COMENTARIO

SULLA

PARTE SECONDA

DEL

CODICE

PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

DI

FRANCESCO CANOFARI.

COMENTARIO

SULLA

PARTE SECONDA

DEL

CODICE

PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

OSSIA

SULLE LEGGI PENALI

DI

FRANCESCO CANOFARI

Consigliere della Corte Suprema di Giustizia, e Membro della Commessione da S. M. instituita per la formazione del progetto delle *Leggi penali*, e di quelle della *Procedura ne' giudizj penali*

DEDICATO A SUA MAESTA'

FERDINANDO I.

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

VOLUME II.

NAPOLI 1819.
Dalla Tipografia di ANGELO TRANI.

COMENTARIO
SULLE
LEGGI PENALI.

ARTICOOLO 109.

L' arrolamento de' nazionali del regno delle Due Sicilie eseguito nel suo territorio per servizio di Potenza nemica, sarà punito colla morte: per servizio di Potenza alleata o neutrale, senza l' autorizzazione del Governo, sarà punito coll' esilio temporaneo dal regno.

I. La pena è severa se l'*arrolamento* serve alle mire di una potenza nemica. Cangia di specie e prende un carattere di dolcezza, se il servizio riguarda una potenza alleata o neutrale. In proporzione delle conseguenze più o meno nocevoli, che possano derivare da un fatto, cresce o decresce la pena. È questo un principio che grandeggia in tutto il lavoro.

II. Quistione. La pena capitale stabilita per l' *arrolamento* è comune a colui che arrola, ed a' nazionali arrolati?

III. Ragioni della dimanda.

Colui che arrola è il principale, il vero e forse il solo reo. Egli è il primo movente. Egli conosce che l' azione è diretta al servizio di potenza nemica. Egli corrisponde co 'l nemico o co' suoi agenti. Egli istruisce, dirige, anima, persuade, somministra del danaro, offre degli altri efficaci mezzi, onde conseguire e sostenere la intrapresa. Per contrario i nazionali arrolati, vittima sovente della seduzione e dell' intrigo, ignorano e l' oggetto del loro servizio, e lo stato d' inimicizia della potenza cui il servizio è diretto.

Non è ne' dettami della giustizia colpire con pari pena un capo, un primo agente, un seduttore; ed un essere miserabile arditamente sedotto.

Gli arrolati offrono per ordinario un numero considerevole. Soffrirebbe la umanità se tutti fossero assoggettati alla pena di morte.

IV. Può ben rispondersi:

L' *arrolamento* è una parola complessa. Decomponendosi presenta la idea e di colui che arrola, e di colui che è arrolato; nella gui-

guisa stessa che la parola *banda*, *comitiva* comprende nella sua significazione così quello che la organizza, come quello che ne fa parte.

È ben vero che colui che arrola, è il reo principale. Ma la reità maggiore del capo non distrugge la reità de' coagenti.

Se gli arrolati non fossero puniti, l'organizzatore non troverebbe ostacolo ne'suoi disegni. Gl' individui invitati si presterebbero agevolmente all' invito, senza tema di punizione alcuna. Locchè importerebbe che la legge stessa contraddicente al suo fine essenziale, lungi dal prevenire agevolerebbe il misfatto.

Un nazionale che nel territorio del regno si arrola per servizio di potenza nemica, porta d' ordinario le armi contro la patria. Or potrebbe mai sostenersi senza assurdo, che la legge lasci impunite delle operazioni che tanto interessano la quiete sociale?

È fuori dubbio che gli arrolati le più volte non conoscono; non vogliono; e non riduconsi che a degli esseri infelicemente passivi. Ma questo sconcio è riparato nel sistema generale. *Senza scienza e senza volontà non esiste reato.*

Neppur può contendersi che il punire di morte tanti individui presenterebbe uno spettacolo troppo sensibile alla umanità. Ma sareb-

be questo un de' gravi casi, onde implorare delle graziose disposizioni dal Sovrano (1).

V. Coteste idee porterebbero alla conseguenza, che l'*Art.* 109 colpisca rigorosamenie colla sua pena ed i nazionali arrolati, e colui che gli arrola.

ARTICOLO 110.

Chiunque, di uffizio o per incarico ricevuto, sia consapevole del segreto di una negoziazione o spedizione, se lo palesi ad una Potenza nemica o a' suoi agenti, sarà punito colla morte.

Se lo palesi ad una Potenza alleata o neutrale, o a' suoi agenti, sarà punito coll' esilio temporaneo.

AR-

(1) Vedi le osservazioni sull' *Art.* 9,

ARTICOLO III.

Chiunque, di uffizio o per incarico ricevuto, abbia il deposito di piante o piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, e ne faccia comunicazione al nemico o a' suoi agenti, sarà punito colla morte.

Se ne faccia comunicazione ad una Potenza alleata o neutrale, o a' suoi agenti, sarà punito coll' esilio temporaneo dal regno.

I. Ei snatura l' oggetto eminentemente geloso. Cangia i mezzi di difesa, di pace, di tregua, in mezzi di ostilità. Frange i patti più sacri. Viola la legge sotto gli auspicj di quella stessa confidenza che il suo ministero (1) gli accorda. Egli cagiona alla patria incalcolabili danni. Egli in fine è nella proprietà della parola, il vero *proditore*.

AR-

(1) *Consiliorum nostrorum renuntiatores, aut vivi exuruntur, aut furca suspenduntur.*

Qui hostibus populi romani nuntium literasque miserit signumque dederit . . . - majestatis crimine tenetur.

L. 38 D. de poenis.

L. 1 D. ad L. Juliam majestatis.

ARTICOLO 112.

Ogni altra persona che per corruzione, o per frode, o per violenza conosca i segreti indicati nell' art. 110, *o i piani enunciati nell' articolo* 111, *se gli rivela o gli comunica ad una Potenza nemica o a' suoi agenti, sarà punita colla morte.*

Se gli rivela o gli comunica ad una Potenza alleata o neutrale; o agli agenti di essa, sarà punita coll' esilio temporaneo dal regno.

I. La *corruzione*, la *frode*, la *violenza* son de' mezzi che la morale aborrisce. Conoscere per tai vie una negoziazione politica, una spedizione militare, un deposito di piani; ed indi comunicarli, non è che mescolare de' disordini; insultare a vicenda e la morale e la legge; ed appalesare una intenzione la più perversa, ed un impegno il più determinato a rovesciare o danneggiare la patria. L' autore è punito in questo caso come se fosse un uffiziale publico o un incaricato. Entrambi somigliano in malvagità. La somiglianza della pena è ben dettata.

II. *Ogni altra persona che per corruzione, o per frode, o per violenza conosca. . .* Mezzi

Mezzi limitatamente indicati dalla legge. Condizioni integranti, onde dar luogo alla pena minacciata.

ARTICOLO 113.

Quando colui che comunica i piani o le piante mentovate nell'art. 111, *non le abbia conosciute di uffizio, nè per incarico ricevuto, nè per via di pratiche di mezzi illeciti, allora se ne abbia fatta la comunicazione al nemico, sarà punito colla rilegazione: e se ne ha fatta la comunicazione a Potenza alleata o neutra, o a' suoi agenti, sarà punito col primo grado di prigionia: salve sempre le pene maggiori ne' casi degli art.* 106 *e* 107.

I. Tolto di mezzo l'abuso di uffizio e dell'incarico ricevuto; tolta di mezzo la frode, la corruzione e la violenza; la comunicazione de' piani e delle piante alla potenza nemica, alleata o neutra, è scevra de' dati i più tristi. Il reato è più raro; la perversità del cuore è minore; minore è lo spavento della società. La quantità del misfatto è diminuita; è diminuita la pena.

II. *Nè per via di pratiche di mezzi illeciti* . . . Questa espressione indeterminata riceve

ceve la sua limitazione dall' articolo precedente. Sotto nome di *mezzi illeciti* s' intende i mezzi di corruzione, di frode, di violenza.

Che se la comunicazione mentovata sia un risultamento di concerto con potenza straniera, diretto alle ostilità o agli oggetti contenuti negli *Art.* 106 e seguenti, acquistando ella l' estremo carattere di malvagità, non richiama su di se che la pena estrema.

ARTICOLO 114.

Ogni altra corrispondenza co' sudditi di una Potenza nemica, che, senza aver per oggetto uno de' misfatti enunciati negli art. 106 *e seguenti, abbia però avuto per risultamento quello di aver somministrato a' nemici istruzioni nocevoli alla situazione militare o politica del regno, sarà punita coll' esilio temporaneo dal regno.*

I. La proposizione è dettata dalla più solida filosofia. Ella distingue il fine dal risultamento. Fine che precipuamente influisce a caratterizzare l' azione. Nel soggetto caso manca il fine perverso contemplato negli *Art.* 106 e seguenti. Avvedutamente adunque si è l' azione collocata in altra classe inferiore; e si è diminuita la pena.

II.

II. Due sono i requisiti essenziali, onde dar luogo alla indicata *diminuzione* di pena.

1.° Corrispondenza co' sudditi di una potenza nemica (non quella corrispondenza di cui è parola negli *Art.* 106 e seguenti).

2.° Corrispondenza che comunque sfornita di fine perverso, abbia avuto per risultamento quello di aver somministrato al nemico istruzioni nocevoli alla situazione militare o politica del regno.

ARTICOLO 115.

I misfatti colpiti colla morte dall' art. 105 *e seguenti, se son mancati, verran puniti col terzo grado de' ferri nel presidio; e col primo al secondo, se son tentati.*

I. Per le regole generali scritte negli *Art.* 69 e 70, il misfatto mancato è punito con un grado meno del misfatto consumato; il misfatto tentato è punito con uno a due gradi meno della pena del misfatto consumato.

L'*Art.* 55 dettando delle norme di gradazione, onde applicarsi una pena di uno o più gradi inferiore ad un'altra, prescrive che dalla morte si discenda all'ergastolo; dall' ergastolo al quarto grado de' ferri. In conseguenza di tai premesse, l' ergastolo o 'l quarto grado

do de'ferri esser dovea la pena di que' misfatti mancati o tentati, che formano il soggetto di questo articolo.

Ma egli è da conoscersi che la disposizione attuale è una provvida eccezione della regola. I gravissimi mali sociali, che sono l' ordinario risultamento de' misfatti noverati negli *Art.* 105 e seguenti, sono entrati nella misura della pena; ed hanno, dirò così, forzato la mano del Legislatore a soscrivere delle austere disposizioni. Assicurato che tai misfatti non sono consumati, ha egli addolcito i primi rigori, e si è nell' istante rivestito di quello spirito di moderazione e di clemenza, che per sistema ha preseduto alla legge.

Evvi in sostegno della eccezione un altra considerazione. Tra le azioni descritte negli *Art.* 105 e seguenti leggonsene delle molte, che per le regole comuni, non offrirebbero che la idea o della sola preparazione, oppure del tentativo di un misfatto. Motivi d' importanza suprema hanno sublimato coteste azioni a misfatto perfetto nel suo genere. Il tentativo dunque in questi casi altissimi, va a risolversi in ultima analisi a tentativo di una preparazione o di un misfatto tentato; ossia a tentativo di tentativo. Ma era egli ne' dettami della proporzione, della moderazione, della giustizia il seguare pe'l *tentativo* di tentativo la

la stessa pena del tentativo? Ecco la solida ragione, onde il Legislatore ha punito men severamente il tentativo de' *misfatti di Stato* compresi nell'articolo, che quello de' misfatti così detti *comuni* (1).

II. Quistione 1.ª L'articolo attuale parla de' soli misfatti colpiti colla morte; e segna le regole di punizione, ove sien dessi mancati o tentati. Qual norma, nel silenzio della legge, dovrà seguirsi quando i misfatti di cui è parola in tale articolo, non son colpiti di morte?

III. Questo articolo come già dissi, presenta una eccezione alla regola generale dettata negli *Art.* 69 e 70. La eccezione è limitata espressamente a que' misfatti che coll'*Art.* 105 e seguenti son puniti colla morte. Cessa dunque ne' misfatti colpiti con altra pena. Cessata la eccezione, rientra l'impero della regola.

Pe' misfatti non colpiti di morte coll'*Art.* 105 e seguenti, è segnata la pena di esilio temporaneo dal regno; di relegazione; e talvolta anco di prigionia (2). Le regole generali del tentativo, comodamente applicabili a

ta

(1) Vedi la quistione sull'*Art.* 106.
(2) Vedi gli *Art.* 109 a 114.

tai casi di minor ordine, non esigeano eccezione; poichè la rilegazione, l'esilio temporaneo, la prigionia, diminuite di uno a due gradi a misura delle diverse circostanze, non riduconsi che a *pene* ben lievi. Far delle eccezioni, non era in buon senso che annientare la pena e proclamare la impunità dell'azione. Così la saggezza ha guidato ad ogni passo la mano della legge.

IV. Quistione 2.ª La teoria del *pentimento* è ella adattabile a' misfatti mancati o tentati, di cui è parola in questo articolo?

V. È scritto nell'*Art.* 73. *Se il corso del reato sia stato interrotto per causa del pentimento del colpevole, egli allora non soggiacerà che alla pena degli atti già eseguiti; quantevolte questi sieno dalla legge caratterizzati per reati.* Cotesta regola è generale. Non potrebb' ella esser limitata che da eccezioni segnate dalla mano del Legislatore. Ma tai eccezioni non esistono pe' misfatti mancati o tentati, che sono il soggetto di questo articolo. La regola dunque par che rimanga ne suoi poteri.

AR-

ARTICOLO 116.

Le pene enunciate nell' art. 105 *e seguenti saranno le stesse, anche quando i misfatti ivi preveduti sieno commessi contro gli alleati del Sovrano in atto che agiscono contro il nemico comune.*

I. L' azione è identica. Identico è il fine. Identici sono gli effetti malefici. La identità della pena non è che un corollario.

I *misfatti* mentovati in questo articolo commessi contra gli alleati del Sovrano in atto che agiscono contro il nemico comune, analizzati, non sono che misfatti commessi contra il proprio Sovrano e contro la patria.

Per ultimo, sarebbe cosa iniqua, che mentre gli alleati combattono per un interesse comune, fosse a loro pro meno energica la protezione della legge. Lo spirito di uguaglianza, di buona fede, d' imparzialità civile che regge simili alleanze, ne soffrirebbe profondamente.

II. Elementi per dar luogo a questa disposizione.

1.° Alleanza co 'l Sovrano.

2.° Misfatti della data specie preveduta nell' *Art.* 105 e seguenti.

3.° Misfatti commessi contra gli alleati del Sovrano nell' atto che agiscono contro il nemico comune.

ARTICOLO 117.

Fuori de' casi preveduti negli articoli 106 *e* 107, *chiunque con qualche reato o con atti ostili non approvati dal Governo esponga lo Stato al pericolo di una dichiarazione di guerra, sarà punito colla relegazione. Se la guerra succeda, soggiacerà alla reclusione. Verrà sottoposto a pene maggiori, se il reato o gli atti ostili vi saranno per se stessi soggetti.*

I. Esporre lo Stato al *periglio* di una dichiarazione di guerra, è lo stesso che esporlo al pericolo del massimo de' mali che affliger possa la specie umana. Abbia o no luogo la dichiarazione; succeda o no la guerra, esiste già il misfatto nel suo genere. Esiste benanco, comunque la guerra istessa sia coronata da felici successi (1). L' alloro della vittoria è sem-

(1) Sono gravi le parole di Alfonso di Castiglia. *Io temo più*, ei dicea, *le lagrime de' miei popoli*, *che le armi de' miei nemici.*

sempre tinto e del sangue de' sudditi e di quello de' nemici.

Ma come la idea del periglio di una dichiarazione di guerra è ben differente dalla idea di una guerra succeduta, così la pena segnata pe 'l primo caso differisce nella specie, nella intensità e negli effetti da quella ch' è stabilita pe 'l secondo.

II. *Fuori de' casi preveduti negli articoli* 106 *e* 107 . . . I casi preveduti in tai articoli non soffrono alterazione alcuna per l' attuale disposizione. I misfatti quivi indicati sono puniti di morte.

Ove poi non sien dessi che mancati o tentati, la pena ne' termini dell'*Art.* 115 è ridotta al terzo grado de' ferri nel presidio; oppure al primo sino al secondo giusta la diversità de' due casi (2).

III. Elementi del *misfatto.*

1.° Esporre lo Stato al pericolo di una dichiarazione di guerra.

2.° Esporvelo con de' mezzi espressamente additati nella legge: cioè con qualche reato

 o con

(2) Vedi le osservazioni su gli *Art.* 106 e 107.

o con atti ostili non approvati dal Governo.

Posti questi due elementi, ha luogo la relegazione. Se la guerra succeda, ha luogo la reclusione.

ARTICOLO 118.

Chiunque con qualche reato o con atti non approvati dal Governo faccia soffrire rappresaglie a' nazionali del regno delle Due Sicilie, o gli esponga a questo pericolo, sarà punito colla rilegazione. Soggiacerà a pene maggiori, se gli atti commessi vi sieno per se stessi soggetti.

I. Il principio dell'azione è un qualche reato, o un qualche atto non approvato dal Governo. La *rappresaglia* sofferta da' nazionali o il periglio di essa, deriva da questo principio vizioso. L'imputarne il primo agente, non è che una giusta conseguenza.

Osservo che tra la rappresaglia sofferta ed il periglio di soffrirla, esiste una differenza visibile, che, costituendo diversità di reato, esigerebbe diversità di pena. Ma la giustizia è salva. Cotesta differenza può ben essere contemplata dal magistrato nella dimensione del grado penale.

Os-

Osservo benanco che quando la legge ha voluto comprendere sotto la stessa disposizione generale il *periglio* e l'*effetto*, ha spiegato in termini precisi le sue intenzioni (1).

ARTICOLO 119.

La pirateria contro a' nazionali del regno delle Due Sicilie, o di nazione alleata o neutra, soggiace al quarto grado de' ferri. Se sia accompagnata da violenza sulle persone, sarà punita coll' ergastolo. Se vi accada omicidio, verrà punita colla morte.

I. La *pirateria*, nell' ampiezza del termine, è un brigantaggio su'l mare. Ella è un *misfatto* contro la legge universale delle società. Un pirata ha rinunziato agli avvantaggi sociali. Posto in uno stato selvaggio, si è dichiarato inimico della sua specie.

II. Questo spaventevole misfatto commesso contro a' nazionali del regno, o contra indi-

 vi-

(1) Vedi gli *Art.* 106, 115, 117 colle osservazioni rispettive.

vidui di nazione alleata o neutra, è stato ben calcolato ed in se stesso, e nelle circostanze, e nelle conseguenze. La pena è provvidamente distinta e determinata.

III. *Se sia accompagnata da violenza sulle persone . . .* Per esempio da mutilazioni, ferite, percosse volontarie . . . .

CA-

CAPITOLO II.

De' reati contra la sicurezza interna dello Stato.

SEZIONE I.

De' reati contro la sacra persona del Re, e la famiglia reale.

ARTICOLO 120.

L' attentato contro la sacra persona del Re è misfatto di lesa Maestà, *ed è punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio.*

La cospirazione contro la stessa sacra persona del Re è anche misfatto di lesa Maestà, ed è punita colla morte, e col terzo grado di pubblico esempio.

I. *L' attentato contro la sacra persona del Re . . .* Egli è il centro di tutti i poteri. È il nodo che stringe la nazione. È il presidio onde salvarsi da' mali civili.

Egli è la immagine di Dio sulla terra (1). È l'unto del Signore. È coverto della egida della Divinità. Nulla avvi di sacro e di religioso fra gli uomini, se la persona del Re non è inviolabile.

II. *È misfatto di lesa Maestà . . .* Si è lungo tempo abusato del vocabolo di *lesa maestà*. La indeterminazione, la oscurità, la estenzione di cui era esso agevolmente suscettibile, ha portato talvolta il giudice all' esercizio di un potere arbitrario. Le *leggi romane* aveano aperto un campo larghissimo in una materia così trista. Era omai della più grande importanza il diffinirlo, e riportarlo a' suoi termini precisi. Il Legislatore nella sua sapienza ha riempito questo voto. Altronde abusar della parola; estenderla fuori misura, non era che scemare l'orrore che ispirar deve il più atroce *misfatto* (2).

III.

---

(1) *Dei omnia sospitantis imago.*
PLUTARCO.

(2) Il dubitar del merito di un funzionario regio: *Dubitare an is dignus sit quem elegerit Imperator;* il cospirare contro gli uffiziali del Re: *Nam et ipsi pars coporis nostri sunt*, eran misfatti di *lesa maestà*.

Ave-

III. *È punito di morte* . . . È un misfatto più atroce dello stesso parricidio (3). È un misfatto contro la vita della nazione. È un parricidio su 'l padre della patria. È un parricidio publico (4). È il misfatto massimo. Gli è dovuta la prima e la massima pena (5).

Av-

Aveva taluno giurato per la vita del suo Principe di non perdonare mai all'offensore. Deponendo il suo sdegno, ossia esercitando un atto virtuoso, dubitava di non rendersi reo di lesa maestà. Ebbe bisogno di essere rassicurato coll' oracolo del Monarca.

L. 3. *C. de crimine sacrilegii.*

L. 2, 5. *C. ad L. Juliam majestatis.*

Vedi l'*Art.* 141.

(3) *Siquidem est atrocius patriae parentem, quam suum occidere.*

Cicerone.

(4) *Quum homines nefarii de* patriae parricidio *confiterentur.*

Livio.

(5) Vedi l'*Art.* 6 n.º 4.º

ARTICOLO 121.

L' attentato contro la persona del Duca di Calabria è anche misfatto di lesa Maestà, ed è punito di morte col laccio sulle forche, e col terzo grado di pubblico esempio.

La cospirazione contro la sua persona è anche delitto di lesa Maestà, ed è punita di morte co 'l primo grado di pubblico esempio.

I. L' attentato contro l' *erede del trono* è giusto che sia elevato a misfatto di *lesa maestà*. Destinato a succedere al trono, la legge gli consacra i più alti riguardi. È inviolabile, come lo è il trono cui succede.

II. *È anche delitto di lesa Maestà* . . . È chiaro che la legge sotto nome di *delitto* voglia qui intendere *misfatto*.

ARTICOLO 122.

L' attentato o la cospirazione contra le reali persone che compongono la famiglia regnante, è punito colla morte.

Si compone la famiglia regnante dalla Regina e dalla Duchessa di Calabria; da' figli e da' fratelli del Re; dalle loro mogli e fi-

e figli maschi ; e dalle loro figlie femmine, come dalle figlie e dalle sorelle del Re, finchè non sieno passate a marito.

I. La vita delle persone che compongono la *famiglia regnante* è della più alta importanza. Esige ancor ella il più alto rispetto (1).

ARTICOLO 123.

È misfatto di lesa Maestà, e punito colla morte e col terzo grado di pubblico esempio, l' attentato o la cospirazione che abbia per oggetto di distruggere o di cambiare il Governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l'autorità reale.

I.

---

(1) Un frammento di Vulpiano, che Triboniano ha raccolto nelle Pandette, offre in poche parole la idea delle prerogative, che in que' tempi godeva la sposa del Sovrano. « L' Imperatore è dispensato dalle leggi. » La Imperatrice v' è sommessa. Ma ella ha gli stessi » privilegj che l' Imperatore. »

Augustae ... Principes eadem privilegia tribuunt quae et ipsi habent.

L. 31 D. de' Legibus.

I. Il fine cui è diretto l' *attentato* o la *cospirazione* mentovata nell'articolo, rende il *misfatto* altissimo. È in questo misfatto direttamente interessata l' autorità regale; il Governo, la pace nazionale. Oggetti di altissima importanza.

II. È *punito colla morte* . . . La natura della cosa, l'orror delle conseguenze, la gravità de' perigli non solo giustificano, ma impongono per un modo di dire, anche un eccesso nelle misure di precauzione.

Bisogna ispirare un orrore estremo contro queste specie di misfatti. Bisogna opporre a delle imprese cotanto perigliose un argine nella loro sorgente.

Se la pena si riservasse all' avvenimento, si sarebbe forse nella fatale conseguenza della impossibilità d' irrogarla. Può il colpevole divenire talvolta e in taluni momenti più forte del poter della legge; può ne' concerti e nelle relazioni ritrovar delle garantie. La vendetta nazionale adunque; la morte, *questa salvaguardia preservatrice*, è giustamente librata su'l capo del reo.

AR-

ARTICOLO 124.

L' attentato esiste nel momento che si è commesso o cominciato un atto prossimo all' esecuzione di ciascuno de' misfatti contemplati negli articoli precedenti.

I. È definito l' *attentato*. Ella è ben opportuna la definizione, onde applicare a questa parola complessa un senso determinato e preciso, e trarne delle idee giuste ed esatte.

II. La proposizione dettata in quest' articolo debb'essere paragonata colle regole generali del tentativo stabilite nell' *Art.* 70. Quivi è scritto, che la volontà di commettere un misfatto manifestata con atti esteriori *prossimi alla esecuzione*, e tali che ancora rimanga all' autore qualche altro atto per giungere alla consumazione del medesimo, non costituisca che un *tentativo*. Sulla soggetta materia all' incontro, abbenchè non siensi commessi degli atti prossimi alla esecuzione; abbenchè non siasi che semplicemente cominciato un atto prossimo, il misfatto non solamente è tentato, ma è perfetto nel suo genere. Se la proposizione adunque in questo articolo segnata, volesse prendersi in senso generale, le regole

gole comuni del tentativo sarebbero interamente distrutte. Ella non è che una eccezione ristretta alla specie de' misfatti particolarmente contemplati.

Conduce a questa *ristrettiva* intelligenza l'analisi dell' articolo, e l' attenzione che si porti a quelle parole *prossimo alla esecuzione di ciascuno de' misfatti contemplati negli articoli precedenti.*

Più. Nel *Codice penale* recentemente abolito e precisamente nell'*Art.* 88 fu anco definito l'*attentato*. Gli oratori che ragionarono sull' oggetto, non espressero che la idea di una particolare eccezione. In materia così delicata non fia grave di riportarne le parole.

Inoltre queste parole istesse attentato o complotto *avevano eglino un senso abbastanza determinato perchè non fosse util cosa il definirlo? Se le definizioni non convengono ai fatti il di cui carattere è volgarmente fissato; e se allora elleno divengono più pericolose che utili, non è così qualora si tratti d' imprimere un carattere speciale di misfatto a dei progetti, che se si applicassero a dei consueti delitti sarebbero sempre odiosi, ma non verrebbero in verun modo allora considerati come il delitto istesso.*

Due persone concepiscono l' idea di dirubare il loro vicino; quest' orribile e funesto

sto pensiero non sarà per tanto represso come il furto effettivo, se non è stato seguito da alcun principio di esecuzione : ma nei misfatti di Stato la cospirazione formata è simile all' attentato ed al misfatto medesimo.

Per ultimo la proposizione non è fondata che su di considerazioni straordinarie ed eminentemente interessanti. È quindi vieppiù giusto, che sia ella riguardata come straordinaria; val dire come una eccezione.

III. Fuori dunque de' casi che la eccezione particolarmente contempli, parrebbe che dovesse ritornare al suo vigore la regola generale fissata pe 'l tentativo.

ARTICOLO 125.

La cospirazione esiste nel momento che i mezzi qualunque di agire sieno stati concertati e conchiusi fra due o più individui.

I. È detestabile il *concertare* e *conchiudere* fra due o più individui i mezzi di tentare e consumare un misfatto. Ma il solo concerto, la conchiusione sola non costituisce misfatto nè consumato, nè tentato. Questa è la regola generale-

nerale (1). La proposizione scritta in questo articolo, non è ancor ella che una giusta eccezione limitata ai casi particolarmente indicati.

II. *La cospirazione . . .* Cospira chi progetta e chi accetta. Fatto il progetto ed accettato, la cospirazione già esiste. Entrambi son partecipi del misfatto; e perciò lo son della pena.

III. *Nel momento che i mezzi qualunque di agire . . .* I mezzi cioè per conseguire il fine indicato ne' precedenti articoli.

AR-

(1) Le *leggi romane* non attendevano che si concertasse e concludesse la società e la fazione. Bastava il solo pensiere di cospirare. *Si de nece virorum illustrium; qui consiliis et consistorio nostro intersunt; senatorum etiam ......* si de ineunda factione, ac societate *cogitaverint ... crimine majestatis tenentur.* L. 5. C. ad L. Juliam majestatis.

ARTICOLO 126.

Se la cospirazione sia stata progettata, ma non conchiusa nè accettata, allora l'autor del progetto nel caso dell' art. 120 sarà punito colla reclusione, e col successivo esilio perpetuo dal regno; e nel caso degli art. 121, 122 e 123 sarà punito coll' esilio perpetuo dal regno.

I. Il *misfatto* cangia di specie. Altro è proporre una cospirazione; altro è conchiuderla. Altro è una cospirazione già formata; altro il progetto di formarla. Il periglio; la costernazione sono di un grado assai minore. Assai minore è la pena stabilita.

II. Questa disposizione è anch' essa tutta particolare. Dettata dall' interesse supremo dello Stato, non è ella adattabile che agli articoli particolarmente indicati. In altre materie non *espressamente prevedute*, rientrano le disposizioni generali. Val dire, per punirsi un misfatto o delitto così detto *comune*, non basta che si progetti. Sono essenzialmente richiesti tutti quegli elementi, che abbiano forza ad imprimere all' azione il carattere del tentativo.

SEZIONE II.

Dell' uso illegittimo della forza armata, della guerra civile, della devastazione e de' saccheggi.

ARTICOLO 127.

Chiunque senza dritto o motivo legittimo prenda il comando di un corpo d' armata, di una truppa, di una piazza forte del regno, di una flotta o di un legno da guerra appartenente allo Stato; chiunque ritenga un comando militare qualunque contro gli ordini del Governo; qualunque comandante che ritenga unita la sua armata o la truppa dopo che il Governo ne abbia ordinato il congedo o lo scioglimento, sarà punito colla morte.

I. Prendere *senza dritto o motivo legittimo* il comando di un corpo di armata, di una truppa.., non è d'ordinario che aprir la via alla fazione e al dispotismo, che se non formasi ad un tratto, è però molto rapido ne' suoi progressi.

Ritenere un comando militare contra gli ordini del Governo; ritenere unita un' armata,

ta, dopocchè il Governo ne ha ordinato il congedo o lo scioglimento, è attaccare ne' suoi più eminenti attributi la Sovranità che ha dritto di disporre della forza; di comandare; di essere ubbidita; e di trionfar degli ostacoli. È convertire la forza pubblica in forza privata, ed opporla alla legge. È sostituire al vigore dell' autorità l' arbitrio dell' uomo. È esporre talvolta la nazione ad una guerra, senza il volere dell' autorità suprema.

La importanza della materia indicata nell' articolo; la gravezza del periglio; la costernazione generale, inseparabile da un comando arbitrario; i funesti esempi che presenta la storia; l' interessamento per la causa pubblica, han dettato imperiosamente cotesta severità, la quale per altro trova pur le sue basi nelle *leggi romane* (1).

C 2 II.

(1) *Qui injussu Principis bellum gesserit.*

Qui quum ei in provincia successum esset, exercitum successori non tradiderit, lege majestatis tenetur.

In bello qui rem a duce prohibitam fecit, aut mandata non servavit, capite punitur, etiamsi res bene gesserit.

L. 2 3. D. de re militari.

Il periglio di un cattivo evento persuase il Legislatore a non curare il successo felice della trasgres-

II. *Chiunque senza dritto o motivo legittimo* . . . Questa espressione è la salvaguardia della innocenza. Quando esiste o diritto o motivo legittimo, non esiste misfatto. La legge mentre ha per un lato provveduto alla cosa pubblica; ha proveduto per l' altro alla incolumità individuale.

Noto che le parole *senza dritto o motivo legittimo* non riguardano, per quanto sembra, che il solo primo paragrafo dell' articolo. Può bene in alcun caso prendersi *con dritto o motivo legittimo* il comando di un corpo; ma non può *con dritto o con motivo legittimo, e contro gli ordini del Governo* ritenersi un comando militare, o ritenersi unita un' armata. I tre paragrafi dell' articolo offrono tre distinte proposizioni. Rendere comune a tutti la limitazione propria del solo primo paragrafo, potrebbe portare ed a violazione di legge e ad as-

sgressione. Tanta è la cura e l' antiveggenza in oggetti di così alto consiglio. Illustra la cosa l' esempio di Manlio, che di vero sorpassa i limiti della severità. *Apud majores nostros Titus Manlius Torquatus bello gallico filium suum, quod is contra imperium in hostem pugnaverat, necari jussit. Atque ille egregius adolescens, immoderatae fortitudinis, morte poenas dedit.* Il generoso figliuolo aveva combattuto e vinto; ma contro gli ordini.

associazione d'idee non suscettibili di coesistenza. Se voglia riscontrarsi l' *Art.* 93 dell'abolito *codice penale* vedrassi agevolmente che cotesta spregazione non è disacconcia.

III. Quistione. La pena di morte segnata in questo articolo, è limitata al tempo di *guerra*; oppure comprende anche il tempo di *pace*?

IV. L' *epigrafe* della sezione è questo: *Dell' uso illegittimo della forza armata* . . . . I suoi termini son generali.

La espressione *chiunque* . . . . *prenda il comando di un corpo di armata.* . . . è ancor ella generale. Riguarda in conseguenza qualunque persona e qualunque tempo sia di guerra, sia di tregua, sia di pace.

Imprendere il comando di un'armata . . . . anche in tempo di pace è, come dissi non ha guari, un riunire la forza in mano privata; è un erigersi di privata autorità in persona publica; è contrapporre la forza privata alla forza publica; è assumere un attributo del Governo; è aprir la via alla fazione; è un esporre lo Stato a' perigli i più estesi; è uno spargere la più alta costernazione su gli abitanti. Coteste considerazioni sono gravissime

in tempo di *guerra*. Ma non cessan di essere e spaventevoli e gravi in tempo di *pace*.

V. Parrebbe violata la sanzione penale, s'ella non si applicasse all'un tempo ed all'altro.

ARTICOLO 128.

Nel caso dell' articolo precedente il misfatto mancato è punito colla reclusione, ed il tentato colla rilegazione.

I. Le regole del *tentativo* son segnate nell'*Art.* 69 e seguenti. Secondo il rigore di esse il *misfatto* preveduto nel precedente articolo quando non era che mancato o tentato, dovea esser punito o coll'ergastolo, o per lo meno co 'l quarto grado de' ferri. Ma la legge che non lascia occasione onde spargere nella stessa severità de' tratti di dolcezza, ha abbandonato i suoi rigori al momento che è *mancata* la consumazione del misfatto; sorgente immediata de' gravi perigli e de' mali sovraesposti. Ella dalla morte è discesa per una *graziosa eccezione* alla reclusione ed alla relegazione (1).

AR-

(1) Vedi le osservazioni sull'*Art.* 115.

ARTICOLO 129.

Chiunque eccitera la guerra civile tra popolazione e popolazione del regno, o tra gli abitanti di una stessa popolazione, armandogli o inducendogli ad armarsi gli uni contra gli altri, è punito colla morte.

ARTICOLO 130.

Chiunque porti la devastazione, la strage o il saccheggio in una o più comuni, o contro una classe di persone, è punito colla morte e col secondo grado di pubblico esempio.

ARTICOLO 131.

Chiunque nel caso de' due precedenti articoli prenda parte attiva negli omicidj, nelle devastazioni o ne' saccheggi, è punito colla morte.

I. I misfatti i più detestabili sono quelli donde risulta l'infortunio di un più gran numero d'individui. È canone morale-politico che signoreggia tutto il lavoro. L'infortunio del *saccheggio*, della *devastazione*, della *strage*, della *guerra civile* tocca certamente un

gran numero d' individui. Ella distrugge le abitazioni (1); desola i campi; cangia gli uomini in esseri i più feroci; e de' paesi (santuario dell' amicizia, della società e della buona fede) forma un soggiorno di brigantaggio e di sangue. Non potea in conseguenza non segnarsi per tai *misfatti* la pena estrema.

ARTICOLO 132.

Ne' casi preveduti ne' tre raticoli precedenti il misfatto mancato è punito come il consumato: il tentativo, la cospirazione, o l' attentato son puniti col secondo al terzo grado de' ferri.

I. Questa disposizione offre ancor ella una eccezione alle norme generali fissate su'l tentativo de' misfatti.

II. Ma perchè mai così frequenti eccezioni a delle

---

(1) *Bellum nefarium contra aras et focos, contra vitam, fortunasque nostras,* Cicerone.

In eadem caussa sunt; qui pessimo exemplo, convocatu, seditione villas exspugnaverint, et cum telis ac armis bona rapuerint.

L. 3. D. ad L. Juliam de vi publica.

a delle regole stabilite? Per salvar la cosa pubblica. Per preservare la vita dell' uomo. Per proporzionare alla quantità del misfatto la quantità della pena.

La eccezione non distrugge la regola. È desso un principio ricevuto nelle scienze. Debb' esserlo vieppiù in fatto di legislazione, che di tutte le scienze è la più complicata. E non sarebbe egli strano che per la unità della regola (*unità* per altro degna de' più grandi omaggi) si sacrificasse la giustizia, la prima tra le regole?

III. *La cospirazione o l' attentato* . . . . È evidente che la legge intende parlare dell'*attentato* e della *cospirazione* definiti negli *Art.* 124 e 125. Senza questa espressa menzione la cospirazione e l' attentato ne' tre indicati articoli non sarebbe oggetto di punizione.

E non lo è per verità nell' *Art.* 128 sol perchè la legge espressamente no 'l prescrive. Ha ben ella spiegato le sue intenzioni, quando le ha limitate ai tre articoli precedenti (1).

AR-

(1) Vedi le osservazioni su gli *Art.* 124 e 125.

ARTICOLO 133.

Chiunque avrà organizzato bande armate per invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti o legni da guerra; chiunque vi avrà esercitato una funzione qualunque, o un impiego o un comando; chiunque avrà scientemente e volontariamente somministrato ad esse o procurato convogli di viveri, armi, munizioni o strumenti di misfatto, sarà punito colla morte.

L'organizzatore, o chi vi avrà esercitato impiego o comando, subirà la morte col primo e secondo grado di pubblico esempio.

I. L'*organizzatore*, il *comandante*, colui ch' esercita una funzione o un impiego, è il primo e per un modo di dire, il vero reo. La moltitudine segue d'ordinario l'impulso che riceve. Ella non è che l'arma micidiale, e dirò così *materiale*, con cui i capi vibrano direttamente i loro colpi. La pena più rigorosa, è contro di essi giustamente sanzionata (1).

Que-

(1) Vedi l'*Art.* 6.

Certabatur sententiis utrum in auctores tantum sedi

Questo sistema di particolare rigore (a ben intendere l'articolo conviene guardarlo assieme cogli *Art.* 137 e 138) fa sì che con difficoltà si rinvengano de' capi. Rinvenuti, è ben agevole che i componenti delle bande armate (componenti cui la legge offre con sagge condizioni degli indulgenti riguardi) li abbandonino. Abbandonati i capi, la persecuzione contra di essi è più attiva e più efficace. In una parola, il sistema per un lato previene il disordine, per l'altro favorisce il ritorno della tranquillità.

II. *Chiunque avrà scientemente e volontariamente* . . . . È opportuno di consultare le osservazioni sull' *Art.* 108. Senza scienza e senza volontà, non esiste reato. Potrebbe quindi sembrare inutile quella espressione *scientemente e volontariamente*. Ma la materia è piena di periglio. Ella ammette equivoci, inganni, sorpresa, errori, ignoranza. Ecco la ragione per la quale il Legislatore vigile sulla preziosa vita dell'uomo, ha richiamato più istan-

---

seditionis animadverteretur, an plurium supplicio vindicanda tam foedi exempli defectio magis, quam seditio esset. Vicit sententia lenior, ut unde orta culpa esset, ibi poena consisteret. Livio.

istantemente l'attenzione del magistrato su di circostanze di una influenza assoluta.

III. *Chiunque avrà* . . . *somministrato ad esse* . . . Cioè alle bande *armate nel fine espressamente indicato dalla legge* (2).

IV. Per l' *Art.* 75 coloro che avranno procurato armi, istrumenti o altri mezzi che han servito all' azione, sapendo che vi doveano servire, son puniti con uno a due gradi meno della pena scritta contra gli agenti principali; quando però nella scienza del reato, la loro cooperazione non sia stata tale che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso. Cotesta regola soffre una eccezione nel soggetto caso. La condizionata diminuzione di pena di cui è parola nel citato *Art.* 75, vien qui a cessare in un modo assoluto. Colui che somministrando alle bande convogli di viveri, armi, munizioni o strumenti di misfatto diviene complice, è punito colla stessa pena dell' autor principale. Le bande armate per un fine così perverso, spargono nella società la più

(1) Vedi l' *Art.* 134.

più alta costernazione. Su questa base poggia la eccezion di rigore.

ARTICOLO 134.

Gl' individui indicati nel precedente articolo saranno egualmente puniti colla morte, quando la banda sia organizzata per saccheggiare danari o effetti pubblici, o per distruggere, saccheggiare o dividere proprietà pubbliche o di una università, di cittadini, o per commettere uno de' misfatti preveduti negli art. 120 *a* 123, *e negli art.* 129 *e* 130.

I. *Gl' individui indicati nel precedente articolo* . . . Cioè coloro che avranno organizzato bande armate . . . ; che vi avranno esercitato una funzione, un impiego o un comando; che avranno scientemente e volontariamente somministrato ad esse o procurato convogli di viveri, armi, munizioni o strumenti di misfatto.

II. *Quando la banda sia organizzata per saccheggiare danari o effetti pubblici* . . . Il fine delle bande, che nell'articolo precedente era stato limitato, viene in questo ad aver della estensione.

ARTICOLO 135.

Tutti gli altri individui delle bande suddette non indicati ne' due precedenti articoli, quante volte sien presi ne' luoghi della riunione sediziosa, saranno puniti nel modo seguente.

Se la banda abbia avuto per oggetto uno de' misfatti preveduti negli art. 120 *a* 123, *saranno puniti di morte. Se la banda abbia avuto per oggetto uno degli altri misfatti preveduti negli art.* 129, 130, 133 *e* 134, *saranno puniti col secondo al terzo grado de' ferri: salve le pene maggiori pe' misfatti di cui avessero potuto rendersi colpevoli.*

I. *Tutti gli altri individui delle bande suddette* . . . È chiaro che nella indulgente disposizione non son compresi coloro che hanno organizzato bande . . .; che vi hanno esercitato una funzione . . .; che hanno scientemente e volontariamente somministrato convogli di viveri . . .

II. È chiaro del pari che la condizione, onde gli altri individui delle bande possano essere assoggettati alle pene ed alle gradazioni segnate nell' articolo, è precisamente la se-

seguente. *Quante volte sien presi ne' luoghi della riunione sediziosa.*

III. *Se la banda abbia avuto per oggetto uno degli altri misfatti preveduti negli art.* 129, 130. . . La pena è provvida. Ella soddisfa a' bisogni della società, senza spaventare la umanità (1).

ARTICOLO 136.

Coloro che scientemente e volontariamente somministrino albergo, luogo di riunione o di ricovero alle suddette bande, saran puniti col primo al secondo grado de' ferri.

Se lo somministrino abitualmente, ed in modo che senza di questo ajuto la banda non avrebbe potuto organizzarsi, nè potrebbe mantenersi, saran puniti colla morte.

I. È notabile la differenza tra l'*Art.* 133 e la prima parte dell'articolo attuale. In quello

(1) *Consul anxius erat in maxumo scelere tantis civibus deprehensis, quid facto opus esset. Poenam illorum, sibi oneri, impunitatem, perdundae reipublicae, credebat. In tali tempore tanta vis leniunda quam exagitanda videbatur.* Salustio.

lo trattasi di somministrazione volontaria di viveri, armi, munizioni o strumenti di misfatto. In questo non parlasi che di somministrazione di albergo, di luogo di riunione o di ricovero alle bande. Il primo caso è più grave. Influisce più davvicino al misfatto. È un mezzo potente onde commetterlo. Il secondo caso non riguarda *d'ordinario* che la banda già armata, che il misfatto già commesso. La diversità dell'azione che si è con tanta giustezza rilevata, ha prodotto la diversità della pena.

II. Gli elementi costitutivi di questo *misfatto* sono

1.° Conoscenza che trattasi di quelle bande armate che sono il soggetto dell'articolo.

2.° Somministrazione di albergo, luogo di riunione o ricovero alle bande suddette.

3.° Somministrazione volontaria.

III. *Se lo somministrino abitualmente* . . . Colui che l'*abitudine* familiarizza a simili bande armate, diviene ancor egli familiare alla violenza, al saccheggio, allo sterminio. Si accostuma ancor egli a riguardare la forza come un dritto. Quindi la somministrazione abituale, *fornita de' dati indicati dalla legge* è a ragione

gione riputata come una circostanza eminentemente aggravante.

IV. Quistione 1.ª I *soli replicati atti* di somministrazione di albergo e di luogo di riunione o di ricovero alle bande armate, elevano la pena de' ferri alla morte?

V. Per l'*Art.* 78 chiamasi recidivo colui che, dopo di essere stato condannato per un reato, commetta altro reato. Per l'*Art.* 79 il condannato per misfatto, che commette altro misfatto, soggiace ad una pena maggiore di un grado della pena scritta. Ma l'aumento non s'innoltra fino alla pena di morte.

Per l'*Art.* 85 v' ha reiterazione, quando il colpevole di un misfatto, per lo quale non è stato ancora legalmente condannato, commette altro misfatto. Il reiteratore è punito con una pena più grave. Ma la pena di morte è esclusa (1).

Gli atti replicati di somministrazione di albergo . . . non offrono che la idea o di reiterazione o di recidiva. Quindi per le regole generali prescritte negli articoli mentovati, non

 po-

(1) Vedi l'*Art.* 86.

potrebbero mai esser puniti colla pena di morte. Ecco perchè la legge sempre saggia ne suoi consigli, ha richiesto un elemento di più, cioè atti replicati; ossia somministrazione abituale: *ma in modo che senza di questo ajuto la banda non avrebbe potuto organizzarsi, nè potrebbe mantenersi.* Una somministrazione abituale accompagnata da cosiffatte imponenti circostanze, influisce alla organizzazione delle bande; protegge la loro esistenza, i loro misfatti, la loro impunità. Colui che se ne rende reo, è giustamente colpito colla pena estrema.

VI. Segue che per applicarsi la pena di morte, è necessario che ai tre elementi indicati di sopra, se ne aggiungano altri due; val dire:

4.° Somministrazione abituale.

5.° Somministrazione abituale e tale però che senza di essa la banda nè avrebbe potuto organizzarsi, nè potrebbe mantenersi.

VII. Quistione 2.ª Ma se quest'ultimo elemento non concorra, qual'è la pena da applicarsi alla *somministrazione abituale*?

VIII. La pena dee desumersi dalle regole o della reiterazione o della recidiva, secondo la dif-

differenza de' casi; sempre però sulle basi di quella che è scritta nella prima parte dell'articolo attuale.

ARTICOLO 137.

Non verrà pronunziata alcuna pena per lo solo fatto di associazione in bando, o per lo solo fatto di sedizione, contro colui che, o facendo parte di esse, o essendone complice o ricettatore, al primo avvertimento delle autorità civili o militari, o anche prima, ne faccia seguire l'effettivo scioglimento, o ne arresti il capo o comandante.

I. La *moltitudine* opera d'ordinario pe'l suo impeto, non per le sue mire. Ella non mai si abbandona a de' misfatti con un disegno e con un consenso uguale. Ella le più volte è eccitata da pochi che cercano nel numero la vendetta, il profitto, la impunità, la salvezza. Tranquillizzata, nè concepisce, nè conosce i mali che colla sua sedizione ha arrecato alla società. È quindi della umanità, della morale e della politica quella indulgenza legale di cui fa parola l'articolo. Convien reprimere, ma non distruggere; e se talvolta la repressione è per una necessità distruttiva, non deve mai esser crudele. È giusta

 la

la misura di punire; ma è più giusta quella di sciorre e dissipare nel momento la sedizione, germe d' infiniti misfatti e di danni incalcolabili. La guerra che la legge porta al colpevole, non è ancor essa che il cammino alla pace ed alla tranquillità publica?

II. Avverto che la indulgenza legale copre il solo fatto di associazione in bande, o il solo fatto di sedizione. Gli altri misfatti particolari saranno puniti colle pene della loro specie. Troppo ardito sarebbe l' elevare in iscusa il calor della sedizione, in cui tai misfatti sono stati commessi. La sedizione è ella un misfatto da per se. Un misfatto non è mai scusa dell' altro.

III. Avverto che cotesta indulgenza non comprende che coloro i quali fanno parte delle bande, o coloro che ne sono complici o ricettatori: sia la complicità in primo o in secondo grado; sia la ricettazione semplice oppure abituale. La espressione *essendone complice o ricettatore* è ampla. Non è limitata nè da grado di complicità, nè da grado di ricettazione.

IV. Avverto che dalla indulgenza sono esclusi coloro che abbiano organizzato le bande

delle

delle quali è parola; oppure vi abbiano esercitato una funzione, un impiego, un comando. La legge è ferma nel principio di colpire i capi con pene più rigorose. Ella, non è inopportuno il ripeterlo, piega alla vista di una moltitudine agitata ed ingannata; alla considerazione di un pentimento così giovevole alla cosa publica; ad un risultamento in fine cotanto desiderato: val dire, allo scioglimento della banda, o all'arresto del suo capo. Una banda senza capo, se non è sbandata sull'istante, va a sbandarsi e *agevolmente e speditamente* (1).

ARTICOLO 138.

Similmente non verrà pronunziata alcuna pena pel fatto di associazione in banda, o di sedizione, contra coloro che, avendo fatto parte delle suddette bande, senza averle però organizzate, e senza avervi esercitato alcun impiego o funzione, si fossero ritirati al momento che ne sieno stati avvertiti dalle autorità civili e militari, o si fossero ritirati anche dopo, purchè in questo caso concorra

(1) Vedi gli *Art.* 133 e 134.

la circostanza che sieno presi fuori de' luoghi della riunione sediziosa, senza aver opposto resistenza e senza armi vietate.

Non concorrendovi la sopraddetta circostanza, anzi al contrario se sieno stati presi dopo aver opposto resistenza alla forza pubblica o con armi vietate, soggiaceranno al maximum *della pena di questi reati.*

I. La legge non limita le sue indulgenze solamente a pro di que' che al primo avvertimento delle autorità civili o militari, facciano seguire l'effettivo scioglimento delle bande armate, oppur ne arrestino il capo o il comandante. Ella estende le sue preziose cure anche su di ciascuno di quegl' individui che senza sciogliere la banda, senza arrestare il suo capo o comandante, si ritiri al primo avvertimento dell' autorità, oppure che ritirato ancor dopo, non sia stato preso che fuori de' luoghi della riunione sediziosa, senza aver opposto resistenza (1) alla forza publica, e senza arme vietate. L' oggetto del Legislatore è di prevenire il progresso de' mali, di dissipare ed

(1) È sapientissima quella voce di Cesare: *Miles parce civibus.*

ed in conseguenza annientare la forza privata per disegni perniciosissimi riunita.

II. Malgrado e la dirittura e la visibile utilità publica delle regole sanzionate ne' due *Art.* 137, e 138, vogliono farsi le seguenti riflessioni.

La legge ha in tai casi proclamato la impunità. La impunità proclamata agevola il dato misfatto; apre l'adito a commettere misfatti nuovi. *Peccatum nullum impunitum sit* lasciò scritto Platone nelle sue *leggi.*

La legge è la barriera alla violenza privata. La violenza privata è messa ora sotto gli auspicj della stessa legge. Male irreparabile. Male che è nello stesso rimedio.

La indulgenza a pro di que' colpevoli, è una ingiustizia commessa contro la società offesa. Ella è privata de' suoi dritti i più preziosi.

La legge debb'essere preseduta da uno spirito di uguaglianza e d'imparzialità civile. Ove son questi nobili sentimenti, quando un' azione correzionale è punita co 'l rigor della legge; ed una reità di tal classe è coperta coll' egida della legge medesima? Offendono la società ed i misfatti cosiddetti *comuni*, ed i misfatti così detti *speciali.* Gli uni e gli altri più o men direttamente, più o meno am-

piamente la colpiscono. Perchè mai contro quelli si spiega una persecuzione attiva; a pro di questi si erige in sistema la indulgenza?

La legge quasi autorizza la perfidia o il tradimento, detestabile anche tra gli stessi colpevoli. La sua santità è manomessa.

La viltà, vizio così turpe, così fatale e così contagioso, viene ad essere premiata. Ella è anteposta a' sentimenti di coraggio, che non attenderebbero che una forza benefica e direttrice, onde divenire cospiranti al publico bene (2) ed al servizio dello Stato.

La legge implora l' ajuto del malvagio stesso che la offende. Ella mostra la sua bassezza, la sua debolezza, la sua impotenza. L'autorità, la dignità, il rispetto è il primo e'l più sacro attributo della legge. Questo appunto è intimamente violato.

In fine il più callido, il più malvagio è ordinariamente quegli che con degli artifizj scampa il rigor della pena.

III. Rispondo alle riflessioni fatte, che certamente non sono nuove.

La prima cura del Legislatore è la sicurezza

(2) Beccaria.

rezza publica, la pace publica, la salute publica. Questa legge suprema; questa legge amplissima, può ben esigere talvolta il silenzio della legge particolare, che destina a ciascun complice la sua pena. È ella una risposta soddisfacente a tutte le obiezioni.

Le obiezioni medesime provano troppo. Rovescerebbero quasi dalle sue basi il sistema della *grazia*. Sistema dettato dalla necessità quando le leggi sono fisse; quando le pene non sono arbitrarie; quando il magistrato è costantemente quello che deve essere, quegli cioè che senza amare o odiare, esegue la legge. Sistema ch' è il rimedio unico alla ingiustizia in que' casi individuali forniti di circostanze cui la legge non ha potuto portare la sua previdenza. Rovescerebbero benanche la teoria del *pentimento*, così utilmente consacrata nell' *Art.* 73.

Non è viltà l'arrestare per un preesistente comando della legge un capo di una banda armata e presentarlo alla giustizia. È un ubbidire alla legge che perseguita colui che si è messo in aperta ostilità colla società di cui fa parte.

Non è viltà abbandonare la via del misfatto; torre ad una unione malefica il suo direttore; provvedere a tante vittime sciaurate; liberare il paese da mali enormi; salvar se mede-

medesimo o con un pentimento virtuoso o con un luminoso servizio.

Non è già che trattisi di operazioni arcane; che chieggasi il soccorso dell'individuo colpevole; che colla impunità si renda egli e più audace e più proclive al misfatto. È la legge che proclama e rende note a tutti le sue regole e le sue disposizioni generali; che richiama al diritto sentiero i traviati; che vuol prevenire i grandi mali sociali (conseguenza ordinaria de' grandi misfatti); che vuole evitare delle grandi e troppo frequenti pene (che nella frequenza e nella estensione attaccano e debilitano il loro proprio valore); che vuol imporre de' forti ostacoli a delle unioni sediziose co 'l reciproco timore degli esseri stessi che le compongono: coll' additare al capo, che i suoi complici sono i suoi persecutori legali: e co'l palesare a' complici che agevolmente abbandonati da' compagni, rimarrebbero soli ed esposti a' rigori della giustizia.

IV. Su queste idee sono modellate le regole contenute ne' due articoli. Regole altronde corredate da condizioni, scritte dalla previdenza e dal consiglio. La giustizia, la umanità, la morale sono elleno visibilmente in armonia colla politica; *quella grande arte di ben*

ben dirigere e di rendere cospirante al pubblico bene le azioni degli uomini (3).

V. QUISTIONE. L' *arrolamento* che forma il soggetto dell'*Art.* 109, è compreso tra le regole indulgenti segnate negli *Art.* 137 e 138?

VI. Gli *Art.* 137 e 138 non fanno espressa menzione dell' *arrolamento*. Non è dato a' giudici l' ampliargli.

Trattasi d' indulgenza. Ella è ne' poteri altissimi del Sovrano.

La legge volendo rendere l' *Art.* 137 comune agl' individui, a' complici ed a' ricettatori delle comitive, ha manifestato i suoi dettami nell'*Art.* 160. Se avesse voluto rendere comune lo stesso articolo ai colpevoli di *arrolamento*, avrebbe fatto le dichiarazioni medesime.

VII.

(3) *Quale esempio*, diceva Beccaria ne' suoi tempi, *alla nazione sarebbe poi, se si mancasse alla impunità promessa, e che per delle cavillazioni si trascinasse al supplizio chi ha corrisposto all' invito della legge?* Questo dubbio è per noi straniero. Coll' impero della legge si è vieppiù stabilito l' impero e della morale e della buona fede.

VII. Potrebbe altronde riflettersi in contrario. L' *arrolamento* è un misfatto contro la sicurezza dello Stato. È della stessa specie di quei che sono indicati negli *Art.* 137 e 138.

Ne' mentovati articoli si leggono le seguenti parole: *O per lo solo fatto di sedizione . . . Pel fatto di associazione in banda, o di sedizione.* Il fatto di *sedizione* adunque è contemplato espressamente. Or è ne' voti del Legislatore che tai associazioni si sciolgano o spontaneamente o al primo avvertimento dell' autorità. Sciorre un *arrolamento*, non è compiere identicamente i voti di lui?

La legge desidera e premia l' arresto del capo o comandante di una banda o di una associazione sediziosa. L'arrestare un capo di *arrolamento*, non è precisamente lo stesso? Non è egli arrestare un capo di *sedizione*?

Se gli associati in banda o i sediziosi si ritirino o per un sentimento spontaneo, o al momento che ne sono stati avvertiti dalle autorità, godono della indulgenza legale. Se gli arrolati si ritirino ancor essi; se ancor essi al primo cenno dell' autorità abbandonino il luogo della riunione; se depongano le armi; se si sciolgano, perchè mai nella identità e della cosa e della cagione e del fine, non metterli a parte degli stessi indulgenti effetti?

VIII.

VIII. Il lettore esamini la cosa profondamente, e scelga quel sentimento che è più conforme alla legge. È poi chiaro che come ne' casi degli *Art.* 137 e 138 sono eccettuati coloro che hanno organizzato bande o vi hanno esercitato funzioni, impiego o comando, così quando prevalesse e si trovasse analoga alla legge la opinione indulgente, dovrebbe del pari intendersi eccettuato colui che è stato il capo di un *arrolamento* o che vi ha esercitato delle funzioni.

ARTICOLO 139.

Le persone che, a' termini de' due articoli precedenti, sono esenti da pena, potranno ciò non ostante esser sottoposte alla malleveria. Saranno in oltre punite de' reati particolari che avessero personalmente commessi.

I. La seconda parte di questo articolo non è che una conseguenza delle disposizioni generali segnate ne' precedenti *Art.* 137 e 138. Ciò nondimeno la legge per servire a quella chiarezza che è il suo principale attributo, appalesa espressamente che le persone in esse nominate, non potranno esser punite che de' reati *particolari* che avessero *personalmente* commessi. Le due indicazioni *reati particolari*; *reati personalmente* com-

commessi, soddisfano compiutamente all' oggetto.

SEZIONE III.

Degli scritti, discorsi e fatti ingiuriosi contro il Governo.

ARTICOLO 140.

Chiunque con discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche, o con cartelli affissi, o col mezzo di scritti stampati abbia provocato direttamente gli abitanti del regno a commettere uno de' reati preveduti negli art. 120 e seguenti, sarà soggetto alla pena del reato da lui provocato.

Nulladimeno nel caso in cui le provocazioni non abbiano avuto effetto, la pena discenderà di due a tre gradi.

I. *Chiunque con discorsi* . . . . Questa locuzione è piena di avvedimento e di consiglio. Mal si confonderebbe un *discorso* con alcuna parola inconsultamente uscita di bocca (1).

II.

(1) *Nam et personam . . . spectandam esse . . . nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est.* L. 7. D. ad L. Iuliam majestatis.

II. *Chiunque con discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche* . . . . La simpatia nella specie umana è un potente principio che ci dispone ad investirci delle altrui circostanze, e prender parte in esse. L' uomo fa agevolmente non solo ciò che vede fare; ma ciò che ad esso s' insinua di fare. Ei simpatizza e colle operazioni altrui, e co' sentimenti che da altri si esprimono. Un dicitore che si presenti in un luogo publico con un discorso appassionato, eccita sovente e propaga prestamente ne' componenti dell' adunanza le passioni medesime. La sua commozione aggiunge talvolta su di se un patetico, che esercita un potere il più attivo su tutti quei che lo ascoltano. Nelle passioni v' ha una specie di contagio.

III. *Chiunque . . . con cartelli affissi, o col mezzo di scritti stampati* . . . La *scrittura* offre una intenzione è più deliberata e più malvagia. La scrittura è un invito permanente. La scrittura affissa o stampata, è di più facile e di più rapida propagazione.

Un uomo che provochi un reato di simil classe, in una maniera così determinata e con de' mezzi così attivi, è colpito giustamente dalla pena del reato da lui provocato. Egli è per *dritto* assimilato ad un complice di primo gra-

grado. Questa spezial disposizione non è che una rigorosa eccezione della regola generale scritta negli *Art.* 74 e 75.

IV. *Nulladimeno nel caso in cui le provocazioni non abbiano avuto effetto* . . . . La quantità del danno ha precisamente influito sulla misura morale dell'azione. È un de'principj rettori del lavoro, che il reato sia in ragion composta del danno e della malvagia intenzione (2).

V. Elementi onde la provocazione possa esser punita colla pena del *misfatto provocato*.

1.° Discorsi tenuti in luogo o adunanza publica; oppure cartelli affissi o scritti stampati.

2.° Provocazione a commettere un de'misfatti *limitatamente* indicati negli *Art.* 120 e seguenti.

3.° Provocazione diretta.

4.° Provocazione che abbia avuto effetto.

VI.

---

(2) Valenti uomini son contrarj a questa regola. Una metafisica rigorosa le sembra benanche contraria. Ma la metafisica e la legislazione hanno spesso delle idee differenti.

VI. Che se questa specie di provocazione sia rimasta vota di effetto, la pena scritta è diminuita di due a tre gradi. Siffatta disposizione offre ancor ella una eccezione così delle regole di complicità, come di quelle del tentativo (3).

ARTICOLO 141.

Chiunque per solo disprezzo, e senza servire ad un fine più criminoso, infranga o deformi stemmi reali, statue o' immagini del Re, o della real famiglia, situati ne' luoghi pubblici con ordine o approvazione del Governo, sarà punito colla rilegazione.

I. Il fondere le statue scartate degli Imperadori era un misfatto di *offesa maestà*. Vi ebbe bisogno di un Senato-consulto per distruggere tali accuse autorizzate dalla *legge Giulia*.

Qui statuas Imperatoris reprobatas conflaverit.

Dovettero Severo ed Antonino accorrere con un editto, onde si negasse l' azione di

 mae-

(3) Vedi gli *Art.* 69 e 70, 74 e 75.

maestà violata contra coloro che vendessero le statue imperiali. . . .

. . . . *Ob imagines Caesaris venditas.*

Veniva riputato reo di maestà colui che anche per disavventura avesse con una pietra colpito la statua imperiale. I due Imperatori furono nella necessità di riparare espressamente ad una ingiustizia così disonorante la storia penale.

Qui lapide jactato incerte, fortuito, statuam attigerit (1).

È tristo il rammentare che una donna infelice fu messa a morte sol perchè aveva osato spogliarsi delle sue vesti innanzi la statua dell'Imperatore:

Juxta statuam Caesaris nudasse vestimenta;

Che fu colpito di morte colui che aveva venduto una casa con entro una statua del Imperatore:

Venditis hortis statuam Principis mancipasse emptori.

Proscritte simili idee degradanti, l'azione è caratterizzata colle regole del giusto; la pena è ricondotta alla sua specie ed alla sua dimensione (2). II.

---

(1) *L.* 4, 5., 6. *D. ad L. Iuliam majestatis.*

(2) È utile il tenere sotto un guardo solo anche l'*Art.* 120.

II. Estremi del *misfatto*.

1.° Stemmi reali, statue o immagini del Re, o della real famiglia, situati in luogo publico.

2.° Situazione di questi oggetti con ordine o approvazione del Governo.

3.° Infrazione o deformazione degli oggetti indicati.

4.° Per solo fine di disprezzo.

ARTICOLO 142.

Ogni altro discorso, o scritto, o fatto pubblico non compreso negli articoli precedenti, e non accompagnato dal reo fine in questi espresso, quando con esso si abbia soltanto avuto in mira di spargere il malcontento contro il Governo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

La stessa pena sarà applicata agli ecclesiastici i quali per occasione dell' esercizio delle funzioni del loro ministero faranno la critica di una legge, di un decreto, o di un atto qualunque della pubblica autorità.

I. Lo *sprezzo* del Governo con discorso (1), con

(1) Una parola sfuggevole profferita nell' ira e forse

con iscritto o fatto publico diretto a scemare la sua forza; a diminuire la publica stima e'l rispetto del suo popolo; e ad oscurare la sua gloria, è un *delitto* grave. Nondimeno la pena del secondo al terzo grado di prigionia, non è segnata che da mano benigna e veramente paterna.

CA-

se in momenti di delirio; una parola senza intenzione malvagia; una parola che può essere mal interpretata, mal intesa, mal riferita; una parola il cui senso dipende sovente dal rapporto che ha con altre parole, con altre cose, co'l tuono stesso ond'è pronunziata, sarebbe pericolosa materia di delitto. Era riserbato ai tempi di Tiberio il cangiare in misfatti di maestà le inavvertenze, e le parole anche innocenti. Era riserbato alla più viziosa adulazione il punirle fino alla barbarie. Un obblio generoso forma la gloria sovrana. Furono forse e men gloriosi e men sicuri ne' loro troni un Tito, un Marco aurelio, perchè obliarono delle parole profferite da qualche insensato? Cicerone si avvisò di rendere a Cesare un de' più grandi elogj, quando disse: *Qui oblivisci* nihil soles, *nisi injurias.*

CAPITOLO III.

Del rivelamento de' reati contro lo Stato.

ARTICOLO 143.

In tutti i reati preveduti negli art. 105 *e seguenti va esente da pena chiunque fra' colpevoli, prima di ogni esecuzione o tentativo, e innanzi a qualunque procedimento, gli abbia svelati al Governo, o alle autorità amministrative o giudiziarie.*

I. Questa misura diretta al grande scopo di prevenire i mali (soventivolte incalcolabili) derivanti da' *reati di tal natura*, è per verità superiore ad ogni elogio. Ella attacca le unioni malefiche pria che nascano; rende difficili le organizzazioni; e porta la incertezza, la discordia, il timore, lo spavento in tutti i socj, ciascun de' quali trema ognora di esser discoverto da quelli stessi ch' ei vede associati al misfatto. Ella rompe il nodo della società criminosa; la scioglie; la dissipa; la distrugge (1).

(1) La regola adottata trova pur le sue basi nelle leggi

È opportuno richiamare alla memoria le osservazioni fatte su gli *Art.* 137 e 138. Son desse precisamente analoghe alla soggetta materia.

AR-

leggi antiche. *Sane si quis in exordio initae factionis, studio verae laudis accensus initam prodiderit factionem et praemio, et honore nobis donabitur. Is vero, qui usus fuerit factione si vel sero (incognita tamen adhuc) consiliorum arcana patefecerit, absolutione tantum, ac venia dignus habebitur.*

L. 5. C. ad L. Iuliam majestatis.

È proscritta interamente in un oggetto così delicato e periglioso quella parte della citata regola romana, che riguarda il *premio*. Ella offenderebbe la dignità della legge; animerebbe la calunnia; ed esporrebbe i cittadini tranquilli: poichè simili esseri mercenarj (*Genus hominum publico exitio repertum.* Tacito.) agitati dallo spirito di ricompensa, ed esaltati dalla corruzione del cuore inventerebbero di leggieri false denunzie.

ARTICOLO 144.

Se il misfatto sia di lesa Maestà, chiunque ne abbia conoscenza, e fra ventiquattr' ore non ne riveli al Governo, o alle autorità amministrative o giudiziarie le circostanze che gliene sieno pervenute a notizia, verrà per la sola omessione del rivelamento punito colla reclusione.

Se si tratti di altri misfatti preveduti in questo titolo, verrà punito col primo al secondo grado di prigionia: salve sempre le pene maggiori in caso di complicità.

I. La giustezza di questa proposizione è in alcun modo disputata da' semidotti. Essi dicono in contrario: La scienza di un'azione non è un reato. Ella è l'opera dell' intelletto, non del cuore. Ella è sovente una impressione necessaria. Ella è l'effetto delle naturali facoltà; de' sensi cioè e della ragione.

Non può costringersi alcuno a divenir delatore. La necessaria infamia della persona, farebbe giudicare della oscurità della cosa.

Convien prevenire un' azione rea; convien vendicarla dopo commessa. Ma non conviene prescrivere de' mezzi che la ragione aborre.

 Bi-

Bisogna esser giusto; ma senza violentare la giustizia.

È ben duro in fine di esporre un cittadino tranquillo alle conseguenze di un giudizio e sino alle pene della calunnia, rivelando de' complotti; de' quali rade volte si è in caso di somministrare le prove. Son queste le ardite idee che astrattamente si contrappongono.

II. Replicasi però vigorosamente: Il sapere un misfatto non è misfatto. Il non rivelarlo non è un reato per essenza. Ma l'altezza dell' oggetto di cui è parola; la sovranità; l' interesse della società; la sicurezza publica; lo spavento de' mali, han consigliato imperiosamente il Legislatore a far della *reticenza* un reato preciso negli importanti casi di violata maestà, e di altri espressamente e limitatamente indicati in questo titolo.

La *patria* non è un nome vano. I doveri verso di lei non sono nulli. Il sentire quindi de' progetti, degli attentati, delle cospirazioni contra il Re; contro la famiglia regnante; contro lo Stato; ed il celarli entro un silenzio fatale, è indegna cosa, come è indegna ed empia l' esporre con una taciturnità inumana la persona sacra del Sovrano, la famiglia regnan-

gnante, e la gran famiglia dello Stato a delle intraprese parricide (1).

Il prevenire de' disordini gravissimi con sagge misure; il favorire l' interesse nazionale; l' eccitare gl' interessati onde veglino su loro stessi; l'addirizzarli nel sentiero; il chiamare di buona fede i membri della società a difendere la società medesima; il proclamare una regola generale che consolida il riposo publico, che allontana il misfatto, che risparmia e sangue e vittime, è un favorire lo spirito di delazione, d' infamia, di calunnia? È un impedire un' azione rea co 'l prescriverne un' altra più rea? È un violentar la giustizia?

III. Su d' idee così giuste, così esatte e co-

---

(1) Le *leggi romane* punivano con eccesso di rigore il solo silenzio ne' misfatti di Stato. Lo punivano straordinariamente anche in misfatti atroci di altra natura.

Frater autem ejus qui cognoverat tantum, nec patri indicaverat, relegatus est.

Capitis supplicio tenentur qui raptores comitati fuerint. Item conscii . . . hujus criminis.

L. 5. C. ad L. Juliam majestatis.

L. 2. D. ad Legem Pompejam de parricidiis.

L. Unica C. de raptu virginum.

e così solide, riposa la proposizione sanzionata.

IV. *Chiunque ne abbia conoscenza. . .* La frase è dettata da una previdenza la più accurata. Il Legislatore per indurre un obbligo esige la necessità di una conoscenza vera e reale.

V. Osservo, per evitare degli equivoci, che la *reticenza* non è colpevole in generale ne' misfatti comuni;

Che neppure è colpevole nelle contravvenzioni, e ne' delitti qualunque essi sieno;

Che l'*obbligo penale* di *svelare* è ristretto al misfatto di maestà violata, ed agli altri misfatti precisamente preveduti in questo titolo. E per verità l'estendere a' fatti più ovvj il reato di non isvelamento, sarebbe un confondere idee essenzialmente distinte; ed un non guardare le cose sotto i loro rapporti (2).

Osservo in fine che la gradazione della pena è in ragione della importanza del fatto che non

(2) Rimangono salve le particolari disposizioni dettate nell' *Art.* 392 delle *leggi penali*, e negli *Art.* 24 e 25 delle *leggi della procedura penale.*

non isvelasi. Se il fatto è di violata maestà, la reticenza è punita colla reclusione. Se riguarda altri misfatti di minor ordine, ma preveduti in questo titolo, la pena è di prigionia.

ARTICOLO 145.

Chi incorre nel reato preveduto nell' articolo precedente, non sarà ammesso a scusarsene sull' appoggio di non aver approvato i reati da lui conosciuti e non rivelati; nè anche su quello di esservisi opposto, o di aver cercato di dissuaderne gli autori.

I. È ben diverso il non approvare un progetto malefico; opporsi alla esecuzione; ispirare dissuasione negli autori, è ben diverso dissi, dal conoscere il progetto e non isvelarlo. Che che sia delle circostanze indicate; la sola *omissione di rivelare* costituisce una colpa da per se e di suo genere.

Ha previsto il Legislatore che il non aver approvato il progetto; che l' essersi opposto alla esecuzione; che l' aver ispirato de' sentimenti di dissuasione, poteva forse dal colpevole elevarsi ad un soggetto di scusa. Egli ha nettamente spiegato le sue intenzioni. Scuse di tal natura sono straniere alla legge.

II.

II. *Chi incorre nel reato* . . . Per tutti gli antecedenti è chiaro che il Legislatore ha voluto parlare di *misfatto*.

ARTICOLO 146.

La reticenza preveduta ne' due precedenti articoli va esente da pena in persona del conjuge, degli ascendenti o discendenti, de' fratelli e sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi dell' autore del reato non rivelato.

Pur tuttavolta anche in questo caso il colpevole di non rivelamento può essere sottoposto alla malleveria.

I. Contro la natura non si lotta giammai lungo tempo con vantaggio nè nell' ordine fisico, nè nell' ordine morale. Come è mai possibile, che il figlio divenga il delatore di suo padre; e cagioni la sventura di colui che gli ha dato la vita? Non era egli strano il mettere la legge in opposizione coll' istinto paterno, e co 'l materno più forte ancora del paterno? La legge dee provvidamente seguire, non soffocar la natura.

La casa, la famiglia, la società domestica, non destano che sentimenti di amicizia, di buona fede, di affezione; che idee di pa-

ce,

ce, di riposo, di unità. Ne faremo, a dir così, una casa di accusa?

Due coniugi sentono il bisogno di amarsi; e la necessità di amarsi sempre. Contradiremo noi i loro destini scambiando questi esseri in denunzianti reciproci?

In una parola. L'esigere che i genitori, i figli, i coniugi. . . rivelassero tali oggetti, era lo stesso che esigere che l'uomo denunziasse se medesimo.

II. *La reticenza . . . va esente da pena in persona . . . degli ascendenti . . . dell' autore del reato non rivelato . . .* È chiaro che il Legislatore intenda di parlare de' congiunti non dell'autore singolarmente, ma anche del complice. La parola è generica. La sua significazione è ampia. La ragione è identica. Identico è il fine.

III. *Pur tuttavolta . . . il colpevole . . . può esser sottoposto alla malleveria.* Quistione. V'ha bisogno di formale giudizio perchè il congiunto colpevole di non rivelamento, sia sottoposto alla malleveria?

IV. La malleveria per l' *Art.* 29 è nel novero delle pene. Ov' è pena, ivi è giudizio.

Gli

Gli effetti della malleveria indicati espressamente negli *Art.* 31, 32 e 33, son ben sensibili; e toccano davvicino gl' interessi del cittadino. Ella impone degli obblighi la durata de' quali giunge talvolta sino a dieci anni. Effetti ed obblighi così gravi, sono indivisibili da un giudizio.

Dee portarsi un' attenzione precisa sulle parole dell' *Art.* 31: *La condanna alla malleveria astringe il condannato* . . .; e sulle altre espressioni dell' *Art.* 32: *Il condannato a dar malleveria* . . . Condanna e giudizio son termini correlativi.

V. Quindi pare chiaro che la sottoposizione alla malleveria non possa essere che il risultamento di un giudizio, reso ne' termini e nelle forme della legge.

TI-

TITOLO III.

Delle violenze pubbliche, e delle minacce.

CAPITOLO I.

Delle violenze pubbliche.

ARTICOLO 147.

È *accompagnato da* violenza pubblica *ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere, de' quali due almeno sieno portatori d'armi proprie.*

I. Non v' ha cosa più contraria alla equità, che degli uomini armati e riuniti (1). Non v' ha cosa più contraria al diritto, che la *violenza.* Ella in generale non presenta che la idea

(1) *Nihil est aequitati tam contrarium atque infestum, quam convocati, armatique homines. Nihil juri tam inimicum, quam vis.*
CICERONE.

idea di una forza, di cui taluno usi contra i dettami sociali, contro le leggi, contra i diritti, contro la libertà civile. Ma non è la violenza in generale il soggetto di questo titolo. La legge qui non mira che la sola *violenza publica.*

II. La *violenza-publica* (2) (nome da per se stesso non abbastanza determinato e chiaro; nome suscettivo ora di estensioni, ora di restrizioni; nome in conseguenza le più volte versatile ed arbitrario) è stata dal Legislatore provvidamente portata ad un senso univoco. I suoi caratteri legali sono i seguenti:

1.° Numero non minore di tre individui.

2.° Riunione di essi a fine di *delinquere.*

3.° Due degli individui riuniti portatori di armi *proprie.*

4.° Reato commesso.

III. Quest'ultimo dato offre una Quistione. V'ha *violenza publica*, se il reato sia semplicemente *mancato* o *tentato?*

IV.

(2) Esempj di publica violenza nel *dritto romano.*
Qui aedes alienas expilaverint. . . siquidem in turba cum telo *fuerint.*
Qui cum hominibus armatis . . . *possessorem* . . . *dejecerit.*
L. 3, 11. D. ad L. Iuliam de vi publica.

IV. Colui che commette un' azione punibile con pene o criminali, o correzionali, o di polizia, commette un reato per l'*Art.* 1 e 2. Ma colui che tenta un misfatto *in generale*; colui che tenta un delitto o una contravvenzione ne' *casi specialmente determinati dalla legge*, commette per gli *Art.* 69, 70 e 71 un' azione punibile con una delle tre indicate specie di pena. Dunque commette un reato. Commettendo un reato, entra nella disposizione riguardante la *violenza publica*.

La legge appositamente non ha detto già: *È accompagnato da violenza pubblica ogni reato* consumato; ma ogni reato *commesso*. Queste due locuzioni sono ben differenti; e la seconda è visibilmente più ampla della prima. Il reato *consumato* non è mai tale, se non abbia i suoi caratteri di compimento materiale. Ma il reato *commesso* non cessa di essere reato sia desso compiuto, sia pur rimasto imperfetto e semplicemente tentato. Uno in fatti che ha tentato un omicidio, ha nella esattezza della parola commesso un misfatto di omicidio tentato. Uno che ha tentato un furto qualificato, ha commesso un misfatto di tentato furto qualificato.

V. Ho tirato queste due sole linee. Pare che

per

per isciorre affermativamente il problema non fia d'uopo di altra traccia.

VI. È *accompagnato da* violenza pubblica *ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere* . . . Sorge il dubbio sulla parola *delinquere.* Vorrebbe riguardarsi non come parola di genere, ma di specie. Profferita dal Legislatore, vorrebbe prendersi in un senso precisamente *tecnico.* A dir breve, alla frase *riuniti nel fine di delinquere* vorrebbe attribuirsi la significazione *riuniti nel fine di commetter delitto* nella proprietà legale del vocabolo; di un' azione cioè punibile con pena correzionale.

Ma osserverei che la legge riguarda come accompagnato da violenza publica *ogni reato* commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere. *Ogni reato*; val dire ogni contravvenzione, ogni delitto, ogni misfatto.

Che adottandosi la ipotesi contraria, seguirebbe che la *contravvenzione* commessa da tre individui forniti di armi e riuniti a fine di commetterla, non sarebbe accompagnata da violenza publica.

Che per esser accompagnata da violenza publica occorrerebbe che i tre individui i quali si propongono precisamente di commettere una *con-*

contravvenzione, si riuniscano pe 'l fine di commettere un *delitto* ch' essi non vogliono. Il che potrebbe indurre una specie d' implicanza.

Che seguirebbe l' assurdo grave che se tre individui riuniti ed armati a fine di commettere una *contravvenzione*, commettano nell' atto un *misfatto*, non debba questo riputarsi come qualficato da violenza publica.

Che siffatto assurdo renderebbe impunita la interessante qualifica di *violenza publica.*

In fine prenderei un argomento dall'*Art.* 154. Quivi il Legislatore descrivendo i caratteri della *comitiva armata* si spiega nel seguente modo. *È comitiva armata quella che in numero non minore di tre individui de' quali due sien portatori di armi proprie, vada scorrendo le pubbliche strade o le campagne con animo di andar commettendo misfatti o delitti.* Si marchino queste ultime parole. Scorgendo il Legislatore che la voce *delinquere* potea come voce comune di genere comprendere anche la contravvenzione ch' egli volea escludere, ha adottato la espressione *con animo di* . . . Espressione simile avrebbe adottato il Legislatore in questo articolo, quante volte avesse egli voluto escludere dalla sua regola la riunione nel fine di commettere una contravvenzione.

VII. Parrebbe in conseguenza che la parola *delinquere* debba prendersi nel senso che corrisponda alla unità della legge, a' suoi voti abbastanza spiegati; che debba riguardarsi come parola di genere, chiudendo in se le sue specie, di contravvenzione, di delitto, di misfatto; e che quindi debba riputarsi accompagnato da *violenza publica* ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fine di *commettere reato*.

ARTICOLO 148.

S' intendono sotto nome di armi *tutte le macchine da fuoco, tutti gli strumenti, tutti gli utensili incidenti, perforanti e contundenti.*

Sono armi proprie *quelle, la di cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l' altrui offesa.*

Le altre non sono riputate armi, che quando si rivolgano effettivamente all' offesa o difesa; e diconsi armi impróprie.

Sono armi vietate *quelle che vengono disegnate per tali dalla legge o da' regolamenti di pubblica amministrazione.*

I. La proposizione è tratta dal *diritto romano*. Teli *appellatione et ferrum et fustis et*

et lapis, et denique omne quod nocendi caussa habetur, significatur (1). *Armatos non utique eos intelligere debemus qui tela habuerint, sed etiam qui aliud quod nocere potest* (2). Il ferire in fatti con una scure, fu sempre ferire con un' arma (3). La percossa con de' sassi, fu sempre caratterizzata percossa con armi (4). Fino i colpi da lontano vibrati con fionda, furono del pari riputati colpi con arma (5).

(1) *L. 54. D. de furtis.*

(2) *L. 9. D. ad L. Juliam de vi publica.*

(3) *Alter elatam* securim *in caput dejecit; relictoque in vulnere* telo, *ambo se foras ejiciunto.*
Livio.

(4) *Jam castra hostium obpugnabantur*; saxisque, *et sudibus, et* omni genere telorum *submovebantur.*
Livio.

(5) *Itaque longius certiusque et validiore ictu, eo* telo (funda) *usi sunt.*
Livio.

ARTICOLO 149.

Qualunque reato accompagnato da violenza pubblica è punito con un grado di più della pena stabilita contro il medesimo, quante volte non fosse stato accompagnato da pubblica violenza.

Per la sola circostanza della violenza pubblica non potrà darsi la morte come accrescimento di grado, se non sia questa pena ordinata dalla legge in alcuni casi particolari.

I. *Qualunque reato . . .* Conseguenza di questa espressione generale si è che anche il reato mancato o tentato debba essere punito con un grado di più della pena stabilita, quando sia accompagnato da violenza publica (1).

II. *Qualunque reato accompagnato da violenza pubblica è punito con un grado di più...* Quando i gradi di una data specie di pena sono esauriti, è forza di passare ad altra specie.

(1) Vedi la quistione elevata sull' *Art.* 147.

cie. Per esempio. Un misfatto semplice è punito di reclusione. Accompagnato da violenza publica, la sua pena debb' essere aumentata di un grado (2). Come però la reclusione ha un grado solo, uopo è di ascendere alla pena immediata di specie diversa, val dire al primo grado de' ferri.

Ricordo qui utilmente che dalle pene di polizia non si può ascendere alle pene superiori, senza una disposizione di legge *in ciascun caso particolare* (3).

(2) Vedi gli *Articoli* 57 e 59, e la quistione elevata precisamente presso l' *Art.* 59.

(3) La severità delle *leggi romane* sorpassava le linee proporzionali tra 'l misfatto e la pena.

Qui aedes alienas.... effregerint. . . . siquidem in turba cum telo *fuerint*, *capite puniuntur.*

L. 11. D. ad Legem Juliam de vi publica.

ARTICOLO 150.

La fabbricazione e lo spaccio di armi vietate, senza che il fabbricante o il venditore ne abbia la facoltà per iscritto dalla polizia, è punita col secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

I. La semplice *fabbricazione delle armi*, il semplice spaccio di esse non è essenzialmente un reato. Lo scopo di quest' azione, come ognun vede, può ben essere indifferente, utile, necessario. Ma come ella offre cotidianamente una potente occasione (1), un periglio, un efficace mezzo di misfatto, così il Legislatore anche sugli esempi delle *leggi romane* (2) ne ha con saggia previdenza formato un *delitto*. Temperando però il rigore antico (rigore che nel suo eccesso portava non di rado alla impunità) egli non ha pronunziato che delle pene correzionali.

AR-

---

(1) *Irritamenta malorum.*
TACITO.

(2) *Sancimus . . . in nulla civitate . . . . habere licentiam privatos, aut alium quempiem arma facere, vendere, mercari. . .*
Nov. 85. Cap. 3.

ARTICOLO 151.

L' asportazione di dette armi vietate, senza licenza per iscritto della polizia, è punita col secondo al terzo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale; ovvero è punita col terzo grado di confino e col maximum *dell' ammenda correzionale.*

La detenzione di dette armi vietate in casa, senza licenza per iscritto della polizia, è punita con pena di polizia e colla confisca delle armi. Possono anche i colpevoli esser sottoposti alla malleveria.

I. Altro è il fabbricare le armi ; altro l' asportarle (1), altro il farne un cattivo uso. Uguagliare questi oggetti , non sarebbe che violentare la giustizia. Quindi la sola fabbricazione o lo spaccio di armi , è punita co 'l secondo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale ; l' asportazione di esse è punita co 'l secon-

(1) *Nulli prorsus nobis insciis, atque inconsultis, quorumlibet armorum movendorum* (Glosa portandorum) *copia tribuatur.*

L unica C. ut armorum usus inscio Principe interdictus sit.

condo al terzo grado di prigionia e coll' ammenda, ovvero è punita co 'l terzo grado di confino e co 'l *maximum* dell' ammenda correzionale; l' uso malefico è soggetto a pene maggiori. Un analogo esempio può trarsi dall'*Art.* 357.

II. *Possono anche i colpevoli* . . . . Sotto nome di *colpevoli* s'intendono coloro che sono stati giudicati nelle forme, e condannati come tali.

III. *Possono* . . . . È facoltà, non precetto. Quando la persona è sospetta; quando si presentano de' gravi dubbj, de'fondati perigli; quando il tempo, il luogo, il complesso delle circostanze lo esiga, può il giudice sottoporre il colpevole alla malleveria. Gli effetti di questa misura penale sono gravi. Gravi in conseguenza debbono essere i motivi onde applicarla.

IV. Ma si dimanda. Cotesta facoltà è ella ristrettiva al solo caso della detenzione di armi vietate, oppure comprende ancor quello dell'asportazione? La ragione della dimanda nasce dacchè la proposizione *Possono anche i colpevoli esser sottoposti alla malleveria* . . . . è scrit-

è scritta precisamente in continuazione della seconda parte dell' articolo.

V. Io osserverei che la legge a bello studio si avvale della parola *colpevoli*; la quale e nel suo complesso e paragonata coll' assieme dell' articolo, presenta la idea del colpevole di detenzione e del colpevole di asportazione.

Osserverei che la malleveria è una interessante misura penale produttrice di effetti ben sensibili. Sarebbe un torto alla legge l'intenderla in guisa che abbia ella voluto far uso di questa pena accessoria nel solo caso della detenzione di armi vietate (caso che non offre che la lieve idea di una contravvenzione) e non già nel caso dell'asportazione; mentre questa è collocata nella classe de' gravi delitti.

VI. Su queste idee potrebbe sembrare che la facoltà di cui è quistione, comprenda i colpevoli così di detenzione, come di asportazione di armi vietate.

AR-

ARTICOLO 152.

Un regolamento di polizia dichiarerà quali sieno le armi vietate per l'asportazione, e quali per la detenzione in casa.

ARTICOLO 153.

Nelle condanne per fabbricazione, o spaccio di arme, a' termini degli articoli precedenti, sarà sempre aggiunta la interdizione a tempo di fabbricarle e di spacciarle.

I. La natura della pena è conforme alla natura del *delitto*. L' interesse che induce l'uomo a violar la legge, deve indurlo ad osservarla.

II. *Sarà sempre aggiunta la interdizione a tempo*... Il tempo non sarà minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni. (1).

AR-

(4) Vedi l' *Art.* 27 n.° 4.°

ARTICOLO 154.

È comitiva armata *quella che in numero non minore di tre individui, de' quali due sien portatori di armi proprie, vada scorrendo le pubbliche strade o le campagne con animo di andar commettendo misfatti o delitti.*

Gl' individui della comitiva per lo solo fatto che la costituisce, saran puniti colla reclusione. I capi e comandanti di essa saran puniti col primo grado de' ferri: salve le pene maggiori ne' casi degli art. 129 *e seguenti.*

I. Il nome di *comitiva armata* è ancor esso un nome incerto. Il Legislatore fissandone i caratteri, esige:

1.° Che gl' individui sieno in numero non minore di tre.

2.° Che due di essi sieno portatori di armi proprie.

3.° Che vadano scorrendo le publiche strade o le campagne con animo di andar commettendo misfatti o delitti.

II. Questa descrizione legale della comitiva armata conviene che si confronti con quella che si fa della violenza publica nell' *Art.* 147, e con

e con le disposizioni dell' *Art.* 149. Dal confronto risulta che la violenza publica non è che una imponente circostanza, la quale aggrava il reato e lo rende punibile con un grado di più della pena contro il medesimo stabilita. La comitiva armata per l'opposto è sempre un *misfatto*; è un misfatto da per se sola; è un misfatto di suo genere. Non esiste la violenza publica, senza la coesistenza di un reato. Esiste il misfatto di comitiva armata al momento stesso che esistono i dati essenziali noverati di sopra; nulla importando che gl' individui coalizzati in comitiva non abbiano ancor commesso nè misfatto, nè delitto alcuno.

Il lettore ponga mente al 3.° requisito: *Che vadano scorrendo le publiche strade o le campagne con animo di andar commettendo misfatti o delitti.* L' animo di andar commettendo misfatti, non è il commetterli realmente. Ponga pure attenzione all'altra espressione: *Gl' individui della comitiva per lo solo fatto che la costituisce...* Questa maniera di dire indica all' evidenza che la comitiva s' intenda già costituita, comunque non ancora abbia commesso reato alcuno.

III. *I capi e comandanti di essa...* La giustizia rivolge costantemente i suoi maggiori rigori contra de' capi. Senza de' capi, giova il ri-

ripeterlo, la comitiva non si forma. Formata, si scioglie; si dissipa; si distrugge senza grandi sforzi.

ARTICOLO 155.

Saranno puniti come accompagnati da violenza pubblica i reati commessi da una comitiva armata, o dalle divisioni, o dagl' individui della medesima, quando agiscano in seguito di un concerto comune; se pure alcun di tali reati pel solo fatto costitutivo della comitiva armata non fosse soggetto a pena maggiore.

L' accrescimento del grado porterà anche alla pena di morte, che sarà espiata col laccio sulle forche, col primo e secondo grado di esemplarità.

I. I reati commessi da una comitiva armata, debbono per questo articolo esser puniti come accompagnati da violenza publica. I reati accompagnati da violenza publica, debbono per l' *Art.* 149 esser puniti con un grado di più della pena contra i medesimi stabilita. Dunque i reati commessi da una comitiva armata, debbono esser puniti con un grado di più della pena scritta. Or fingasi che una comitiva armata abbia commesso un delitto meritevole

nel

nel suo genere del secondo grado di prigionia. Considerandosi un tale delitto come accompagnato da violenza publica, dovrebbe esser punito con un grado di più; ossia co'l terzo grado di prigionia. Serbandosi indistintamente questa regola, ne nascerebbe uno sconcio gravissimo. La comitiva armata per lo solo fatto che la costituisce, sarebbe punita di reclusione. La stessa comitiva armata commettendo un delitto degno del secondo grado di prigionia, non sarebbe punita che co 'l terzo grado della prigionia medesima. Val dire, che il delitto commesso, in luogo di accrescere diminuirebbe la pena.

La esatta intelligenza dell' articolo sembrerebbe la seguente. Se il reato di cui è disputa, offra il carattere di misfatto, sarà punito con un grado di più della pena contro il medesimo stabilita. Per esempio. Una comitiva armata ha commesso un furto, non meritevole in ipotesi, che del primo grado de' ferri. Questo furto sol perchè è commesso da una comitiva armata, è punito co 'l secondo grado della stessa pena. Se poi il reato non offra che un delitto punibile del secondo grado di prigionia, la sua pena non è mai del terzo grado della prigionia medesima: ma bensì della reclusione; poicchè il delitto trova già una pena maggiore della prigionia nel solo

fatto

fatto costitutivo della comitiva armata. Si faccia un' analisi accurata della disposizione testuale; si rilevi l' assurdo già indicato; si metta attenzione a quelle espressioni modificative: *Se pure alcuno di tali reati* (e nella ipotesi *alcuno di tali delitti* punibili co'l terzo grado di prigionia). *pel solo fatto della comitiva armata non fosse soggetto a pena maggiore*; e vedrassi che la intelligenza data combacia perfettamente colla legge.

II. *Da una comitiva armata, o dalle divisioni, o dagl' individui della medesima* . . . La divisione distaccata; l' individuo singolare distaccato, ancor egli è parte della comitiva armata. Il reato dunque commesso dalla divisione o dall' individuo, è reato commesso da comitiva armata. Il concerto comune onde si agisce, lega la divisione, gl' individui, la comitiva; e ne forma un tutto.

III. *L' accrescimento del grado porterà anche alla pena di morte* . . . È questa una di quelle spiegazioni riservate nella seconda parte dell' *Art.* 149. Spiegazione dettata dallo spirito di proporzione tra 'l misfatto e la pena. Un misfatto che porta all' ergastolo, quando sia commesso in comitiva armata, è ben giusto che sia punito di morte.

ARTICOLO 156.

Non sarà pronunziata alcuna pena pel solo fatto costitutivo della comitiva armata, contro coloro che o spontaneamente, o in seguito dell' avvertimento delle autorità civili o militari se ne sieno ritirati con presentarsi alle medesime.

Possono però venir sottoposti alla malleveria.

I. Quando trattasi d' individui di comitiva armata, basta che questi spontaneamente, oppure in seguito dell' avvertimento dell' autorità, si ritirino e si presentino. Questo ritiro sopprime la pena della reclusione segnata dall' *Art:* 154 contro la comitiva armata *per lo solo fatto che la costituisce.*

II. Quistione. Se un individuo della comitiva armata commetta il delitto B. punibile in ipotesi co 'l secondo grado di prigionia; ed indi si ritiri spontaneamente e si presenti alle autorità, potrà contro costui pronunziarsi pena alcuna per tale delitto?

III. La pena stabilita in origine pe 'l dato delitto, sarebbe il secondo grado di prigionia. Sup-

Supponendolo commesso in comitiva armata, ed accompagnato per conseguente da publica violenza, la pena *originaria* dovrebbe per gli *Art.* 149 e 155 accrescersi di un grado, e dal secondo elevarsi al terzo.

Il solo fatto costitutivo della comitiva armata, è punito colla reclusione. Ma la pena di reclusione assorbisce quella correzionale di prigionia. Non potendosi quindi pronunziare contro l'individuo ritirato e presentato la pena di reclusione, non può pronunziarsi contra di lui la pena di prigionia. Ciò che si traduce, non può pronunziarsi pena alcuna pe'l dato delitto. Così ragionano coloro che nel soggetto caso vorrebbero sostenerne la impunità. Il ragionamento non è forse spregevole. V'ha però delle forti risposte in contrario.

IV. La proposizione generale è segnata ne' seguenti termini: *Non sarà pronunziata alcuna pena pel solo fatto costitutivo della comitiva armata* . . . . Convien tener fermo ai termini della legge. Ella abolisce la pena pe'l solo fatto costitutivo della comitiva. Quella dunque stabilita pe'l delitto, rimane nel suo vigore. L'abolizione ristretta espressamente ad un caso solo, non potrebbe senza far violenza alla legge, estendersi ad un altro.

 Fin

Finchè non trattavasi che del solo fatto costitutivo della comitiva armata; fin che le persone o le proprietà non erano particolarmente offese o danneggiate, la legge per le sue vedute sociali è stata proclive ad usar della indulgenza, ed è giunta al segno di cancellare colla sua stessa mano la pena che avea già scritta. Ma non appena ha volto il suo pensiere a de' delitti individuali, ella si è arrestata, ella ha taciuto, ella in conseguenza ha lasciato nel suo vigore le disposizioni generali.

A rischiarare la cosa, vo' far uso di un argomento di analogia; qualunque, nel suo genere e nel rigor filosofico, ne sia la forza. L'*Art.* 138 vieta di pronunziarsi alcuna pena per lo solo fatto di associazione in banda, contro colui che a tempo opportuno siasi ritirato. L'*Art.* 139 espressamente dispone che le persone le quali, a' termini del citato articolo, sono esenti da pena, vengano punite de' reati *particolari* che abbiano *personalmente* commessi. Le intenzioni e le disposizioni della legge pare che sieno le medesime anche nel nostro caso.

Aggiungo a tutto ciò. Se mai pe'l dato delitto non potesse pronunziarsi pena alcuna, sarebbe aperta una via amplissima a delinquere, senza tema di castigo. Un individuo per esem-

esempio, vuol percuotere e ferire Sempronio? Se lo percuote e lo ferisce singolarmente, ei ben vede che è esposto alla pena segnata dalla legge. Si unisce dunque in comitiva; commette il delitto: e commessolo appena, si ritira; si presenta; ed in tal guisa si salva. Questo grave assurdo richiama senza dubbio l'attenzione del lettore.

Finalmente è ben vero (e rispondo alla opposizione) che la reclusione assorbe la prigionia. Ma è vero del pari che l'assorbimento allora ha luogo, quando la reclusione può essere pronunziata. Nella ipotesi pe 'l solo fatto costitutivo della comitiva armata, non può pronunziarsi la reclusione. Non può dunque aver luogo l' assorbimento; ammenocchè non voglia sostenersi che una pena maggiore che legalmente non esiste, assorbisca una pena minore.

V. Questo non è che un materiale semplice. Il giudizio sarà de' giusti estimatori.

ARTICOLO 157.

Se la comitiva fosse organizzata con capi o comandanti, costoro non possono godere il beneficio accordato nell' articolo precedente, che nel solo caso in cui prima di ogni misfatto o delitto facciano effettivamente seguire lo scioglimento della comitiva organizzata.

I. Se la *comitiva* armata sia organizzata con capi o comandanti, costoro non sono esenti dalla pena del primo grado de' ferri contro di essi stabilita nell'*Art.* 154 pe 'l solo fatto costitutivo della comitiva, abbenchè se ne ritirino e si presentino alle autorità. Per godere del benefizio debbono essi prima di ogni misfatto o delitto far seguire effettivamente lo scioglimento della comitiva. Questa condizione è assoluta; e quelle parole: *nel solo caso*, precisamente il dimostrano.

La differenza segnata dalla legge si appalesa ben giusta tostocchè si ponga mente alla poderosa influenza de' capi e comandanti, ed alla varietà morale tra essi e gli altri individui della comitiva.

AR-

ARTICOLO 158.

Quante volte sia pubblicato un editto che ordini lo scioglimento o la presentazione di una comitiva, benchè questa non abbia ancora commesso alcun misfatto o delitto, chiunque ne faceva parte, e non ubbidisca nel termine prefisso; sarà, per lo solo fatto dell' associazione armata, punito colla reclusione non applicata nel minimo del tempo.

I. *Non applicata nel minimo del tempo.* V' ha la *disubbidienza* all' editto.

ARTICOLO 159.

Coloro che scientemente e volontariamente somministrino armi, munizioni, strumenti di reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione alle comitive armate, o alle loro divisioni o individui, benchè non ancora abbian commesso misfatti o delitti, saran puniti colla reclusione: salve sempre le disposizioni che li soggettassero a pene maggiori per la loro complicità.

I. A veder chiaro, è mestieri che si uniscano e si paragonino insieme gli *Art.* 133,

 134,

134, 136 e 159. Coloro che scientemente e volontariamente somministrino convogli di viveri, armi, munizioni o strumenti di misfatto alle bande armate delle quali è parola nell'*Art.* 133, sono per lo stesso articolo puniti di morte. Coloro che somministrino armi, munizioni, strumenti di reato alle comitive armate, sono per l'articolo attuale puniti di reclusione.

Coloro che scientemente e volontariamente somministrino albergo, luogo di riunione o di ricovero alle bande armate, sono per l'*Art.* 136 puniti co'l primo al secondo grado de' ferri; oppure colla morte, quando la somministrazione sia stata abituale, e qualificata a' termini della seconda parte dell'articolo già citato. Coloro poi che prestano allogio, ricovero o luogo di riunione alle comitive armate, son puniti (1) per l'*Art.* 159 colla reclusione. Ma quale è il motivo di cotesta diversità? Esiste il motivo ne' diversi caratteri della banda e della comitiva; nel diverso fine delle mè-

(2) La *legislazione romana* puniva i ricettatori ugualmente che i ladroni. *Pessimum genus est receptatorum, sine quibus nemo latere diu potest. Et praecipitur ut perinde puniantur, atque latrones.*

L. 1. D. de receptatoribus.

medesime; nel diverso reato che desse costituiscono. Esiste anche nel riflettere che la somministrazione di viveri, di armi, munizioni o strumenti di misfatto, è d' ordinario più operosa, più influente e più malvagia della somministrazione dell' albergo e del luogo di riunione o di ricovero. Di questa seconda riflessione può il giudice ne' complessi casi descritti nell'articolo attuale, tenere un prudente conto nel lungo tratto della linea di reclusione.

II. Esigono una particolare osservazione quelle parole: *alle loro divisioni o individui*. Il fare delle somministrazioni, il dare de' ricoveri alle divisioni e fino agl'individui delle comitive armate, è lo stesso che apprestargli alle comitive medesime. Per l' una e per l' altra azione è stabilita la pena istessa di reclusione. Perchè però questa pena possa aver luogo, è necessario precisamente che colui che presta le somministrazioni, sappia che la divisione o l' individuo formava parte della comitiva armata (2). Il requisito *scientemente e volontariamente* comprende le comitive armate, del pari che le divisioni o gl' individui di esse.

Ri-

(1) Vedi l' *Art.* 155.

Ripeto in questa occasione che la scienza e la volontà libera son due elementi senza il concorso simultaneo de' quali non v' ha mai reato. Il Legislatore non ha fatto uso di tali particolari espressioni che per servire ad una chiarezza più precisa; e per prevenire le conseguenze della ignoranza, della violenza e dell' errore non raro in simili casi.

III. Esigono del pari una particolare osservazione quelle espressioni: *Benchè non ancora abbian commesso misfatti o delitti*. La pena di reclusione ha luogo contro degl'individui contemplati in questo articolo sia che le comitive armate abbiano commesso misfatti o delitti, sia che no. Se mai le comitive suddette avessero già commesso de' misfatti, la pena maggiore potrebbe aver luogo nel caso che gli autori delle somministrazioni ed i ricettatori risultassero complici di tali misfatti.

IV. Quistione. Se la *somministrazione* mentovata nell'articolo è abituale, quale sarà la pena?

V. La *sola* abitudine a tali colpevoli *somministrazioni* è considerata nella latitudine della pena di reclusione. Se poi l'abitudine per la circostanza ond' è accompagnata, giunga a costituire i caratteri di complicità legale in altri

tri misfatti meritevoli di pena maggiore, la pena della somministrazione abituale sarà quella che è segnata per cotesta complicità.

ARTICOLO 160.

L'articolo 137 è comune agl'individui, a' complici ed a' ricettatori delle comitive.

I. La banda di cui è parola negli *Art.* 133, 134, 135, è punita con pene più severe di quelle stabilite per la comitiva armata caratterizzata nell' *Art.* 154. Per gl' individui della banda ha luogo la indulgenza legale scritta nell' *Art.* 137. Era una giusta conseguenza, che a questa indulgenza venissero chiamati anche gl' individui delle *comitive armate.*

II. In questa provvida disposizione campeggia ugualmente e la politica, e la morale, e la giustizia publica. Si rende (il ripeto volentieri) difficile il misfatto. Si gitta la diffidenza negli agenti e coagenti. Si prepara la ubbidienza. Si paralizzano i mezzi di ajuto. Si fa temere in fine al reo, che dove egli crede di trovare alloggio o ricovero, ivi non trovi già un traditore, ma una mano autorizzata dalla legge ad arrestarlo.

CA-

CAPITOLO II.

Delle minacce.

ARTICOLO 161.

Chiunque per mezzo di un foglio anonimo, o sottoscritto con proprio o finto nome avrà fatto minacce di qualunque misfatto, sarà punito col terzo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale, nel caso in cui la minaccia fosse stata fatta con ordine di adempiere a qualunque condizione: se la minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena sarà del secondo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale.

I. *Chiunque* . . . Voleva sostenersi ne' tempi andati, che le pene segnate per delle *minacce* scritte con condizioni, non colpissero se non una data classe di facinorosi. Ogni quistione è risoluta. La *novella* disposizione nella sua previdenza e nell' ampiezza de' termini ond' è concepita, comprende chicchessia.

II. *Chiunque per mezzo di un foglio anonimo, o sottoscritto con proprio o finto nome*

me . . . La minaccia *messa in carta* annunzia una intenzione perfida ; e mostra d' ordinario di esser ella premeditata.

III. *Chiunque* . . . *avrà fatto minacce di qualunque misfatto* . . . Non è necessario che la *minaccia* sia diretta ad una data classe di misfatti ; ad assassinare , avvelenare , incendiare . . . Esiste questo estremo dalla legge richiesto , tostocchè siasi minacciato di commettere un' azione , la quale nel senso giuridico costituisca un misfatto di qualunque natura. Segue da cotesto dato che se la proposizione scritta non contenga la minaccia di un misfatto , ma sibbene di un delitto o di una contravvenzione , non sia ella il soggetto di questa sanzione penale.

IV. *Nel caso in cui la minaccia fosse stata fatta con ordine di adempiere a qualunque condizione* . . . È distinto il caso in cui l'autore della *minaccia* l' abbia accompagnata con ordine di depositare una somma di denaro , o di adempiere qualunque altra condizione ; è distinto , dissi , da quello in cui alla *minaccia* non sia annesso verun ordine o veruna condizione. Il primo caso è di grave momento. Offre de' caratteri precisi di una violenza premeditata ; poicchè con questa specie di forza

za e con questo mezzo disegnato, risoluto e scritto, vuol conseguirsi ciò che non si ha dritto di esigere. Inspira un profondo timore sulla persona pacifica; poicchè questa conosce bene che se non si presta agli ordini ricevuti, sarà colta in un momento disavventuroso, e rimarrà vittima del misfatto ond'è minacciata. Finalmente il terrore da tali minacce inspirato, non turba solamente il riposo della persona che n'è l'oggetto; ma passa alla famiglia, a' congiunti, agli amici; e si divide su di altri che trovansi in una situazione simile e che paventano la sorte medesima. Il secondo caso, quello cioè in cui la minaccia scritta non sia accompagnata da verun ordine o condizione, offre un *delitto* meno grave del primo. Pare che la intenzione sia meno calcolata, meno perfida, meno efficace. Pare che l'autore non nudra il disegno malefico di appropriarsi i beni altrui. Pare ancora che la minaccia così scritta, non debba attribuirsi che ad un ingiusto desiderio di spargere lo spavento. Per tali osservazioni è ben convenevole che la minaccia non accompagnata da alcun ordine o condizione, sia punita del secondo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale; e che quella accompagnata da così spaventevoli aggiunti, sia punita co'l terzo grado di una di siffatte pene.

IV.

IV. Osserverà il lettore che la latitudine accordata al giudice sulla soggetta materia, è fuori l'usato. È a lui dato non solamente il percorrere la linea che divide i due punti del grad o, ma ancora il cangiare e addolcire la specie della pena. Questo sistema, in oggetto di tanta varietà, è più proporzionato, più completo, più giusto. Ma questo stesso sistema che tanto onora la saggezza de' giudici, impone loro il dovere di esaminare la cosa nel suo complesso; di conoscere a quale classe appartenga il misfatto minacciato; se sia esso più o meno atroce; se l'ordine o la condizione imposta sia e più perniciosa e più spaventevole; se la proposizione scritta sia più determinata, più precisa, più indicativa di esecuzione; se l'individuo che la scrive sia più o meno pericoloso così per la sua vita abituale, come per le sue relazioni; e simili.

V. Elementi di questo *delitto*.

1.° Proposizione minacciosa.

2.° Proposizione che contenga una minaccia di misfatto, qualunque esso sia.

3.° Proposizione scritta in un foglio o senza nome, o co'l nome proprio, o co'l nome finto.

4.° Proposizione che contenga un ordine o una condizione.

La

La inesistenza di questo 4.° elemento non rende inesistente il *delitto*. Ne diminuisce soltanto la gravezza.

ARTICOLO 162.

Se la minaccia fatta con ordine o sotto condizione sia stata verbale, il colpevole sarà punito col primo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale.

I. *Se la minaccia . . . sia stata verbale* . . . La proposizione fatta *verbalmente* dev'ella contenere una minaccia di misfatto. Se contenga quella o di un delitto o di una contravvenzione, diviene estranea a questo capitolo.

II. *Se la minaccia . . . . verbale . . . . fatta con ordine o sotto condizione*. . . . Alla minaccia *verbale* è essenziale l' aggiunto di un ordine o di una condizione. Ove questo manchi, manca la specie del *delitto* ch' è l'oggetto di questo articolo. Aliene simili nude minacce dallo spirito d' interesse, la legge è paga di riguardarle come un prodotto di vivacità o d' irriflessione; e (quando soprattutto sieno distaccate da ogni altro reato) di non con-

contemplarle che sotto il rapporto di semplice polizia (1).

III. *Il colpevole sarà punito col primo grado di prigionia* . . . La minaccia *verbale* non ha sempre, come già notai, un carattere di perversità di animo e di premeditazione. La minaccia verbale non giunge ad atterrire l'uomo pacifico così profondamente come la scritta. Quegli che minaccia colle sole parole, è meno insidioso. È cosa più agevole il mettersi in guardia contra di esso.

Questi sono i motivi che hanno abbassato la pena fino al primo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale.

IV. Elementi del *delitto*.

1.° Proposizione che contenga minaccia verbale.

2.° Proposizione che contenga minaccia di misfatto.

3.° Proposizione che contenga un ordine od una condizione.

(1) Vedi l'*Art.* 462 n.° 5.°

ARTICOLO 163.

Ne' casi preveduti ne' due precedenti articoli (1) *il colpevole sarà in oltre sottoposto alla malleveria, all' obbligo o alla cauzione.*

I. È questa una provvida misura diretta spezialmente a garantire la sicurezza e la proprietà della persona minacciata.

II. *Sarà sottoposto alla malleveria* . . . Cotesta malleveria ha de' caratteri essenzialmente differenti dall' obbligo o dalla cauzione.

Non incresca di riscontrare gli *Art.* 29, 31, 32, 33, 43.

TI-

(1) Fu trattata non ha guari tempo nella Corte suprema di giustizia di Napoli una causa riguardante alcune minacce. La prima quistione elevata fu di sapere se *esisteva* la proposizione minacciosa. A dilucidare la cosa fu rammentata la sentenza di Paolo riportata nella L. 4. D. *Si cui plus, quam per legem Falcidiam* . . . *Haec autem satisdatio locum habet*, *si* justa caussa *esse videbitur. Nam iniquum erat omnino* caveri, *nondum illata controversia litis. Quum possint ei* lusoriae minae *fieri. Ideoque* eam rem *Praetor ad* cognitionem suam *revocat*. Questa giudiziosa osservazione fu dalla Corte suprema ben accolta. Io ho stimato indicarla, potendo talvolta essere utile alla giustizia.

TITOLO IV.

De' reati contro l' amministrazione della giustizia e le altre pubbliche amministrazioni.

CAPITOLO I.

Della usurpazione della pubblica autorità e de' mezzi de' quali essa si serve.

SEZIONE I.

Delle usurpazioni di titoli e funzioni.

ARTICOLO 164.

Chiunque senza titolo si sarà intromesso in funzioni pubbliche, sieno civili, sieno militari; esercitandone gli atti, verrà punito col secondo al terzo grado di prigionia; salve le pene maggiori per gli eccessi che abbia potuto commettere; e senza pregiudizio della pena di falso, se l'atto ne porti seco il carattere, e salve parimente le disposizioni degli art. 127 e 128.

I.

I. *Chiunque senza titolo . . .* Quell'atto che serve a stabilire qualche diritto o qualche qualità, in generale chiamasi *titolo.*

II. *Si sarà intromesso in funzioni pubbliche . . . esercitandone gli atti . . .* L' esercizio degli *atti* è in questa specie un requisito assoluto. Senza di esso il *delitto* di cui è parola, non esiste.

III. *In funzioni pubbliche . . . civili . . .* Viene a dire, in funzioni o giudiziarie o amministrative; in quelle per esempio, di giudice, di supplente, di usciere, di sindaco, di decurione . . . .

IV. *Verrà punito col secondo al terzo grado di prigionia . . .* La pena risponde all' oggetto. Il colpevole mentisce un carattere publico; usurpa i poteri della legge; attenta sulla dignità di essa; viola i dettami della buona fede, e le regole dell' ordine tanto essenziali al ben essere sociale.

V. *Salve le pene maggiori . . .* La pena scritta colpisce il solo fatto di aver mentito funzioni publiche, e di averne esercitato gli atti.

VI.

VI. *Senza pregiudizio della pena di falso* . . . Quando per esempio, siasi adoperato un falso atto di nomina, onde mostrarsi rivestito di poteri legittimi . . .

VII. *Salve parimente* . . . La specie contemplata nell' *Art.* 127 ha i suoi particolari estremi. Ella non soffre alterazione alcuna per l' articolo attuale.

ARTICOLO 165.

Ogni persona che avrà pubblicamente portato una divisa, una decorazione o un uniforme che non le apparteneva, o si sarà arrogato titoli di collazione regia, sarà punito col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

I. *Ogni persona* . . . Ella mentisce una ricompensa che la legge non le ha decretata. Abbassa il valore degli onori. Attacca quello spirito di saggezza; che ne regge le distribuzioni. Confonde l' attività coll' ozio, i servizj coi danni; il merito co'l demerito; la virtù co'l vizio. Pecca in fine di rispetto al Governo ed al publico (1).

(1) Bisogna tenere in pregio gli onori, ma non mentirli

II. È precisa la differenza tra i due articoli di questa sezione. L'*Art.* 164 riguarda colui che senza titolo s' intrometta in funzioni publiche, e n' eserciti gli atti or più, or meno, ma sempre interessanti. L'*Art.* 165 parla di colui che senza esserne autorizzato porti divise, decorazioni, uniformi che non gli appartengano, o si arroghi titoli di regia collazione. Nel primo importante caso la pena è del secondo al terzo grado di prigionia. Nell'altro (certamente di minore importanza) non è che del primo al secondo. La pena è gradata, proporzionata e ricondotta a quelle regole di moderazione, che il vecchio dritto perdea talvolta di vista. *Qui se* (era scritto nella L. 27 D. ad L. Corneliam de falsis) *pro milite gessit, vel illicitis insignibus usus est, pro admissi qualitate*, gravissime *puniendus est.*

SE-

---

tirli giammai. La diritta ragione (dicea Seneca) la saggezza, la virtù, lo spirito giusto non è egli un vero onore? Il ben pensare; l' aver de' sentimenti non volgari; il travagliare alla utilità publica; l'acquistare de' dritti indubitati alla stima del Re e dello Stato, non è ancor egli una decorazione lusinghiera?

SEZIONE II.

Degli ostacoli al libero esercizio degli altrui dritti.

ARTICOLO 166.

Chiunque con vie di fatto o minacce impedisca altrui l' esercizio de' proprj dritti garentiti dalla legge, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: salve le pene maggiori, quante volte il fatto o la minaccia degeneri in reati maggiori.

I. *Chiunque con vie di fatto o minacce* . . . Quistione. Di qual natura debbonó esser tali *minacce*, onde darsi luogo alla pena?

II. La legge fa uso dell' ampia espressione *minacce*. Comprende dunque le minacce di qualunque natura; sieno scritte, sieno verbali; sieno di misfatto, sieno di delitto; sieno quelle di cui è parola negli *Art.* 161 e 162; sieno l'altre indicate nell'*Art.* 462 n.° 5.° Se non che, quando le minacce sieno tali che meritino pe'l loro carattere una pena maggiore del primo al secondo grado di prigio-

 nia,

nia, questa pena maggiore debb' essere applicata.

III. Cotesta spiegazione è garantita da quella riserva che si legge nel testo. *Salve le pene maggiori, quante volte la miaccia degeneri in reati maggiori.* Riserva che chiaro dimostra che la regola dettata nella prima parte dell'articolo, riguardi benanche quella specie di minacce non *degenerate* in reati maggiori (1).

IV. *Chiunque . . . impedisca altrui l'esercizio de' proprj dritti . . .* Il dritto garentito dalla legge, è una proprietà sacra. L' impedirne l' esercizio, non è che violarla.

V. Elementi del *delitto*.

1.° Dritto garentito dalla legge.

2.° Esercizio impeditone con vie di fatto o minacce.

3.° Minacce di qualunque natura; tali però, che costituiscano o un delitto o una contravvenzione.

VI.

(1) Vedi l'*Art.* 174, 197, 222, 301 n.° 3.°

VI. Non è inutile l' avvertire che il giudice dee por mente alla specie della minaccia, ed alle circostanze che l' accompagnano, onde scorgere se l' *impedito esercizio de' dritti* sia per verità l'effetto di quella, oppure di altra cagione.

ARTICOLO 167.

Qualunque corruzione impiegata per ottenere o distornare i liberi suffragj de' rappresentanti de' comuni, e qualunque frode commessa nello squittinio de' suffragj medesimi per ufizj o cariche che ne dipendono, sarà punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e colla interdizione a tempo della carica o ufizio di cui si è abusato, o pel di cui conseguimento si è impiegata la corruzione, o commessa la frode.

Il danaro forse pagato, e i doni forse ricevuti, saranno restituiti al doppio, e versati nella cassa delle ammende.

I. *Qualunque corruzione . . .* La proposizione è complessa. Riguarda tanto colui che impiega cotesti mezzi immorali, quanto colui che scientemente e volontariamente vi cede.

II.

II. *Per ottenere o distornare i liberi suffragj* . . . La disposizione è precisamente limitata a' suffragj de' *rappresentanti de' comuni*, *ed al frodolente squittinio de' suffragj medesimi per uffizj o cariche che ne dipendono*. Convien tener fermo. L'applicarla ad altri casi non mentovati, non sarebbe che violarla.

III. *Qualunque frode commessa nello squittinio de' suffragj*. . . Il *suffragio*, ossia la espressione libera della opinione, è una proprietà di colui che lo dà, di colui che lo riceve. Il frodarlo, vale lo stesso che profanare un de' più belli e più preziosi diritti (1).

IV. *Sarà punita col primo al secondo grado*

(1) Simili odiosi attentati debbono rigorosamente punirsi. Ma dee' pur temersi che non si apra una via troppo facile a delle ricerche *tarde* ed *audaci* su di fatti che dopo terminate le operazioni e distrutto lo squittinio, *rimangono senza vestigio*. La pretensione rigettata; l'ambizione umiliata; l'amor proprio toccato nell' elemento il più sensibile; l' attrito dell' interesse; la speranza sempre rinascente nell'uomo d'intrigo, son de' germi attivi e fecondi, onde azzardare delle accuse sovente frustranee, sempre perigliose; e turbare la pace dell' onesto cittadino.

do di prigionia o confino, *e colla interdizione a tempo* . . . Si è profanata l'urna sacra; si è vilipeso il proprio carattere; si è abusato della fiducia publica; si sono violati i diritti altrui? Sia severamente punito il colpevole; e gli sia tolto preeisamente l'esercizio della carica per un tempo bastante alla espiazione di azioni così deturpanti (2).

V. *Il danaro . . . i doni . . . saranno restituiti al doppio* . . . Questa misura è un giudizioso supplimento alla pena dovuta allo spirito di corruzione e di venalità, che ha diretto i colpevoli.

SE-

(2) Vedi gli *Art.* 27 e 28.

SEZIONE III.

Dell' uso privato de' mezzi della pubblica autorità.

ARTICOLO 168.

Chiunque senza oggetto di furto o di recar danno per ingiuria, ma solamente per l' esercizio di un preteso dritto obblighi altri al pagamento di un debito o alla soddisfazione di una obbligazione qualunque, o disturbi un altrui possesso, demolisca fabbricati, devii acque, e simili, è punito col primo al secondo grndo di prigionia; salve le pene maggiori in caso di un reato per se stesso maggiore.

I. *Obbligare* altri al pagamento di un debito comunque giusto; al rendimento di un pegno; alla consegna di uu foglio . . . è un usurpare gli attributi dell' autorità publica; è un rendere giustizia sulla cosa propria; è un gittare degli elementi di disordine abituale nella società che senza ordine non esiste; è in una parola, usare l'odioso mezzo della violenza. Io non saprei meglio illustrare questa disposizione, che trascrivendo il famoso decreto ripor-

tato

tato nella *L. 7. D. ad L. Juliam de vi privata*.

Optimum est, ut si quas putes te habere petitiones, actionibus experiaris. Interim ille in possessione debet morari; tu petitor es. Et cum Marcianus diceret: *vim nullam feci.* Caesar dixit; *tu vim putas esse solum si homines vulnerentur? Vis est et tunc, quoties quis id, quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit.*

ARTICOLO 169.

Chiunque senza ordine delle autorità costituite, e fuori de' casi ne' quali la legge autorizza i privati all'arresto degl'incolpati, arresti, detenga o sequestri qualsisia persona, o presti il luogo per eseguire un tale arresto o sequestro, sarà punito del primo grado de' ferri nel presidio.

I. *Chiunque* . . . La legge; l'ordine di un'autorità competente; la sorpresa in un misfatto o delitto; la necessità attuale di una difesa legittima, attribuisce il dritto di arrestare una persona. Fuori di tali casi, l'arresto non è che un atto arbitrario; una violenza; un misfatto. E veramente non potrebbe non caratterizzasi per tale un'azione, colla quale si viola

viola l' altrui dritto il più prezioso; e si espone il cittadino a de' perigli e a de' danni di difficilissima riparazione.

II. *Chiunque. . . arresti, detenga o sequestri qualsisia persona . . .* La legge non vuol precisamente riguardare la cagione dell'*arresto*, della *detenzione* o del *sequestro*. Ella si limita all'atto arbitrario abbastanza da per se stesso odioso. La cagione più o meno operosa, più o meno improba che lo abbia prodotto, non è che l' oggetto delle sagge considerazioni del giudice nella latitudine del grado penale.

III. *Chiunque . . . presti il luogo per eseguire un tale arresto . . .* Il prestare scientemente e volontariamente il luogo, onde ritenere una persona arrestata, non è che associarsi all' atto arbitrario, e divenirne complice.

IV. Avverto che la complicità è stata in questo caso *per ministero della legge* sublimata a quella di prima classe, e punita colla stessa pena stabilita contro la reità principale. È dessa una eccezione delle regole generali segnate negli *Art.* 74 e 75 ne' n. 3.° e 4.°

V. Avverto del pari, anzi ripeto di buon grado, che il voto della legge è adempito quan-

quando non men colui che arresta, che colui che appresta il luogo, è punito colla pena della *stessa specie*. Ritenuta essenzialmente la specie, può il giudice colpire con una pena più lunga l'uno o l'altro de' coagenti, secondo il concorso, il valore e la influenza delle circostanze (1).

VI. Avverto in fine, che qui non trattasi se non degli attentati alla libertà individuale commessi da mano privata. Gli arresti illegali commessi da' funzionarj publici, sono il soggetto di altre disposizioni.

VII. Quistione. L'uomo privato che *arresta* un individuo, contro di cui esiste già un mandato legittimo *diretto alla forza publica*, è colpevole di *arresto arbitrario*?

VIII. Il *mandato di arresto* nella ipotesi, è diretto precisamente alla forza publica. Essa soltanto è autorizzata ad eseguirlo. Ognun altro è senza poteri. Se è senza poteri, agisce arbitrariamente.

Esi-

(1) Vedi la quistione elevata sull'*Art.* 9 §. V, e l'altra su gli *Art.* 74 e 75 §. XXXIII.

Esiste, è vero, un *ordine* dell'autorità costituita. Ma è diretto, come io già diceva, alla forza publica. Per rapporto al privato, quest' ordine è legalmente inesistente. Il che pur si traduce, ch' egli agisce senza ordine, ossia arbitrariamente.

Il privato non si cangia in uomo publico che con una facoltà legalmente comunicatagli. Nella specie, non ha egli avuto cotesta comunicazione. È rimasto dunque nel suo nudo essere di privato. Ma un privato che arresta, è colpevole di atto arbitrario.

Per ultimo la proposizione contraria aprirebbe un adito odioso ad errori affettati; ad un zelo mascherato; a vendette, a reazioni, a violenze; e progressivamente ai più gravi sconci sociali.

IX. Sembrerebbe quindi che un privato il quale agisce in tal guisa, sia colpevole del misfatto in questo articolo contemplato. Salvo al giudice il tenere un convenevole conto della preesistenza del *mandato* entro la latitudine del grado penale.

AR-

ARTICOLO 170.

La pena del misfatto preveduto nell' articolo precedente sarà del secondo al terzo grado de' ferri parimente nel presidio in ciascuno de' tre casi seguenti:

1.° *se la detenzione o il sequestro sia durato per più di venti giorni:*

2.° *se l' arresto sia stato eseguito con falsa divisa, sotto un nome falso, o con falso ordine di un' autorità pubblica:*

3.° *se l' individuo arrestato, detenuto o sequestrato sia stato offeso nella persona o minacciato di morte.*

I. *Se la detenzione o il sequestro sia durato per più di venti giorni...* La intenzione è più perversa; il danno è più esteso e più sensibile; l' ordine publico è più gravemente offeso. Era a buon diritto reclamata una punizione più severa.

II. *Se l' arresto sia stato eseguito con falsa divisa, sotto un nome falso, o con falso ordine di un' autorità pubblica...* Quistione. Per dar luogo alla pena del secondo al terzo grado de' ferri, segnata in questo articolo, basta che l' arresto sia stato eseguito o *con falsa divisa, o sotto un nome falso,* o

con falso ordine di un' autorità publica; oppure è necessario che l' elemento della *falsa divisa* sia accompagnato o *da un nome falso* o *da un falso ordine di un' autorità publica*?

III. È grato di sciorre la quistione con delle norme dettate dalla suprema Corte di giustizia di Napoli in una specie analoga. Ella osservò in proposito che la sola falsa divisa, il solo falso nome, il solo falso ordine di un'autorità publica, adoperato singolarmente come mezzo ond'eseguire l'arresto, non è sufficiente per virtù della indicata disposizione legale a produrre l' accrescimento della pena. La legge nell' uso della falsa divisa (base della sanzione) ha richiesto simultaneamente o l' uso del falso nome di un' autorità publica, o l' uso di un falso ordine di un' autorità publica.

Osservò che se la legge si fosse accontentata di una sola delle tre circostanze, avrebbe apposto la particella *o* anche alla seconda circostanza; ed in sostegno della sua proposizione trasse degli esempi dagli *Art.* 145 e 147 dell' abolito *codice penale*, ed analizzò la locuzione che in tali articoli si scorge.

Osservò che delle due circostanze aggravanti, cioè della falsa divisa con falso ordine, o con falso nome dell' autorità publica, ne for-

forma il Legislatore un caso solo (come appare dalla prima parte dell' articolo); segno evidente che abbia egli voluto, che ambe le circostanze debbano copulativamente concorrere, onde darsi luogo all' accrescimento della pena : altrimenti non già tre, ma ben più di tre sarebbero stati i casi da lui noverati per l' aggravamento della pena. Ciò che direttamente si oppone alla lettera del citato articolo.

IV. In conseguenza di tali osservazioni fu annullata la decisione che nel contrario senso era stata profferita dalla gran Corte criminale di. . .; e fu rinviata la causa alla gran Corte criminale di Avellino (1). Questa si è conformata ai dettami della Corte suprema.

V. *Se l' individuo arrestato . . . . sia stato offeso nella persona o minacciato di morte. . .* Per dar luogo alla sanzione penale basta una offesa qualunque sulla persona. La legge non s' interessa della qualità più o meno considerevole della offesa. Ella ne lascia l' esame

 e 'l

(1) Decisione della suprema Corte di giustizia di Napoli de' 20 gennajo 1819.

e 'l giudizio alla prudenza del magistrato nell' ampiezza del grado penale; ammenocchè la offesa medesima non costituisca un misfatto. In questo caso è più grave la pena; e dalla mano della legge è tassativamente segnata (2).

IV. Noto che l' arresto arbitrario, la detenzione, il sequestro può essere qualificato o da una, o da due, o simultaneamente da tutte le circostanze esposte nell' articolo. Questa interessante varietà ha consigliato la estenzione della pena dal secondo al terzo grado.

ARTICOLO 171.

Se concorrendo nell' arresto o nel sequestro uno de' caratteri espressi nell' articolo precedente, le offese sien del genere di quelle che costituiscono un misfatto, o sieno state eseguite con tormenti di corpo, la pena sarà quella dal quarto grado de' ferri.

I. L' *arresto arbitrario* è un misfatto punibile per l' *Art.* 169 co 'l primo grado de' ferri nel presidio. Se il misfatto venga aggravato dalle

(2) Vedi l' articolo seguente.

dalle imponenti circostanze noverate nell'*Art.* 170, la sua pena dal primo è elevata al secondo o terzo grado de' ferri parimente nel presidio. Quando poi concorrano nel caso o tormenti di corpo, o altre offese del genere di quelle che costituiscono un misfatto, la legge non vede nel colpevole che un cuore pressocchè interamente corrotto; che un essere degno della diffidenza quasi perpetua del corpo civile. Scrive quindi contro di lui la pena del grado estremo de' ferri.

ARTICOLO 172.

La pena dell' arresto, detenzione o sequestro illegale della persona sarà ridotta al terzo grado di prigionia, se il colpevole, pria di aprirsi un procedimento, abbia renduto la libertà alla persona arrestata, detenuta o sequestrata, prima del terzo giorno compiuto dopo quello dell' arresto, della detenzione o del sequestro; purchè in questo frattempo il colpevole non abbia conseguito l' intento per cui sia stata la persona arrestata, detenuta o sequestrata: salve anche le pene maggiori pe' misfatti commessi in questo tempo.

I. *La pena dell' arresto, detenzione o sequestro illegale della persona sarà ridotta al terzo grado di prigionia.* . . Fisso il Legislatore in quelle idee di moderazione che formano il suo sistema, e che conciliano ed assoggettano tutt' i cuori, invita il colpevole a retrocedere dopo il primo passo; lo addirizza smarrito; gli appalesa il mezzo di salvarsi; ed al momento stesso che scorge in lui un pentimento, abbandona il rigore e permuta la pena. Ei vuol supporre eminentemente che l'azione (altronde già aborrita) non sia stata che il risultamento di una irriflessione, anzicchè di odio, di vendetta e di fredde combinazioni.

II. Si noti bene. La graziosa riduzione della pena ha luogo limitatamente nel caso preciso dell' arresto, della detenzione o del sequestro illegale della persona; val dire, nel caso dell' *Art.* 169. Che se nel misfatto contemplato in tale articolo concorrano le circostanze additate ne' n. 2.° e 3.° dell' *Art.* 170, o quelle scritte nell' *Art.* 171, è estranea la riduzione della pena, quantunque il detenuto sia stato posto in libertà nel tempo e modo stabilito dalla legge. La ragione è chiara. In questi casi la minaccia di morte è profferita; la offesa sulla persona è eseguita; la tortura di cor-

corpo è consumata, la qualifica dell' arresto è compiuta. E non sarebbe egli strano il solo concepire che l' uomo privato che arresta arbitrariamente un cittadino; che lo arresta con falsa divisa, sotto un nome falso o con falso ordine; che lo minaccia di morte; che gli reca delle offese personali; che lo affligge con tormenti di corpo, sia dispensato dalla pena scritta, e punito con una pena semplicemente emendativa, sol perchè pria di venti giorni abbia egli renduto la libertà al detenuto?

III. Si noti altresì che la indulgenza legale non ha luogo, se, quando il colpevole renda la libertà alla persona arrestata, si trovi già aperto contro di lui un procedimento. Neppure ha luogo, se, quantunque non si trovi aperto un procedimento, sia già passato il terzo giorno compiuto dopo quello dell' arresto, della detenzione o del sequestro.

IV. Quistione. Se il colpevole in vece di rendere entro tre giorni la libertà all' arrestato, lo consegni in questo termine nella prigione publica alla disposizione del magistrato, ha luogo la riduzione della pena?

V. Considerando (disse in una specie analoga la già Corte di cassazione di Napoli)

poli) che la ulteriore *detenzione* nella prigione non è più nel pretto senso della legge, detenzione operata da un particolare.

Considerando che dal momento della consegna alle forze publiche, non è più il particolare che detiene.

Considerando in conseguenza che viene nel caso, in disame, a mancare il requisito della continuata detenzione oltre l' indicato termine per opera del particolare.

VI. Ha luogo la riduzione della pena.

VII. *Purchè in questo frattempo il colpevole non abbia conseguito l' intento* . . . . Novità veramente giudiziosa e scritta dalla saggezza e dalla esperienza. Offro degli esempi. Tizio arresta un suo debitore per obbligarlo al pagamento del debito. Il debitore paga. L' autore dell' arresto (compiuta già la sua brama) lo mette in libertà. Pietro arresta un individuo, perchè gli restituisca un pegno; gli renda una scrittura; formi a pro di lui un atto qualunque. Il pegno è restituito; la scrittura è consegnata; l' atto è formato; l' oggetto è ottenuto: la persona arrestata è messa in libertà. Il lettore vede bene che il rendere la libertà all' arrestato non è già l' effetto di un' avversione al misfatto; di un pentimento vir-

virtuoso: ma è il vero risultamento dell'intento già conseguito; ossia della malvagità già consumata. In tali casi giustamente cessa la indulgente eccezione; e rientra nel suo impero la regola.

CAPITOLO II.

Degli oltraggi e violenze contro la persona de' depositarj dell' autorità e della forza pubblica.

ARTICOLO 173.

Chiunque con violenza o minacce costringa un ufiziale pubblico, un agente o incaricato di un' amministrazione pubblica a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo ufizio, sarà punito colla rilegazione.

Quando la gravezza del caso lo esiga, la pena potrà anche ascendere alla reclusione; salve sempre le pene maggiori ne' casi particolari indicati dalla legge.

I. *Chiunque con violenza* . . . La *violenza* di cui è parola, non dee confondersi colla *violenza publica*. I caratteri che costituiscono questa interessante qualità sono precisamente determinati nell'*Art.* 147. Più. Quando il Legislatore, nel corso di questo capitolo, ah

ha voluto prendere in vista la violenza publica, ne ha fatto una menzione particolare (1).

II. *Chiunque . . . con minacce . . .* Riproduco qui le stesse idee rapidamente notate su gli *Art.* 161, 162 e 166; ed aggiungo solo che le minacce *prese nel senso generale*, non sono che delle proposizioni dirette a far conoscere ed a far temere il male che ad alcuno si prepara.

III. *Quando la gravezza del caso lo esiga . . .* La *gravezza* del caso è determinata dall' assieme delle sue circostanze. È desso più grave, per un esempio, se più imponenti sieno le minacce; più sensibile sia la violenza; più interessante l' atto estorto. La legge non ha voluto pronunziarsi precisamente. Ella si è abbandonata alla saggezza de'suoi magistrati; dando loro in questa occasione nuovi tratti della più onorevole fiducia.

AR-

(1) Si consultino gli *Art.* 178 e 181.

ARTICOLO 174.

Le ingiurie e le minacce contro un magistrato dell' ordine amministrativo o giudiziario, commesse in atto che esercita le sue funzioni, o per occasione di questo esercizio, son punite col secondo al terzo grado di prigionia o confino: salvi i casi in cui le minacce portassero per loro stesse a pene maggiori.

Se le ingiurie o minacce hanno avuto luogo nella udienza pubblica di una Corte o tribunale, la pena sarà quella della reclusione.

I. Il magistrato ubbidisce alla legge. Il popolo obbedisce al magistrato. È questo un omaggio all' ordine publico.

Le funzioni ch' ei esercita, sono utilissime alla cosa publica. La utilità publica è un grande titolo al rispetto de' cittadini (1).

L' amministrazione della giustizia debb'essere libera, dignitosa, tranquilla. Se ad idee così

---

(1) Il magistrato sarà altamente rispettato, quando egli rispetti se stesso. Comanderà con successo agli altri, quando pria comandi a se medesimo.

così rette, si sostituiscano quelle dell' oltraggio, della minaccia, della violenza sull' uomo publico, l' amministrazione è attaccata nella sua esistenza. Attaccata l' amministrazione, è attaccata la legge medesima. *Quantum est enim jus in civitate esse, nisi sint qui jura regere possint* (2)?

II. *Le ingiurie* . . . È *ingiuria* non solamente la offesa espressa con parole, ma anche quella indicata con gesti. I gesti sono ancor essi interpetri delle idee. La impressione che fanno nell' animo altrui, non è sovente meno sensibile di quella delle parole medesime (3).

III. *In atto che esercita le sue funzioni*. . . Sono elleno una emanazione dell' autorità sovrana.

IV. *Per occasione di questo esercizio* . . . La ingiuria, la minaccia, la violenza che si fa al magistrato per occasione dell' esercizio delle sue funzioni, è identica a quella che gli si

(2) Pomponio.
(3) Vedi l'*Art.* 365.

si fa nell' esercizio delle funzioni medesime. È la funzione che si odia; è l' uomo publico che si oltraggia in entrambi i casi. Questo reato paralizza l' esercizio dell' autorità; attacca la forza morale de' magistrati; ed inspira loro un grande scoraggimento in quelle occasioni precisamente, in cui il dovere gli obblighi a far uso di una severità, che comunque sensibile al loro cuore, è comandata dalla legge.

V. *Se le ingiurie o minacce hanno avuto luogo nella udienza pubblica* . . . . È presa in considerazione la gerarchia politica. L' azione di cui è parola, cangia di specie. Non è offeso solamente il magistrato individuo, ma il corpo della magistratura; il santuario stesso della giustizia; il rispetto publico. È ben dettata una sanzione più severa (4).

VI. Ma gli oltraggi commessi anche fuori dell' esercizio delle proprie funzioni, non dovevano

(4) Non è a confondersi colla disposizione attuale quella che trovasi segnata nell'*Art.* 546 delle *leggi della procedura penale*. Basta avvicinare i due articoli; decomporli; paragonarli e nelle parti e nel tutto, per iscorgerne la diversità essenziale.

vano eglino esser puniti in rapporto al grado più o meno elevato che le persone tengono nella società ?

VII. Due risposte soddisfano compiutamente la dimanda. Se si prendeva in una considerazione tassativa e legale il grado della persona offesa, era ben convenevole che si prendesse in considerazione anche il grado dell'offensore. La idea apriva l'adito ad una scala penale nojosissima; ad una confusione contraria alla semplicità della legge; ad una progressione pressocchè all'infinito.

Rammento in secondo luogo, che nel sistema attuale la linea del grado penale è ben estesa. La giustizia trova tra i due termini un mezzo sufficiente onde bilanciare, proporzionare e distribuire le pene degli oltraggi privati a norma delle considerazioni dovute alla persona che oltraggia, ad a quella ch'è oltraggiata.

VIII. Quistione. È applicabile la pena segnata nella prima parte di questo articolo, se il magistrato oltraggiato non sia nel momento del reato rivestito della sua divisa ?

IX. La legge non esige questa circostanza. Quan-

Quando non la esige la legge, non può esigerla il giudice.

Il magistrato dev' essere ugualmente rispettato nell' intero esercizio di tutte le sue funzioni, sia sotto il rapporto che la legge gli accorda co 'l publico, quando rivestito de' segni distintivi del suo stato egli assiste a delle assemblee uffiziali; sia sotto il rapporto che le funzioni medesime gli accordano cogl' individui, o nell' interno del suo domicilio. Esercita egli le funzioni del suo impiego nell' un caso e nell' altro. Concedergli de' riguardi nell' uno, e non nell' altro caso è un' assurda disuguaglianza.

Quando il funzionario non è circondato dalla forza publica, nè da quella pompa esteriore che impone rispetto, è egli più esposto alle violenze di coloro co' quali i doveri dell' impiego l' obbligano a corrispondere. Nel momento del periglio e del maggior bisogno, la legge gli negherà la sua più particolare protezione?

I doveri che il *magistrato* esegue nell'interno di un gabinetto, sono ancor essi doveri di giustizia. Ancor essi hanno luogo nell' esercizio di una parte delle funzioni. Sarebbe ben duro il contendere questa verità, specialmente se, per trarre un esempio, voglia porsi mente agli attributi de' giudici istruttori.

X.

X. Io quindi porterei una opinione affermativa, precisamente quando l' imputato abbia già conosciuto la qualità del funzionario in esercizio (5).

ARTICOLO 175.

Le percosse e le ferite commesse in persona di un magistrato dell' ordine amministrativo o giudiziario nell' esercizio delle sue funzioni, o per occasione di questo esercizio, saran punite col primo grado de' ferri. Se però le stesse percosse o ferite in persone di privati fossero punibili col primo grado de' ferri, o con pena maggiore, in tal caso si applicherà sempre un grado maggiore di pena.

I. La *percossa* o *ferita lieve* è per l' *Art.* 361 punita con lievi pene correzionali. La *percossa* o *ferita grave* è per l' *Art.* 356 punita con pene anche correzionali; ma proporzionatamente più severe. Queste stesse *percosse* o *ferite* in persona di un magistrato e ne' termini

(5) Decisione della Corte di cassazione di Francia de' 26 marzo 1813.

ni di questo articolo, son punite co 'l primo grado de' ferri. È cangiata la specie dell' azione. È cangiata in conseguenza anche la specie della pena. Una offesa la più scandalosa ed ardita contro i depositarj dell' autorità e della legge, non poteva diversamente punirsi. Una pena più debole non adempiva all' oggetto.

II. È osservabile di essersi omessa la distinzione segnata nel precedente articolo; se la offesa cioè abbia avuto luogo nell' udienza publica di una Corte o Tribunole. La ragion della omissione è evidente. La specie di pena molto più grave e l' ampiezza del grado, mette il giudice nello stato di poter proporzionare il castigo secondo la differenza de' due casi.

III. *Se però le stesse percosse o ferite....* Le *percosse* o *ferite gravi* commesse con armi da fuoco o con qualunque arma propria su di un privato, sono per l' *Art.* 357 punite co 'l primo grado de' ferri. Queste violenze medesime commesse su di un magistrato in esercizio, o per occasione dell' esercizio delle sue funzioni, sono punite co 'l secondo grado de' ferri. L' accrescimento della pena riposa sulle basi dianzi indicate.

ARTICOLO 176.

Se i misfatti o delitti mentovati ne' due articoli precedenti si commettano in persona di un agente ministeriale, di un individuo qualunque legittimamente incaricato di un pubblico servizio, o in persona di un condottiere della forza pubblica, il colpevole sarà punito colla pena ordinaria del misfatto o delitto commesso: ma questa non verrà mai applicata nel minimo del grado.

I. *Se i misfatti o delitti . . .* Val dire, le le ingiurie, le minacce, le percosse, le ferite.

II. *In persona di un agente ministeriale. . .* Quistione. Un usciere esce di sua casa per adempiere ed affari privati ed affari del suo ministero. È oltraggiato cammin facendo. L'oltraggio è *nell' esercizio delle sue funzioni?*

III. L' *esercizio delle funzioni* è la base della disposizione contenuta in questo articolo. Cotesto esercizio perchè legalmente esista, dev' essere abbastanza manifesto. Sarebbe manifesto, per esempio, se l' usciere accompagnasse pe 'l destino qualche arrestato o condannato; se marciasse o co 'l tribunale cui è attac-

taccato, o con qualche membro di esso per oggetto di servizio.

S' ei però dovesse notificare qualche atto del suo ministero, le sue funzioni, tutt' ora ignote, non comincerebbero già al momento che sorte di casa; ma al momento che arriva al domicilio delle parti, alle quali deve far la notifica.

IV. Fecondando con senno queste idee, può ne' casi particolari agevolmente risolversi il dubbio proposto.

V. *Questa pena non verrà mai applicata nel minimo del grado . . .* Trattasi d' individui che per la natura delle loro funzioni, sono più esposti a simili oltraggi. Qualunque sia il loro rango, non cessano di essere ancor essi gli agenti della legge, gli esecutori della sua volontà. Il giudice nella estensione del grado penale deve severamente estimare circostanze cotanto interessanti.

ARTICOLO 177.

Se le ferite o percosse mentovate nell' art. 175 producano fra quaranta giorni la morte, il colpevole sarà punito colla morte.

I. *Se le ferite o percosse . . .* La disposizione è strettamente relativa alle ferite e percosse mentovate nell' *Art.* 175; a quelle cioè che sono commesse in persona di un magistrato nell' esercizio delle sue funzioni, o per occasione di questo esercizio. Ella non riguarda le percosse e ferite in persona di un agente ministeriale, di un incaricato di servizio pùblico, di un condottiere della forza publica. Per questa classe d' individui han luogo le regole generali; salvo a' giudici l' esercizio di un proporzionato rigore nella dimensione del grado penale.

II. *Se le ferite . . . producano fra quaranta giorni la morte, il colpevole sarà punito colla morte.* Per l' *Art.* 362 il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua fra quaranta giorni la morte, è punito qual omicida. L' omicida volontario per l'*Art.* 355 è punito co 'l quarto grado de' ferri. Questa pena nel caso attuale è portata alla morte. Giusta eccezione di rigore.

III. Quistione 1.ª Se la morte del magistrato non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena scritta discenderà di qualche grado?

IV.

IV. Nell' *Art.* 362 leggesi : *Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua fra quaranta giorni la morte per la natura di dette ferite o percosse, sarà punito qual omicida*. L' omicida volontario per l' *Art.* 355 è punito co 'l quarto grado de' ferri. Questa regola ha coll' *Art.* 177 sofferto una eccezion di rigore. La pena del quarto grado de' ferri è stata portata alla morte. Fin qui non v' ha disputa.

Nello stesso *Art.* 362, e precisamente nella seconda parte è scritto così : *Se la morte dell' offeso non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di uno o due gradi*. Questa regola non ha sofferto eccezione coll' *Art.* 177. Dunque nel caso che in esso è espresso, dee precisamente osservarsi.

Mi spiego più chiaramente. L' *Art.* 362 nelle due parti ond' è composto, presenta due regole ugualmente generali. La legge ha voluto modificar la prima regola con una eccezione di rigore, ed ha espresso precisamente i suoi voleri nell' *Art.* 177. Sulla seconda regola il Legislatore ha taciuto. Non ha dunque voluto eccezione alcuna. Non pronunziata la eccezione, la regola rimane nel suo vigore.

La trascritta regola mentovata nella seconda parte dell' *Art.* 362, non riguarda già la qualità della persona offesa, ma la cosa. Ella considera se la morte sia stato l' effetto delle ferite o percosse, oppure di qualche altra causa coagente. La considerazione che riguarda la cosa; la considerazione che riguarda la forza della cagion sull' effetto, è una considerazione comune alle ferite ed alla morte seguita, sia in persona di un magistrato, sia in persona di un privato.

V. A queste idee, qualunque ne sia il valore, contrappongo delle riflessioni. Nell' *Art.* 362 è fissata la regola che il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua fra quaranta giorni la morte per la natura di dette ferite o percosse, sia punito qual omicida; viene a dire co 'l quarto grado de' ferri. A questa regola si attacca nella seconda parte dell' articolo una modificazione; che la pena scritta cioè, discenda di uno o due gradi, se la morte dell' offeso non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta. Ha il Legislatore voluto una modificazione in quest' articolo; e l' ha nettamente espressa. Non l' ha voluta nell' *Art.* 177; ed ha taciuto.

La

La disposizione che l' *Art.* 362 divide in due parti ed in due distinti paragrafi, è convertita nell' *Art.* 177 in una disposizione sola. Quivi si dice che le ferite o percosse in persona de' magistrati, quando producano la morte fra quaranta giorni, sieno punite di morte. Il testo è chiaro. Dev' eseguirsi precisamente.

Avvi di più. Se la modificazione apposta nell' *Art.* 362 volesse rendersi comune all' *Art.* 177, dovrebbe aggiungersi a questo articolo una seconda parte, un secondo paragrafo. Ciò importa di aggiugnere un testo di legge; di sostituire la volontà privata a quella del Legislatore; di portare la saggezza del giudice al di là di quella della legge; in fine di obliare che il giudice non è che l' esecutore ed applicatore della legge.

VI. La discussione non è di lieve momento. Profitteremo de' lumi delle gran Corti criminali, e delle norme che nella loro saggezza detteranno le Corti supreme.

VII. Quistione 2.ª Se le ferite di cui è parola, producano la morte dopo i quaranta giorni, qual sarà la pena applicabile?

VIII. Il Legislatore (dicesi per un lato) stabilisce una eccezione di rigore nel *solo* ca-

so in cui la morte del magistrato segua fra quaranta giorni. Passato questo termine, cessa la eccezione; ed ha luogo la regola generale scritta nell' *Art.* 363. In conseguenza di questa regola, se la morte sia seguita dopo i quaranta giorni per sola natura delle ferite, l' omicida volontario sarà punito di uno o due gradi meno. Se la morte non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse, ma per cagion sopravvenuta, la pena discenderà di tre gradi.

IX. Opposizione per altro lato. Per l' *Art.* 175 le percosse e le ferite volontarie commesse in persona di un magistrato, sono punite co 'l primo grado de' ferri. Se però le stesse percosse o ferite in persona di privati fossero punibili co 'l primo grado de' ferri (come sarebbero quelle avvenute con armi da fuoco o con qualunque arma propria ne' termini dell' *Art.* 352) in tal caso la pena del primo grado de' ferri ascenderebbe a quella del secondo. Si tenga fermo a queste idee.

Se tali percosse o ferite producano la morte dopo i quaranta giorni, il colpevole è riputato omicida; ed è punito di uno o due gradi meno della pena scritta. Fin qui nulla a disputare.

Se

Se la morte dell' offeso non sia seguita per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa soprovvenuta, la pena dell' cmicidio volontario discenderà di tre gradi. Ma l'omicidio volontario per l' *Art.* 355 è punito co'l quarto grado de' ferri. La sua pena quindi non rimarrebbe che di un grado solo. Ciò potrebbe produrre il seguente sconcio. Le ferite volontarie rimaste nella semplice qualità di ferite, sarebbero per l' *Art.* 175 punite con due gradi di ferri. Le ferite stesse elevate al carattere di omicidio, sarebbero punite con un grado solo; val dire, l' omicidio che n' è seguito, in vece di accrescere diminuirebbe la pena.

X. A sciorre il nodo convien portare le attente vedute sull' *Art.* 175. Ivi è sanzionata la seguente proposizione. *Se . . . le percosse o ferite in persona di privati fosser punibili col primo grado de' ferri, o con pena maggiore, in tal caso si applicherà sempre un grado maggiore di pena.* Questa proposizione è chiara. Ella dovrebbe *sempre* aver luogo e nel caso delle ferite volontarie, e nel caso dell'omicidio volontario derivato da tali ferite. Ciò importa che se tali ferite volontarie risolute poi in omicidio in persona di un privato, son punibili con tre gradi meno di pena; commesse in

in persona di un magistrato, e risolute in omicidio di un magistrato, sieno punibili con due gradi meno di pena. Il diminuire qui di un grado i tre gradi, è appunto il dare quell'accrescimento di grado pronunziato inflessibilmente nell'*Art.* 175. Cotesta intelligenza concilia le idee; combina i due testi ne' loro risultamenti; favorisce la unità e la giustizia; ed evita gli assurdi.

XI. Anche su questo delicato oggetto debbono attendersi i lumi delle gran Corti criminali, ed i dettami delle Corti supreme.

ARTICOLO 178.

Ogni attacco o resistenza con violenza o per via di fatto, che non abbia però i caratteri di violenza pubblica, contro gli agenti ministeriali, contro gl' individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio, o contro gli agenti della forza pubblica, commesso in atto che alcun di essi agisce per la esecuzione di leggi o di ordini della pubblica autorità, se vien commesso da una o due persone, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; se vien commesso da tre o più persone, sarà punito col secondo al terzo grado della stessa pena di prigionia: salva alle

alle parti l' azione pe' danni ed interessi per la non eseguita esecuzione, contro coloro che avranno resistito.

I. Si è trattato delle ingiurie, minacce, percosse e ferite in persona de' magistrati, degli agenti ministeriali, degl' incaricati di un publico servizio, de' condottieri della forza publica nell' esercizio o per l' esercizio delle loro funzioni. Trattasi ora della resistenza alle disposizioni legittime, di cui tali agenti ed incaricati son portatori. Parlano essi ed operano in nome della legge che non potendo agire da per se stessa, delega loro una porzione de' suoi poteri. Rispondere alla loro voce con attacco, con resistenza, con vie di fatto, con violenza, non è che attaccare l'ordine, la legge, la giustizia stessa. Cosa gravemente nocevole alla società (1).

II. *Ogni attacco... se vien commesso...* V' ha de' caratteri legali che costituiscono siffatto *delitto*, e che sono le basi della distribu-

(1) *Nihil est enim exitiosius civitatibus, nihil tam contrarium juri et legibus, quam composita et constituta republica quidquam agi per vim.*
Cicerone.

buzione delle pene in questa materia. Essi sono i seguenti:

1.° Attacco o resistenza sia con violenza, sia per via di fatto contro gli agenti ministeriali, contro gl' individui incaricati di un publico servizio, contro gli agenti della forza publica.

2.° Attacco commesso in atto che dessi agiscono per la esecuzione o di leggi o di ordini della publica autorità.

3.° Attacco commesso da una o due persone.

4.° Se questo attacco (ed è il secondo caso dell' articolo) è commesso da tre o più persone, la pena del primo al secondo grado di prigionia passa a quella del secondo al terzo.

ARTICOLO 179.

Se ne' casi preveduti ne' due articoli precedenti vi ha chi impugni un' arma propria nell' atto dell' attacco o resistenza, o chi sia preso con un' arma propria, anche nascosta, nel luogo medesimo dell' attacco o resistenza, questi allora sarà punito colla reclusione.

I. *Se ne' casi preveduti ne' due articoli precedenti . . .* L' articolo attuale non riguarda, e non può riguardare l'*Art.* 177. A persuadersene

sene basta la sola lettura. L'articolo attuale è precisamente relativo ai due particolari casi contemplati nell' *Art.* 178, un de' quali parla dell' attacco commesso da una o due persone; l' altro di quello commesso da tre o più persone. Io dubito di qualche menda tipografica. In vece della locuzione vera, ovvia e corrispondente, *Se ne' due casi preveduti nell' articolo precedente*, scorgesi l' altra *se ne' casi preveduti ne' due articoli precedenti.*

II. *Se . . . vi ha chi impugni un' arma propria . . .* A costituire il misfatto contemplato nell' articolo, non basta che il colpevole rimanga convinto ch' egli era fornito di un'arma propria. È mestieri che desso o la impugni nell' atto dell' attacco o della resistenza; oppure che sia preso coll'arma nel luogo stesso dell' attacco. Gli elementi precisi di questo *misfatto* sono i seguenti:

1.° Attacco o resistenza ne' termini dell'*Art.* 178.

2.° Attacco commesso da una o due persone; oppure da tre o più persone.

3.° Impugnazione di un' arma propria (1) nell' atto dell'attacco o della resistenza; oppure sorpresa con quest' arma nel luogo stesso dell' attacco.

III.

(1) Le *armi proprie* sono con molto accorgimento definite nell'*Art.* 148.

III. *Questi allora . . .* Si combinino le parole *se vi ha chi impugni un' arma . . . chi sia preso con un' arma . . .* questi *allora sarà punito colla reclusione*; e vedrassi forse senz' alcun dubbio che come giace la specie, la pena di reclusione non comprende indifferentemente le persone corree dell' attacco o della resistenza, ma colpisce individualmente colui che ha impugnato l' arma, o che nel luogo medesimo dell' attacco o della resistenza è stato preso coll'arma.

ARTICOLO 180.

Quante volte nel corso de' reati preveduti ne' due articoli precedenti intervenga un altro reato, allora la pena dovuta all' attacco o alla resistenza si confronterà con quella dell' altro reato; e contro al colpevole verrà applicata la pena più grave, non mai però nel minimo del grado.

I. Questo articolo è dettato dallo spirito di una giusta analisi, e dalla più provvida economia delle pene. Illustro la proposizione con un caso pratico. Per uno de' delitti contemplati nell'*Art.* 178, la pena che segna la legge, è del secondo al terzo grado di prigionia. Pe'l misfatto mentovato nell' *Art.* 179, la pena

na è portata alla reclusione. Or diasi per ipotesi, che il colpevole nel corso dell'attacco o della resistenza commetta una percossa o una ferita punibile per l'*Art.* 358 co 'l primo grado de' ferri. Il giudice instituisce un paragone tra la prigionia, la reclusione, e 'l primo grado de' ferri; e pronunzia questa ultima pena come più grave. Egli però nel percorrere la linea del grado penale non dee perder di vista il concorso de' due reati. In contrario il secondo più grave reato sarebbe quasi la salvaguardia del primo.

ARTICOLO 181.

La resistenza o l' attacco preveduto nell' art. 178, se viene accompagnato da pubblica violenza, sarà punito col primo grado de' ferri.

I. La *violenza publica*, come già notai, è definita nell' *Art.* 147. Quando un reato è accompagnato da violenza publica, è punito per l'*Art.* 149 con un grado di più della pena stabilita contra il medesimo. Discendea da questa regola, che il primo caso contemplato nell'*Art.* 178, doveva esser punito (atteso il concorso della violenza publica) co 'l secondo al terzo grado di prigionia; ed il secon-

condo caso, co'l terzo grado di prigionia all'unico grado di relegazione. Ciò non di meno la legge, abbandonando le due specie intermedie di pene, cioè la relegazione e la reclusione, ha pronunziato la pena del primo grado de' ferri. È questa una eccezione di rigore dettata dal rispetto alla cosa publica, alla persona publica, alla forza publica, ed alla esecuzione delle leggi e degli ordini.

II. Dubbio. Perchè mai questo articolo contempla la sola resistenza o l'attacco preveduto nell'*Art.* 178, e non contempla anche la resistenza o l' attacco qualificato preveduto nell'*Art.* 179? Se nella resistenza, se nell'attacco v' ha chi impugni un' arme propria; v'ha chi sia con questa sorpreso; e vi concorra in fine la qualifica della publica violenza, qual mai per questo colpevole sarà la pena nel silenzio della legge?

III. Pare agevole la risposta. Nel caso dell'*Art.* 178 il Legislatore ha abbandonato le pene intermedie della relegazione e della reclusione; e si è dipartito dalle regole generali. È stato dunque nella necessità di annunziare la sua volontà con una disposizione particolare. Nel caso poi dell'*Art.* 179, le regole generali corrispondeano perfettamente alle intenzio-

zioni del Legislatore. Era quindi superfluo il farne novellamente menzione. Il caso dell'*Art.* 179 è punito colla reclusione. Ove concorra la qualifica della publica violenza, la pena per l'*Art.* 149 è accresciuta di un grado. Quindi la pena medesima passa da per se al primo grado de' ferri. Non è già che la legge abbia serbato silenzio ed omesso questo caso. Ella nelle sue regole generali si era pronunziata abbastanza.

Più. La publica violenza punita nella specie attuale co'l primo grado de' ferri, assorbe e'l reato e la pena di reclusione scritta nell'*Art.* 179. Questa seconda risposta è forse più analoga della prima.

ARTICOLO 182.

In caso di altri misfatti commessi nel corso del misfatto preveduto nell'articolo precedente, la pena di essi sarà accresciuta di un grado; e confrontata questa colla pena dovuta all'attacco o alla resistenza col carattere di violenza pubblica, si applicherà sempre la pena più grave.

I. Il misfatto preveduto nell' articolo precedente è la resistenza o l'attacco accompagnato da violenza publica. È punibile in con-

seguenza co 'l primo grado de' ferri. Se nel corso di questo misfatto si commettano altri misfatti, la pena contro di essi stabilita sarà accresciuta di un grado. Questa pena accresciuta di un grado, sarà paragonata con quella del primo grado de' ferri. Sarà quindi prescelta la più grave. Caso pratico. Mevio per un attacco qualificato da violenza publica, è debitore del primo grado de' ferri. Nel corso di questo attacco commette una ferita grave con arme da fuoco. La pena di questa ferita per l' *Art.* 357 è del primo grado de' ferri. Viene elevata al secondo grado per l'*Art.* 182. Fatto il paragone, il colpevole è punito con questa pena più grave (1).

ARTICOLO 183.

Non sarà pronunziata alcuna pena per lo fatto di resistenza o attacco mentovato negli art. 178 *e* 181 *contro coloro i quali, benchè abbian tentato di mettersi, o si sieno messi in azione, pure al primo avvertimento siensi*

(1) Vedi le osservazioni sull' *Art.* 59.

siensi ritirati dalla ulteriore esecuzione del reato: salve però le pene pe' reati che han potuto esser commessi, e salva ancora l' esecuzione dell' art. 157 pe' capi di comitiva. Nel caso della esenzione della pena, i colpevoli potranno esser sottoposti alla malleveria.

I. La legge neutralizza le sue stesse disposizioni. Un sentimento di umanità, e soprattutto una saggia previdenza n' è stata la guida (1).

II. *Non sarà pronunziata alcuna pena per lo solo fatto di resistenza ....* La legge oblia questo fatto solo. Ma punisce espressamente i reati particolari nel corso di esso commessi. La legge copre colla sua indulgenza il solo attacco semplice contemplato nell' *Art.* 178, e l'attacco qualificato contemplato nell' *Art.* 181. Ma se nell' attacco o semplice o qualificato dalla publica violenza vi abbia chi impugni un' arma propria, oppure chi sia preso nel luogo medesimo dell' attacco con un'arma propria conformemente all' *Art.* 179, il caso diviene estraneo alla indulgenza legale. Ella è

 con-

(1) Vedi le osservazioni su gli *Art.* 137, 138 e 156.

conceduta precisamente pe' reati mentovati negli *Art.* 178 e 181.

ARTICOLO 184.

Le disposizioni degli articoli precedenti son comuni agli attacchi o alle resistenze accompagnati da violenze o minacce contro gli ufiziali pubblici in esercizio, o per occasione dello esercizio delle loro funzioni, o contro gli ufiziali o agenti della polizia o della forza pubblica, quante volte sieno commessi

1.° dagli artieri o lavoranti a giornata nelle officine pubbliche di arti o manifatture;

2.° dagl' individui ammessi ne' pubblici ospizj;

3.° da' prigioni, incolpati, accusati o condannati, benchè nell' atto del misfatto non si trovino ne' luoghi di pubblica custodia.

I. Tralle persone e ne' luoghi noverati nell' articolo, v' ha una occasione abituale ed una tendenza prossima a tali riunioni colpevoli. Sono elleno più facili, più spedite, più perigliose, più efficaci. Provvidamente il Legislatore ne ha fatto un soggetto di sanzione particolare.

AR-

ARTICOLO 185.

Sarà punito a' termini degli articoli precedenti chiunque con cartelli, affissi, scritti stampati o discorsi tenuti ne' luoghi e nelle riunioni pubbliche avrà provocato la resistenza o l' attacco preveduto negli articoli anzidetti.

Se tale provocazione non abbia prodotto effetto, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia o confino: ma se il reato provocato portasse per se stesso a questa pena o a pena minore, si applicherà la pena del reato provocato diminuita di un grado. In ogni caso il colpevole potrà esser sottoposto alla malleveria.

I. I provocatori di tali reati sono pareggiati agli autori, e puniti come gli autori medesimi. È questa una eccezione (suggerita dalla delicatezza dell'oggetto, e dalla brama del publico riposo) una eccezione, dissi, alle regole ed alle pene di complicità scritte negli *Art.* 74 e 75. Ma cotesta *provocazione* non è ella arbitraria. Ha i suoi caratteri espressamente dalla legge determinati.

II. I dati precisi del *reato* in quistione sono i seguenti.

1.° Provocazione della resistenza o dell' attacco preveduto limitatamente in questo articolo.

2.° Provocazione fatta co' mezzi enumerati dalla legge, cioè con discorsi tenuti ne' luoghi e nelle riunioni publiche: oppure con cartelli, affissi o scritti stampati.

3.° Provocazione seguita dal suo effetto. È di essenza questo requisito subitocchè si ponga mente alla seconda parte dell' articolo mercè di cui la provocazione senza effetto passa ad altra specie, e non è punibile che con pene leggiere e talvolta anche leggierissime.

III. Quistione. Ma se gli *scritti stampati* non fossero publici? Se fossero essi rimasti nelle mani del proprio autore?

IV. Affinchè il discorso (vuol riflettersi in contrario) offra un elemento di provocazione debb' essere tenuto ne' luoghi e nelle riunioni publiche. Affinchè il cartello offra un elemento simile non dee tenersi oscuro, celato, invisibile. Sembrerebbe un ben indotto conseguente, che lo scritto stampato affinchè sia riguardato come un mezzo di provocazione, debba ancor esso aver acquistato un *tal quale* carattere di publicità. Questo ragionamento trova le sue basi nella etimologia e nella signi-

gnificazione precisa della parola. Chiamasi *provocazione* quell' azione colla quale si eccita alcuno a fare una data operazione. *Provocare*, nella proprietà del termine, non vuol dire che *vocare pro aliqua re.* Uno stampato veramente oscuro, ignoto a chicchessia, non mai uscito dalle mani del suo autore non eccita, non chiama alcuno. Ove non è appello, chiamata, invito, eccitamento, ivi non è provocazione. Parrebbe che quando manca veramente quella *tal quale* publicità di cui ho parlato, lo scritto stampato ed invisibile, anzicchè una provocazione precisa, non offra che una intenzione perversa. Sarebb' egli un oggetto straniero a questo articolo. Potrebbe piuttosto essere considerato nell' aspetto dell' *Art.* 313 che tratta de' regolamenti relativi alla stampa.

V. Io non mi soscrivo a questo ragionamento forse più ingegnoso che solido. La legge dice, *chiunque ha provovato con iscritti stampati* . . . Ella non ha richiesto altri aggiunti. Conviene star fermo alla parola.

Stampa e publicità sono idee che d' ordinario non van disunite.

Finalmente quando la legge si è limitata alla espressione *scritti stampati*, ella ha in que-

questa specie attaccato alla *stampa* la publicità per presunzione di dritto.

VI. *Se tale provocazione non abbia prodotto effetto . . .* La quantità dell' effetto influisce nella quantità del reato politico, e nella quantità della pena. È un de' principj che regge il lavoro, come altrove ho opportunamente osservato.

CAPITOLO III.

Della calunnia, e della falsa testimonianza.

ARTICOLO 186.

Chiunque nel disegno di nuocere ad alcuno lo quereli o denunzii di un reato di cui sa esser quegli innocente, verrà punito, solamente per un tal fatto di aver querelato o denunziato, ne' giudizj criminali col secondo al terzo grado di prigionia e con un'ammenda da cento a mille ducati; e ne' giudizj correzionali o di polizia, col primo grado di prigionia o confino, e coll'ammenda correzionale.

Quante volte però il reato di cui si produce la falsa querela o denunzia sia un delitto

litto o contravvenzione che non porti a pena di prigionia o detenzione, può il giudice discendere alle pene inferiori così correzionali, che di polizia; salve sempre le pene più gravi ne' casi di produzione di false carte o di false testimonianze.

I. La legge aborrendo altamente la calunnia, prende in mira quella parte giudiziaria che suol esserne il primo elemento. Proscritte le perigliose opinioni di coloro che servono al tempo più che alla cosa, ella con principj chiari ed immobili attacca direttamente e generalmente la querela o la denunzia *calunniosa*; e per *questo fatto solo* punisce di prigionia (1) e di ammenda il querelante o denunziante calunniatore. Provvida misura, che garentisce l' altrui riposo; e chiude l' adito ad infiniti reati di calunnia e di falsa testimonianza (2).

II. Elementi di questo *reato*.

1.° Querela o denunzia davanti alla giustizia.

2.°

(1) *Ne facile quis prosiliat ad accusationem, cum sciat inultam sibi accusationem non futuram.* L. 7. D. de accusationibus, et inscriptionibus.

(2) Silla insegnò a' Cesari, che non bisognava puni-

2.° Querela o denunzia di un' azione riconosciuta dalla legge come reato.

3.° Scienza dell' altrui innocenza.

4.° Disegno di nuocere all' innocente.

III. Segue da tali principj, che una querela o denunzia non deve caratterizzarsi per calunniosa sol perchè non è provata. Questa conseguenza è perfettamente conforme al dettame delle *leggi romane*.

Calumniari est falsa crimina intendere.

Non utique, qui non probat, protinus calumniari videtur. Nam ejus rei inquisitio, arbitrio cognoscentis committitur, qui reo absoluto, de accusatoris incipit consilio quaerere; qua mente ductus ad accusationem processit; et siquidem justum *ejus* errorem *repererit, absolvit eum; si vero in* evidenti calumnia *eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat* (3).

AR-

---

nire i calunniatori. In breve ora si passò perfino a premiarli. *Et quo quis distinctior accusator, eo magis honores assequebatur, ac veluti sacrosanctus erat.* Tacito. Cotesta giureprudenza distruttiva e della giustizia e della morale è cancellata.

(3) *L. 1. D. ad Senatus consultum Turpillianum.*

ARTICOLO 187.

Chiunque in causa civile o penale istruisca o produca scientemente falsi testimonj, sarà punito come il falso testimone.

Chiunque in causa civile o penale istruisca o produca scientemente false carte, sarà punito come autore delle stesse.

I. Corredare di falsi testimonj una denunzia, nella scienza che son dessi falsi, non è in buon senso, che rendere una falsa testimonianza. Corredare la denunzia medesima di una carta falsa, nella scienza che dessa è tale, non è che essere animatore della carta istessa. Tra tali colpevoli si scorge una società ed una unità di reato. A ragione e gli uni e gli altri son puniti colla stessa specie di pena rispettivamente dovuta al falso testimone, all' autore della carta falsa.

ARTICOLO 188.

Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia criminale o contro dell'imputato, o in favore del medesimo, sarà punito col primo grado de' ferri.

Nondimeno se l' accusato sia stato condannato ad una pena più grave del primo gra-

grado de' ferri, il falso testimone che ha deposto contro di lui, soggiacerà alla stessa pena.

I. *Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia criminale* . . . La qualità della materia più o meno nocevole al corpo sociale ed a' suoi membri, fa sì che la legge o prema o alzi la sua mano punitrice. Il nocumento che cagiona una testimonianza falsa in materia criminale, è grave sotto molti rapporti. È quindi ben dettata la severa pena del primo grado de' ferri (1).

II. *Nondimeno se l'accusato sia stato condannato ad una pena più grave . . . il falso testimone . . . soggiacerà alla stessa pena.* La falsa testimonianza è la vera cagione della condanna. Ella a dir così, è il pugnale morale che percuote il condannato. Giustamente la

(1) La *L. Cornelia de Sicariis* spingeva tropp'oltre i suoi rigori. Ella puniva di morte il falso testimonio, come colpevole di una specie d'assassinio; comunque la condanna (cui la falsa testimonianza era diretta) non avesse avuto luogo. *Quive falsum testimonium dolo malo dixerit, quo quis publico judicio rei capitalis damnaretur.*

L. 1. D. ad L. Corneliam de Sicariis.

la stessa pena scritta contro di lui è librata sulla persona del falso testimone.

III. *O contro dell' imputato o in favore del medesimo* . . . Questa regola, che par che metta in una linea medesima le false testimonianze sia che colpiscano, sia che favoriscano l' imputato, è stato oggetto di acri dispute.

IV. I due misfatti (dicevano i fautori), la falsa testimonianza cioè o contro dell' imputato, o in favore del medesimo, tendono allo stesso scopo; inducono ugualmente la giustizia in errore; contengono un istesso spergiuro. Debbono dunque punirsi con pena uguale.

È necessaria una bilancia sempre giusta tra l' interesse della società, e quello de' suoi individui. Se la falsa testimonianza renduta a pro dell' accusato fosse colpita con una pena minore, la bilancia penderebbe a pro del privato. Il favore privato manometterebbe la causa publica.

Un secondo misfatto sarebbe il mezzo a rendere impunito il primo. Un omicida gravato dal peso di sua reità, troverebbe agevolmente in una falsa testimonianza la sua salvezza. Assurdo potente e fecondo.

È troppo comune (continuava a dirsi) la tendenza di sollevare un accusato a spese della

della verità, della giustizia, del publico costume. Era omai tempo di raddirizzare la erronea direzione di una sensibilità mal collocata e perigliosa.

Le vecchie leggi in fine non conoscevano cotesta diversità.

V. È visibile (replicavano gli oppositori) che i due misfatti non presentano la medesima atrocità ne' loro risultamenti. La impunità di un reo non è lo stesso che la morte di un innocente.

È un grave male il rendere impunito un colpevole. Ma diviene certamente men grave al confronto della condanna di un individuo che non ha colpa.

Il salvare il reo è un peccato (dicea un oratore di Atene); ma il supplizio dell'innocente è una publica calamità; è una empietà publica . . . *Illud quidem peccatum est*; *haec vero impietas.*

Si rovescerebbe per ultimo il sistema di gradazione e di proporzione nel distribuire le pene; e quindi resterebbe violata la giustizia stessa ne' primarj elementi che la costituiscono.

VI. Il Legislatore ha sentito la forza de' rispettivi argomenti, ed ha scelto la diritta via aper-

apertagli dalla sua eminente saggezza. Egli ha stabilito, è vero, la pena del primo grado de' ferri sulla falsa testimonianza in materia criminale o contro dell' imputato, o in favore del medesimo; ma nel sanzionare la regola era ben memore di aver già autorizzato i giudici a profferire, quando la cosa il consigliasse, anche il *minimum* del grado penale. Ed il giudice calcolatore in casi di tal natura si varrà certamente di una facoltà così utile e preziosa. Evvi di più. La pena della falsa testimonianza renduta a pro dell' incolpato in materia criminale, ella è invariabile nella sua specie; e consiste perpetuamente nel primo grado de' ferri. La pena altronde della falsa testimonianza renduta contro dell' incolpato, è soggetta alla varietà la più severa. Ella giugne all' ultimo grado de' ferri, all'ergastolo, alla morte; in una parola, si converte nella identica pena pronunziata già contra del condannato. In questa provvida guisa ha la legge temperato e spiegato le sue intenzioni.

VII. Quistione 1.ª È applicabile la pena del primo grado de' ferri al figlio che in materia criminale rende una testimonianza falsa in favor del genitore?

VIII,

VIII. Resisterebbe imperiosamente la umanità a ciò che vorrebbe esigersi.

Sarebbe egli troppo duro pretendersi da un figlio una dichiarazione vera, che conduca il proprio padre su 'l palco di morte. La natura si rivolta a questa immagine. Perderebbe ella il suo impero e 'l suo carattere.

I figli sono amici necessarj de' genitori. Sono per natura intimamente attaccati alla loro condizione e fortuna. Essi quasi dividono con loro e l' onore e l' obbrobrio.

Dichiarare contro del padre, non è che dichiarare contra di se medesimo. Sarebbe mai imputabile come falsa la dichiarazione di un reo, che depone il falso in giudizio a favor di se medesimo? Per ugual ragione non può essere imputabile la dichiarazione di un figlio, che depone il falso a favor di suo padre.

Non esiste reato (sono i termini dell' *Art.* 62), quando colui che lo ha commesso, vi è stato costretto da una forza cui non ha potuto resistere. Ma non è ella irresistibile quella forza, che ha guidato il figlio a deporre in favor di suo padre per salvarlo dalla pena?

IX. Le riflessioni sono gravi. Ma altamente vengono combattute dalla santità de' giudizj, da

da' dritti del corpo sociale, dalla tranquillità publica, dalla salute publica, dalla uguaglianza delle pene; e soprattutto dal rispetto che deesi in ogni luogo, in ogni tempo, da ogni persona alla verità, alla morale.

X. Io non oso di rendere la mia opinione. Le idee che ho riunite, non son dirette che ad aprire con maturità l'esame della quistione; conoscere la santità della legge; e farne ne' casi opportuni una giusta ed esatta applicazione.

XI. Quistione 2.ª Il tacere il vero in una testimonianza giudiziale, è reato di testimonianza falsa, ugualmente che dire il falso?

XII. La risposta sembrerebbe affermativa. *Hac lege tenetur non solum qui testamentum falsum fecit, sed qui verum suppressit* (1).

Pejerat saepe, qui tacet. Tantum est enim verum tacere, quantum et falsum dicere (2).

 Il

(1) *L.* 16. *D. ad Legem Corneliam de falsis.*
L. 14. *C. eodem titulo.*
(2) Plauto.

Il testimone è nell' obbligo di narrare la verità del fatto. Tacendone una parte sostanziale, il fatto è mutilato. Ciò che si traduce, narra un fatto falso.

Finalmente nell' *Art.* 247 delle *leggi della procedura ne' giudizj penali* è scritto, che i testimonj debbano prestare il giuramento di dire *tutta la verità*. Non dice tutta la verità chi cela una parte integrante del fatto.

XIII. Quistione 3.a Un giovinetto non ancor giunto alla età di diciotto anni è dichiarato reo di misfatto punibile per sua natura o colla morte, o coll' ergastolo, o co 'l quarto grado de' ferri. A questa pena, pe' riguardi dovuti alla età dell' imputato, è sostituito il terzo grado de' ferri nel presidio in conseguenza dell' *Art.* 66. La condanna del giovine è poggiata su di una falsa testimonianza. Io dimando: Il falso testimone sarà egli punito di morte, di ergastolo, del quarto grado de' ferri, oppure del terzo grado de' ferri nel presidio?

XIV. Il testo è questo: *Nondimeno se l'accusato sia stato condannato ad una pena più grave del primo grado de' ferri, il falso testimone che ha deposto contro di lui, soggiacerà alla stessa pena.* Nella ipotesi la condanna *scritta radicalmente* contra il misfat-

sfatto e contro il suo autore , non è, che la morte , l' ergastolo , il quarto grado de' ferri . Con questa pena adunque (v' ha chi dice) dovrebbe esser colpito il falso testimone.

XV. Ma si oppone acremente . Il giovane non è stato condannato che al terzo grado de' ferri ; e non poteva per virtù della legge esser condannato a pena maggiore . La testimonianza falsa ha prodotto la pena del terzo grado de' ferri ; e questa sola produr poteva. Non altrimenti dunque che a questa pena reale , dovrebbe esser condannato il falso testimone.

XVI. Alla obiezione che per verità è momentosa , vuolsi rispondere che la pena originaria e radicale del misfatto falsamente imputato, e la condanna conseguente , è la morte , l' ergastolo , il quarto grado de' ferri;

Che a questa pena , scritta per la natura del misfatto , è sostituito il terzo grado de' ferri nel presidio in conseguenza di una speciale disposizione segnata nell'*Art.* 66;

Che questa sostituzione , ossia commutazion di pena , è una indulgenza che la legge accorda al giovine per la sola sua età;

Che questa considerazione è tutta personale ;

Che le circostanze personali non eccedono la persona cui sono inerenti;

Che per l'*Art.* 76 gli aggiunti personali sia che accrescano, sia che diminuiscano la pena, non giovano nè nuocciono che alla sola persona;

Che da questo articolo che presenta una regola generale, può ben trarsi una induzione analoga al proposito.

Vuol aggiungersi a queste risposte un'altra riflessione. Comunque dinanzi agli occhi della legge tutt'i cittadini sieno uguali, ella sparge una protezione più attiva e più speciale sugl' individui di età minore. Or un sistema così giusto, così garentito dalla ragione, soffrirebbe nella specie attuale una eccezione interamente arbitraria. Se il maggiore di età teme una falsa testimonianza in materia capitale, la legge lo guarentisce, e gli annunzia che contro tali misfatti sono stabilite pene capitali. Se lo stesso timore è concepito da un giovine minore di età, la legge gli annunzierebbe che per simili false testimonianze non è stabilita che la pena del terzo grado de' ferri. Rendendo più semplice la proposizione, andrebbe a scorgersi che la legge, quasi rovesciando i suoi stessi sistemi, accorderebbe una protezione più forte ai maggiori che ai minori di età.

XVII.

XVII. Comunque le risposte non sieno senza pregio, la opinione benigna è forse la più conforme alla lettera della legge.

ARTICOLO 189.

Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale o di polizia contra l' imputato, o in favore del medesimo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

ARTICOLO 190.

Il colpevole di falsa testimonianza in materia civile sarà punito colla pena del primo al secondo grado di prigionia.

I. La pena diviene men grave subitocchè la gravità dell' oggetto diminuisce (1).

(1) Vedi le osservazioni sull' *Art.* 188.

ARTICOLO 191.

Il falso testimone in materia correzionale, di polizia, o civile, che avrà ricevuto danaro, una ricompensa qualunque o una promessa, sarà punito col terzo grado di prigionia. In qualunque caso ciò che il testimone avrà ricevuto, sarà confiscato.

I. Il falso testimone in materia civile è punito colla pena del primo al secondo grado di prigionia. Il falso testimone in materia correzionale o di polizia è punito co'l secondo al terzo grado di prigionia. Il falso testimone che nelle indicate materie avrà ricevuto danaro, ricompensa, promessa, è punito co'l terzo grado di prigionia. Il danaro, la ricompensa, la promessa, questa vile molla, accresce il dolo; e mostra una pravità maggiore. La pena in conseguenza è giustamente accresciuta.

II. Accenno che la legge non fa espressa menzione del falso testimone che abbia ricevuto danaro, o ricompensa *in materia criminale*. Il motivo è visibile. La falsa testimonianza in materia criminale, è per lo meno punibile co'l primo grado de' ferri. La specie della pena combinata colla latitudine del grado,

do, si presta abbastanza anche per la indicata grave circostanza.

ARTICOLO 192.

Il colpevole di subornazione de' testimonj sarà condannato al maximum *della pena del falso testimone: ed ove il falso testimone sia stato con effetto punito col* maximum *della pena, il subornatore sarà punito col grado superiore di pena, risalendo inclusivamente alla morte.*

I. *Il colpevole di subornazione*... La *subornazione* è termine principalmente usato per esprimere in generale la corruzione de' testimonj impegnati a dichiarare qualche cosa contro la verità.

II. La subornazione è un de' più gravi reati. Corrompe degli uomini deboli; e ne fa de' spergiuri. Trasforma i giudici, stabiliti per punire il misfatto, in flagello della innocenza. Espone i sedotti a morir vittima della seduzione. Mette in fine l'uomo giusto alla morte.

La disposizione nella sua austerità è solidamente giustificata. Vede ognuno, che in questa orribile scena, il primo e 'l più perfido agente è il subornatore.

III. Quistione 1.ª Ove la testimonianza falsa non sia seguita, come è mai punibile il *subornatore* del testimone?

IV. Io pongo mente alle seguenti parole ond' è concepito l'articolo. *Il colpevole di subornazione de' testimonj sarà condannato al* maximum *della pena del falso testimone.* Subornazione e falsa testimonianza sono idee congiunte. La pena della subornazione è correlativa a quella della falsa testimonianza. Anzi la *misura* della pena del subornatore è la pena del falso testimone subornato.

Analizzo le altre parole che susseguono. *Ove il falso testimone sia stato con effetto punito col* maximum *della pena*, *il subornatore sarà punito col grado superiore*... La legge parla di punizione effettiva; di pena già applicata. Parla in conseguenza della falsa testimonianza già commessa.

Se volesse assumersi che la subornazione costituisca un atto di complicità, risponderei che dietro le regole proclamate nell' *Art.* 74, non esiste complicità quando il reato non è commesso. E nella proposta specie la testimonianza falsa non è stata commessa; ossia non è stata nè consumata, nè incominciata.

Se

Se volesse dirsi che la subornazione costituisca un tentativo di falsa testimonianza, ricorderei benanche le regole scritte nell' *Art.* 70. Un de' caratteri costituitivi del misfatto tentato, è la volontà del colpevole manifestata con atti esteriori prossimi alla esecuzione. Nella ipotesi non vi ha atto prossimo di esecuzione. Il misfatto di testimonianza falsa non ha ancora avuto alcun elemento iniziale di *esecuzione*.

Rifletterei in oltre che la subornazione e la falsa testimonianza, non possono giammai costituire il fatto medesimo e concorrere nella medesima persona. La persona che suborna, è diversa da quella subornata. Il subornatore eccita ad una testimonianza falsa; il testimone subornato è quello che la esegue o ne incomincia la esecuzione. Quindi nella sola subornazione, senza la falsa testimonianza già commessa, sono inconcepibili nel senso giuridico, i caratteri del tentativo.

V. O dunque si riguardi la giacitura del testo; o si riguardino le regole di complicità ed i caratteri che stabiliscono il tentativo, la subornazione da per se sola, e quando la testimonianza falsa non è seguita, non è punibile legalmente. Il reo di subornazione non è reo che di un progetto. Egli è condan-

dannato dalla propria coscienza, dalla santità della morale, dalla publica censura. La legge non pronunzia pena alcuna.

VI. Prego il lettore a tener presente in fatti di tal natura l'*Art.* 71. Quivi è detto, che *i tentativi de' delitti e delle contravvenzioni non sono imputabili che ne' casi specialmente determinati dalla legge.* Per la tentata testimonianza falsa in oggetti correzionali, di polizia, o civili non evvi determinazione speciale della legge.

VII. Quistione. 2.ª Sarebbe mai colpevole di testimonianza falsa chi prendesse danaro per dire il vero?

VIII. La *legge romana* così si esprimeva: *Si quis ob renuntiandum, remittendumque testimonium, dicendum, aut non dicendum, pecuniam accepirit, lege Cornelia afficitur* (1). La legge vegliante non mette questa specie di azioni nella classe delle testimonianze false.

AR-

(1) *L.* 1. §. 2. *D. ad Legem. Corneliam de falsis.*

ARTICOLO 193.

Il falso testimone, egualmente che la persona che ha formato o scientemente prodotto una carta falsa, se si ritratti prima della decisione o sentenza, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, quante volte per la falsità sarebbe stato punito di pena criminale.

Quante volte però per la falsità sarebbe stato punito di prigionia o confino, o di altra pena correzionale, allora verrà punito con una delle pene di polizia.

I. Il Legislatore vuol ritrovare la verità; vuol punire il vero reo; vuol salvar la innocenza. Egli su questi dati apre la via al falso testimone, all' autore di una carta falsa, a colui che scientemente l' ha prodotta, apre, dissi, la via alla ritrattazione. A conseguir questo fine utilissimo alla cosa publica, promulga come regola la giudiziosa determinazione scritta nell' articolo.

II. Quistione. Se il querelante o denunziante di cui parla l' *Art.* 186, si ritratti prima della decisione o sentenza, godrà ancor egli della indulgenza aperta in questo articolo?

III.

III. Io non vedrei motivo in contrario. La ritrattazione è giovevole pe 'l falso testimonio. Debb' esserlo con maggior ragione pe 'l falso denunciante.

La falsa denunzia (comunque sola non sia che un elemento ed una frazione di un falso processo), pure a diritto parlare, non è che una falsa testimonianza.

Anche il denunziante che si ritratta è pentito. Questo pentimento (una delle principali basi della graziosa determinazione) sarà utile al falso testimone e non lo sarà al denunziante ?

IV. Pare che la legge nelle sue filantropiche disposizioni comprenda così il denunziante come il falso testimone.

ARTICOLO 194.

I periti, quante volte scientemente attestino fatti falsi in giudizio, o dolosamente dieno falsi giudizj, saran puniti come falsi testimonj, a' termini degli articoli precedenti.

I. I periti non sono che testimonj. Colpevoli di falso ne' termini dell' articolo, non potevano non essere puniti come falsi testimoni.

II.

II. Notinsi le parole *scientemente. . . dolosamente.* La conoscenza, il dolo sono degli elementi comuni a tutti i reati volontarj. Potrebbe in conseguenza riputarsi forse superfluo (siccome ho più volte non inutilmente accennato) la particolar menzione di tali aggiunti. Ma il Legislatore ha inteso di richiamar su di essi la più religiosa attenzione de'suoi magistrati; instruito, che i giudizj de'periti (risultamento non di rado d' ignoranza, di errore, di buona fede) non sono talvolta che materialmente falsi.

ARTICOLO 195.

Le pene stabilite negli articoli precedenti saranno diminuite di un grado, se nella falsa testimonianza non si sia prestato giuramento.

I. *Giuramento*. Egli è la dichiarazione di un fatto sulla cui verità si chiama Iddio in testimonio. Questo atto religioso è di tanta importanza, che tutte le nazioni civilizzate lo hanno riguardato come un supplimento alla legge.

La testimonianza giurata è una testimonianza completa. Quando ella è falsa, viola due doveri; di giustizia, e di religione.

La

La testimonianza senza giuramento non è perfetta nel senso giuridico. Se ella è falsa viola i soli doveri di giustizia. La sua influenza non è così determinata, precisa ed efficace, come se fosse giurata.

II. Son de' motivi, onde il Legislatore ha diminuita di un grado la pena della falsa testimonianza non fornita di giuramento.

III. Quistione 1.ª La diminuzione della pena è comune anche alla querela o alla denunzia non giurata?

IV. La denunzia non giurata viola ancor essa il solo dovere di giustizia. La religione non è espressamente oltraggiata.

La denunzia non giurata non ha quella influenza, e quella efficacia della denunzia giurata.

V. Sarei dell' avviso affermativo.

VI. Quistione 2.ª È giurata al senso della *legge penale* una testimonianza accompagnata da un giuramento preso con forma e con rito straniero?

VII.

VII. Il giuramento è un' asserzione religiosa. Dunque il testimone deve in essa conformarsi alla religione ch' ei professa. Sarebbe strano obbligare un giudeo a giurare per Cristo, ed un cristiano a giurare per *Maometto*.

Egli è nella legge e nella ragione, che colui che presta il giuramento, lo faccia nella maniera che il suo culto gli prescrive. È questa la guarentigia che può esigersi della verità della sua dichiarazione.

È oggetto del giuramento il piegar l' uomo alla verità per tema dell'Essere Supremo. Ma come conseguir quest' oggetto, giurando ei per un Nume che non ammette? Non ammettendolo, no 'l teme. E se no 'l teme, più audacemente mentisce.

Divus Pius rescripsit, jurejurando, quod propria superstitione juratum est, standum (1).

Se quest' uomo mentisce è fuori dubbio reo di falsa testimonianza giurata. Quanto è da se ha violato il culto, la religione; la Maestà Divina.

VIII. La opinione affermativa pare indubitata.

CA-

(1) *L. 5: §. 1. D de jurejurando.*

CAPITOLO IV.

Degli abusi dell' autorità pubblica.

SEZIONE I.

Della concussione e corruzione de' pubblici uffiziali o altri impiegati.

ARTICOLO 196.

Gli uffiziali pubblici, commessi, incaricati, gli agenti o impiegati qualunque di una pubblica amministrazione, che abbian dritto di esigere o per salario di proprie funzioni, o in favore del pubblico, derrate, o danari, o qualsivoglia altra specie di effetti, quante volte per privato profitto esigano quello che la legge non permette, o più di quello che la legge permette, saran puniti con sei a dieci anni d' interdizione da' pubblici ufizj.

I. La *concussione*, presa in un senso ampio, non è che il *reato* che commette un uffiziale pubblico, un impiegato qualunque di pubblica amministrazione, esigendo da coloro che dipendono dal suo ministero de' dritti, che o precisamente non gli appartengono, o sono maggiori di quei che la legge gli attribuisce.

II.

La *corruzione*, presa del pari in un senso ampio, non è che il reato di coloro che rivestiti di un'autorità, si piegano alla seduzione.

III. Elementi del *reato* contemplato in questo articolo.

1.° Qualità di uffiziale publico . . . o impiegato qualunque di una publica amministrazione.

2.° Diritto di esigere qualsivoglia specie di effetti o per salario di proprie funzioni, o a pro del publico.

3.° Esazione o di quello che la legge non permette, oppure superiore a quello che la legge permette.

4.° Esazione fatta per privato profitto.

Tra cotesti elementi n' è essenzialmente sottinteso un altro; la scienza cioè di non esser dovuto ciò che l' impiegato esige. Un errore, quando non fosse affettato, escluderebbe il reato.

IV. *Saranno puniti con sei a dieci anni d' interdizione da' pubblici uffizj.* . . È sempre importante di alzare degli antemurali contro la cupidigia. Ma lo è vieppiù quando questo agente, da per se solo ben vigoroso, è per disavventura unito al potere ch' è inerente all' impiego.

ARTICOLO 197.

Se la indebita esazione mentovata nell' articolo precedente si trasformi in estorsione, facendosi uso di minaccia o di abuso di potere, la pena sarà quella della rilegazione.

I. Non più trattasi di una esazione indebita. Nella soggetta specie non solo si esige ciò che non si deve; ma per esigerlo s' inspira del terrore (1), si adoperano delle minacce (2), si abusa del potere. Il mezzo colpevole rende e più colpevole e più severamente punibile l' azione commessa.

II. *Se la indebita esazione . . . si trasformi in estorsione . . .* È qui chiaramente definita la *estorsione*. Ella è una esazione indebita

---

(1) Dettava il dritto vecchio : *Si simulato praesidis jussu concussio intervenit, ablatum ejusmodi terrore restitui praeses provinciae jubet, et delictum coercet.*

(2) *Si ideo pecuniam quis accepit, quod crimen minatus sit, potest judicium publicum esse ex Senatusconsultis. . .*

L. 1. 2. D. de concussione.

bita, che l'uffiziale publico o altro impiegato di cui è parola nell' articolo precedente, fa scientemente e per privato profitto con de'mezzi o di minacce o di abuso di potere.

III. È chiaro del pari, anche pe' seguenti articoli, che se l' abuso di potere (non parlo della minaccia; poichè questa nel suo genere non è che una contravvenzione o un delitto) che se l' abuso di potere costituisca da per se un misfatto meritevole di pena maggiore della relegazione, debba la estorsione essere punita appunto colla pena maggiore.

ARTICOLO 198.

L' ufiziale pubblico o impiegato che per oggetto della estorsione commetta un attentato sulla libertà di un cittadino, è punito col primo grado de' ferri nel presidio: salve le pene maggiori ne' casi che l' attentato costituisca per se stesso un misfatto più grave.

I. Il misfatto è complesso. Evvi esazione indebita; estorsione; attentato sulla libertà del cittadino. A queste idee che giustificano la severità della pena, mi piace aggiungerne un' altra. Una condotta così colpevole inspira del malcontento contro il Governo il più prov-

vido; vedendosi che aggravj tanto dannevoli, non altramente provvengono che dalla mano de' suoi funzionarj.

ARTICOLO 199.

Ogni uffiziale pubblico o impiegato che si sarà determinato per favore o per inimicizia per una delle parti, sarà punito colla interdizione da' pubblici uffizj da sei a venti anni. La stessa pena gli sarà applicata, se legalmente richiesto si sarà negato di fare un atto del suo ministero imposto dalla legge; o se si sarà, sotto qualsisia pretesto, anche di silenzio o di oscurità delle leggi, negato di render la giustizia, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l' avvertimento o l' ordine de' suoi superiori.

I. Il *reato* di cui è parola nella prima parte di questo articolo, è un de' più bassi. Imprime la venalità alla giustizia, che debb' essere distribuita co'l più grande disinteressamento e senza *accezione* di persone.

II. *Ogni uffiziale pubblico . . . che si sarà determinato . . .* La *determinazione* a pro di una delle parti debb'essere contraria alla legge. La giustizia debbe esser frodata. Il principio

pio movente debb' essere il favore o l' odio altrui.

Un dettame scritto nelle *leggi romane* rende più chiara la idea. *Judex tunc litem suam facere intelligitur, cum dolo malo in fraudem legis sententiam dixerit. Dolo malo videtur hoc facere, si per . . . gratiam, inimicitias . . . judicaverit* (1).

III. *La stessa pena gli sarà applicata.* Questa disposizione è analoga a quella dell'*Art.* 200 della *Legge organica dell' ordine giudiziario* segnata a' 29 maggio 1817. È analoga benanche a quella dell' *Art.* 4. delle *leggi civili.* Non sarà grave il riunir tali articoli sotto un guardo solo.

IV. Quistione. Se l' azione è immorale; e se la legge non segna pena alcuna; qual contegno dee spiegarsi dal giudice obbligato altronde a pronunziare?

V. La quistione è risoluta dal citato *Art.* 200 della *Legge organica dell' ordine giudiziario.* Quivi è così detto: *I giudici non potranno ricusarsi di giudicare nelle materie*

(1) *L.* 15. 4o. *D. de Judiciis.*

civili sotto pretesto di silenzio, di oscurità, o insufficienza della legge. Nelle materie criminali, correzionali, e di semplice polizia, essi non potranno pronunziare altre pene all' infuori di quelle determinate dalle leggi, e ne' soli casi dalle medesime stabiliti. È per ciò evidente che se la pena non è pronunziata dalla legge, il giudice, il quale non è che il suo organo, non può pronunziarla.

È risoluta dall' *Art.* 60 delle *leggi penali*, ove in termini positivi è stabilito così: *Niun reato può essere punito con pene che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso.*

È risoluta finalmente dalla ragione. Nelle materie penali il dibattimento è tra il cittadino e la legge. Quando l' azione non viola la legge, non evvi materia di giudizio. Quando manca la materia del giudizio, il cittadino non può accusarsi.

La legge penale non è suscettiva di estensione. Ella non può ricevere la sua applicazione, se non ne' casi chiaramente preveduti.

VI. Quando dunque tace la legge (che solo è la depositaria e la distributrice delle pene) l' imputato deve assolversi (1).

VII.

(1) Non così ne' giudizj civili. Comunque taccia la leg-

VII. Ma si dice. Nella inesistenza della legge penale, non potrebbe consultarsi il Legislatore?

VIII. Lo si potrebbe. Ma per provocare una legge futura, non pe 'l caso particolare. Pe 'l caso particolare il Legislatore nell' alta sua sapienza ne fa un divieto. Ei comanda severamente, che il magistrato si pronunzii e renda giustizia.

Dissi per provocare una legge futura, non pe 'l caso particolare; ed eccone le ragioni.

La legge statuisce sopra tutti. Essa considera gli uomini in massa; giammai come particolari.

La legge contempla la universalità delle cose, degli avvenimenti e delle persone; e detta delle regole universali. Il magistrato pone tali regole in azione, e ne fa nel dato caso e sulla data persona una saggia applicazione.

L' applicazione della giustizia è un atto giudiziario; è un atto di magistratura. È piaciu-

legge, il magistrato pronunzia sulla contestazione dietro i dettami della *equità*, ch' è stata da' dotti ben definita: *Il ritorno alle regole semplici della giustizia naturale.*

ciuto al Re di distinguere con tanto studio gli atti semplici che ha egli confidato a' suoi magistrati, dagli atti altissimi che ha riservato alla sua Sovranità ed alla pienezza de' suoi poteri.

Una legge che venisse ad emanarsi sopra di un affare privato, sarebbe legge non preesistente al fatto; ossia sarebbe legge retroattiva.

IX. Un' azione dunque (continua a dirsi) che intrinsecamente è cattiva, rimarrà ella impunita?

X. La colpa nel suo seno medesimo ritrova la pena. Se talvolta è fortunata, non è mai tranquilla (1). Niun colpevole giunse mai ad assolvere se stesso nel tribunale della coscienza. Si commette la rea azione sotto la immagine del piacere. Commessa appena, il cuore perde il piacere; e l'anima non sente che un rimorso edace.

Finalmente se quella data azione è priva nel momento della sanzione politica, resta ella nell'impero della sanzion morale, che

(1) *Sceleris in scelere punitio est.* Seneca.

che guida, conduce ed accompagna l' individuo in tutte le relazioni co' suoi simili; in tutt' i dettagli di sua vita; in tutte le operazioni le più arcane; e persino in tutt' i pensieri.

XI. Sviluppate così le idee, si presenta da per se la conseguenza. Quando per una data azione la legge non ha scritto pena, il giudice deve assolvere l' imputato.

ARTICOLO 200.

Ogni uffiziale pubblico o impiegato cui dalla legge è data la facoltà di decidere diffinitivamente un affare, sia amministrativo, sia giudiziario, se avrà accettato offerte o promesse, o ricevuto doni per prezzo di una ordinanza, sentenza o atto qualunque che abbia diffinito l' affare, sarà punito colla rilegazione, quante volte però non si tratti di materia che abbia portato ad arresto personale.

Se le offerte, promesse, doni o presenti sieno il prezzo di una sentenza o decisione, in forza di cui siasi proceduto all' arresto personale di alcuno, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio.

I. I *donativi* per la giustizia, sono cosa eminentemente odiosa. Le *leggi decemvirali* portarono la pena di questo misfatto fino alla morte. Platone nel suo *piano di republica* pronunziò pur delle pene capitali contra coloro che accettassero de' doni per adempiere il proprio dovere. *Non conviene*, egli diceva, *prendere presenti nè per le cose buone, nè per le ree.*

II. È veramente sorprendente che la *legge romana*, altronde severissima contro questo genere di azioni, con una indulgenza ben perigliosa concedesse a' magistrati di ricevere de' piccioli doni. Non considerò abbastanza che un vizio così turpe, messe che abbia egli le sue radici, fa progressi smisurati. Quegli cui nulla si dona, scrisse Montesquieu, nulla desidera. Quegli cui donasi alcun poco, in breve ora brama più, e molto in progresso (1). Il Legislatore ha pronunziato ed ha ri-

---

(1) Le mani del giudice debbono essere pure, come le sue intenzioni. La semplicità, il disinteresse, sono i più belli ornamenti della giustizia. Quanto il magistrato è meno opulento, tanto è per lui più nobile l'essere incorruttibile. Deve egli mettere il suo orgoglio nella mediocrità. Argomento invincibile di non aver mai ceduto alle sollecitazioni della fortuna.

ricondotto la pena alla sua proporzione colla colpa.

III. Elementi di questo *misfatto*.

1.° Ufficiale publico o impiegato rivestito de'poteri di decidere diffinitivamente un affare amministrativo o giudiziario.

2.° Offerte o promesse accettate, oppure doni ricevuti.

3.° Prezzo di una ordinanza, sentenza, o altro atto.

4.° Atto però di tal natura che abbia diffinito l' affare.

IV. *Se le offerte, promesse . . . sieno il prezzo di una sentenza . . . in forza di cui siasi proceduto all' arresto . . .* Sono più gravi gli ostacoli che l' agente ha superato. Il suo dolo è più intenso. È più grave il danno cagionato. Ha egli riunito perversamente più reati in un solo. La misura repressiva non potea in conseguenza essere men rigorosa.

ARTICOLO 201.

Se la corruzione sia stata il prezzo di una sentenza o decisione, con cui si pronunzia contro l' accusato una pena maggiore di quella del primo grado de' ferri nel presi-

sidio, questa pena maggiore sarà sempre applicata al magistrato corrotto.

I. Si può fino ad un certo segno (sono gravi espressioni di valente scrittore) difendersi dagli attentati di un assassino; ma non è possibile da quelli di un giudice che vi colpisce colla spada della legge, e vi scanna dentro il suo gabinetto. Instituito egli per esercitare un ministero augusto, una specie di sacerdozio, un' attribuzione primaria della Sovranità, dev' essere rigettato dal seno della società, subitocchè diviene l' agente e'l protettore di quella ingiustizia che deve proscrivere.

II. *Questa pena maggiore sarà sempre applicata al magistrato corrotto* . . . La pena del *taglione* (1) non fu mai nè più equa, nè

(1) Mi piace di notare alcune idee scritte da chiarissimo giureconsulto sulla legge del TAGLIONE. *La legge del* TAGLIONE, egli dice, *così vantata da varj giureconsulti, non può servire di norma in tutti i casi, sebbene in alcuni ella sembri dettata dalla ragione; per esempio, nella falsa accusa di un innocente . . . In generale, la differenza delle persone, il rango, il tempo, la provocazione, e delle altre circostanze possono aumentare o diminuire il delitto; ed in*

nè più scevra d' inconvenienti, quanto nella specie attuale.

AR-

---

in questi casi la legge del taglione non sarebbe una giusta misura. Se un personaggio distinto batte un villano, il giudice dovrà forse condannarlo ad essere egli pure battuto dall' offeso? La compensazione eccederebbe di troppo. Da un'altra parte, se qualcuno togliesse ad un uomo il solo occhio che gli rimane, dovrà il giudice condannare il mutilatore che ne ha due, a non perderne che uno? La compensazione sarebbe di troppo tenue. Ecco perchè la legge de' Locresi, la quale dimandava occhio per occhio, fu giudiziosamente corretta coll' esigere nel caso di cui si tratta due occhi per uno.

V'ha un numero infinito di delitti che non si potrebbe sottomettere alla legge del taglione; *il furto non si può co'l furto punire; la diffamazione colla diffamazione; il falso co'l falso; l'adulterio coll' adulterio. Convien dunque risalire a qualche altro principio per proporzionare la pena al delitto. Se l'omicidio è punito di morte, non è perchè la medesima sia sempre un equivalente per la morte .... La ragione di questo giudizio si è, che l'uomo non ha in suo potere una pena maggiore della morte. Un' altra ragione è pure, ch' ella tende alla sicurezza publica, distruggendo l' assassino e prevenendo degli altri assassinj con un esempio di terrore. La morte dell' assassino è dunque fondata sopra un altro principio che quello della compensazione.*

Guglielmo Blackstone Comentario su 'l Codice criminale d' Inghilterra.

ARTICOLO 202.

Se il prezzo della corruzione sia l'assoluzione (1) di un imputato di misfatto, la pena sarà quella della rilegazione.

Se il prezzo della corruzione sia l'assoluzione di un imputato di delitto o di contravvenzione, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

I. La disposizione annunzia la diversità del reato, e la proporzione della pena. È questa, mi è grato il ricordarlo, la più esatta regola di giustizia.

II. Il giudice del fatto, ch'è libero nella sua convizione, sarà punito di relegazione per aver per corruzione pronunziato in linea di fatto l'assoluzione di un imputato?

III. Il magistrato è libero nella sua convinzione; ma non è libero dalle pene quando pronunzia per corruzione. La sua libertà è li-

(1) *Pecuniosum hominem, quamvis sit nocens, neminem posse damnari.* Trista doglianza che faceva Cicerone ne' tempi suoi.

libertà di virtù, non di vizio. È libertà di buona fede, non libertà di perfidia (2).

ARTICOLO 203.

Nel primo caso dell' articolo precedente, il corruttore dell' uffiziale pubblico o impiegato, se sia un ascendente o discendente, o conjuge, o fratello in secondo grado, o affine ne' medesimi gradi dell' imputato, sarà punito col primo grado di prigionia, o confino, e coll' ammenda correzionale.

Nel secondo caso sarà punito coll' ammenda correzionale.

Per gli altri corruttori si osserveranno in tutti i casi le regole della complicità.

I.

---

(2) I magistrati del regno scelti con tanto studio son penetrati della loro dignità, della importanza delle loro funzioni, della santità de' loro doveri. Queste odiose materie in conseguenza non saranno mai il soggetto nè di accusa nè di giudizio. Non di meno è convenuto prevederle. Ma il più felice paese, l' ho forse notato anche altra volta, non è già quello in cui sono minori le leggi penali, ma quello in cui le medesime sono più di rado applicate.

I. *Nel primo caso* . . . La base dell' articolo nell' un caso e nell'altro, è che il prezzo della corruzione sia l' assoluzione di un imputato di misfatto, di delitto, di contravvenzione. Che se la corruzione sia il prezzo di una condanna, la pena scritta è indeclinabile.

II. *Se sia un ascendente* . . . L' azione è rea. Ma l' origine è pura. Il principio movente non è che nello spirito di famiglia, di società domestica, di affezione, di unità. La legge quindi ripiegando dalle linee già tirate, ha provvidamente combinato la giustizia colla indulgenza. *Ignoscendum* (scrisse Vulpiano) *censuerunt ei, qui sanguinem suum qualiter-qualiter redemptum voluit* (1).

III. *Per gli altri corruttori* . . . La diminuzione della pena è accordata a' soli congiunti. L' oggetto non è che prettamente personale. Gli estranei in conseguenza non debbono esser trattati, che con le norme generali della complicità. È opportuno il ricordare l'*Art.* 76 dettante, che le circostanze personali le

(1) *L.* 1. *D. de bonis eorum qui ante sententiam* . . .

le quali accrescono, tolgono o diminuiscono la pena dell' autore o del complice di un reato, non giovano nè nuocciono agli altri.

IV. *Coll' ammenda correzionale*. Non può ella in questo caso esser maggiore di ducati cento (1).

ARTICOLO 204.

Ogni uffiziale pubblico, commesso, o qualunque agente o impiegato subalterno che, fuori de' casi degli articoli precedenti, abbia fatto esazioni, accettato offerte o promesse, o ricevuto doni o presenti al di là delle somme del salario e de' dritti autorizzati dalla legge, per fare o non fare un atto del suo ufizio, sarà punito coll' interdizione da due a cinque anni dal suo uffizio.

I. La legge non discende ad altri dettagli. Sbarazzata de' casi più gravi, lascia il resto alla saggezza de' giudici entro i confini segnati nell' articolo.

(1) Vedi l' *Art.* 30.

II. *Sarà punito colla interdizione* . . . La pena dettata non è che correzionale (1).

III. Ma dovendosi a tal pena per l'*Art.* 205 aggiungere l'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati, da correzionale ch' ella è, prenderebbe forse il carattere di criminale ?

IV. Il *minimum* dell' ammenda correzionale è di docati tre, oppure di sei secondo la diversità de' luoghi.

Il *maximum* è di docati cento, quando la legge segna in termini generali l'*ammenda correzionale*. Ma ne' casi che la legge singolarmente addita, il *maximum* di siffatta pena eccede anche i docati cento, e giunge alla somma espressamente dalla legge stessa determinata. È questa la regola sanzionata nell'*Art.* 30.

V. Segue che l'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati aggiunta alla pena di cui è parola, non ne alteri affatto la natura. Era ella correzionale in origine. Rimane tale malgrado l'ammenda indicata nell' *Art.* 205.

AR-

(1) Vedi l' *Art.* 27.

ARTICOLO 205.

Pe' reati preveduti negli articoli precedenti gli ufiziali pubblici, commessi o impiegati saranno, oltre delle pene ivi stabilite, puniti con un'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati ; purchè non sia minore del doppio del valore delle offerte, promesse, doni, presenti o esazioni: altrimenti l'ammenda sarà portata al doppio.

I. Son de' reati che dipendono dall'avidità del danaro. La pena pecuniaria è contro di essi provvidamente stabilita. Quello spirito d'interesse che inspira di violar la legge, quello stesso consiglia e persuade di rispettarla.

II. *Pe' reati preveduti negli articoli precedenti* . . . In uno de' precedenti articoli, val dire nell' *Art.* 203 è sanzionata espressamente l' ammenda correzionale. Due ammende mal corrisponderebbero ad un' azione medesima. Quindi sembra che la legge colla indicata espressione generale non abbia voluto colpire l' accennato *Art.* 203. su di cui avea già manifestato le sue intenzioni particolari.

SEZIONE II.

Di coloro che intervengono negli affari come sollecitatori o difensori

ARTICOLO 206.

Chiunque spaccia tal credito o influenza presso un uffiziale pubblico o impiegato che faccia creder dipendente da lui il piegarlo a favore dell' una o dell' altra parte, e ne metta a prezzo il favore per un atto qualunque della sua carica, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

I. Questo *delitto* è un prodotto di simulazione, di frode, di perfidia, di spirito di profitto, di oltraggio all' onore dell' uomo pubblico. Ciò non di meno sorpassò di gran lunga i limiti del rigore, e fu per conseguenza ingiusta la famosa pena, colla quale l' Imperatore Alessandro Severo percotè il venditore di fumo Vetronio Turino. La sanzione attuale dettata dalla moderazione e dalla proporzione, è corrispondente al suo oggetto; presenta visibili i caratteri della equità; e porta seco il

van-

vantaggio tanto apprezzabile di un' applicazione e più facile e più sicura.

II. A costituire l'indicato *delitto* fa d'uopo:

1.° Che l'imputato spacci credito o influenza presso un uffiziale publico o impiegato di una publica amministrazione.

2.° Che spacci una influenza *tale* che faccia credere dipendente da lui il piegare l'uffiziale publico a favore della parte.

3.° Che metta a prezzo il mentito favore per un atto qualunque della sua carica.

ARTICOLO 207.

L'avvocato o patrocinatore che pattuisca in premio delle sue fatiche una parte dell'oggetto controverso, sarà punito colla interdizione dal suo uffizio da due a cinque anni, e con un' ammenda non minore di ducati cinquanta, nè maggiore di ducati dugento.

I. *L'avvocato* ... Il ministero degli *avvocati* abbraccia due differenti funzioni, base della loro dignità. Sono giudici verso i clienti. Rappresentano i clienti davanti a' giudici. Come giudici, devono essere giusti. Come rappresentanti de' clienti, non debbono essere a

 par-

parte delle loro passioni, sovente inseparabili dall' interesse personale. Penetrata di questo spirito una *legge romana* giunse fino al segno di preferire la loro funzione a quella di giudicare le liti. *Nec putet quisquam honori suo aliquid esse detractum, quum ipse necessitatem elegerit standi, et contempserit jus sedendi* (1). Son dessi in fatti,

Qui laborantium spem, vitam et posteros defendunt (2);

Qui dirigunt ambigua fata caussarum . . . lapsa erigunt, fatigata reparant; et non minus provident humano generi, quam si praeliis, atque vulneribus patriam, parentesque salvarent (3). Vo' conchiudere da tutto ciò, che il gabinetto dell' avvocato debba essere il santuario della giustizia, della lealtà, della delicatezza, della publica confidenza.

II. *L'avvocato o patrocinatore* . . . È questa una qualità essenziale, onde costituire quel reato che chiamasi: *Pactum de quota litis.*

III. *Che pattuisca in premio delle sue fati-*

(1) *L.* 6. §. *ultimo C. de postulando.*
(2) *L.* 14. *C. de advocat. divers. judic.*
(3) *L.* 14. *C. eadem titulo.*

tiche . . . Una funzione virtuosa ed onorevole si rende l' oggetto di un patto vizioso, di un turpe commercio. Non si ha per iscopo che turbare il riposo altrui e fomentare lo spirito di litigio. Per ultimo è ben fondato il timore, che coteste persone abusino del loro ministero, onde farsi abbandonare una certa parte dell' oggetto controverso. . . .

Nullum cum litigatore contractum, quem in propriam recepit fidem, ineat advocatus; nullam conferat pactionem (4).

Sumptus quidem prorogare litiganti honestum est. Pacisci autem, ut . . . pars dimidia ejus, quod ex ea lite datum erit, restituatur, non licet (5).

IV. *Sarà punito colla interdizione* . . . *e con un' ammenda* . . . Quest' ammenda, comunque giunga alla somma di ducati dugento, non è che una pena correzionale (6).

(4) *L.* 6. §. 2. *C. de postulando.*

(5) *L.* 53. *D. de pactis.*

Le nostre prammatiche tanto protettrici della morale giudiziaria, erano su di ciò abbastanza severe. Vedi la *Pram.* 21. *de officio S. R. C.* e *la Pram.* 1. *de postulando.*

(6) Vedi le osservazioni sull' *Art.* 104.

ARTICOLO 208.

L' avvocato o patrocinatore che, dopo aver già incominciato la difesa di una parte, passa senza di lei consenso alla difesa dell' altra parte, mentre è ancora in contraddizione della prima, o di coloro che han causa da essa, sarà punito colla interdizione dal suo uffizio per cinque anni, e con un' ammenda da cento a trecento ducati.

I. È compromessa la lealtà, la buona fede, il carattere; dati essenziali per l' avvocato. È in periglio la religione del segreto, il riposo, l' interesse del litigante. Abbandonare in fatti la difesa di una parte; passare a quella dell' altra; svelare a pro di questa i già formati piani di direzione della causa, i mezzi, le prove, i titoli e simili, son delle idee se non sempre, almen soventemente congiunte. La misura preavente adottata dalla legge, è un nuovo omaggio ch' ella rende alla purità de' suoi principj (1).

AR-

(1) L' *avvocato* fa in tal guisa un cattivo calcolo. Quadra all' oggetto la definizione del *reato* scritta da illustre autore. *Il sacrifizio dell' avvenire al presente.*

ARTICOLO 209.

L' avvocato o patrocinatore che per doni, presenti, offerte o promesse, tradisca il suo cliente, in modo che per effetto della sua frode, o della sua fraudolenta omessione, questi perda la causa, o si prescriva un legittimo gravame avverso una sentenza o decisione diffinitiva, sarà punito colla interdizione di sei a venti anni non meno dal suo che da ogni pubblico uffizio, e con un' ammenda da cento a quattrocento ducati.

I. *L' avvocato o patrocinatore che per doni . . . Nam si lucro, pecuniaque capiantur, velut abjecti, atque degeneres inter vilissimos numerabuntur* (1).

II. *Tradisca il suo cliente . . .* La legge dinota abbastanza con una espressione così forte, ch' ella esige nella soggetta specie un dolo tanto chiaro ed una volontà tanto perversa, quanto è quella ch' è inseparabile dalla idea che desta il *tradimento*.

III.

(1) *L. 5. C. de postulando.*

III. *Che per effetto della sua frode....* La perdita della causa; la prescrizione di un gravame legittimo avverso una sentenza o decisione diffinitiva, debb' essere l' effetto del tradimento, della fraudolenta omessione. Tra questi due elementi uopo è ch' esista quel nesso ch' è tra la cagione e 'l suo effetto.

IV. *Sarà punito colla interdizione di sei a venti anni non meno dal suo che da ogni pubblico uffizio....* Dimanda. Questa pena è ella criminale o correzionale; ossia l' azione di cui si parla, costituisce un *misfatto* o un *delitto* ?

V. Per l' *Art.* 21 la interdizione a tempo è pena correzionale. Per l' *Art.* 27 la interdizione a tempo non è minore di due mesi, nè per ordinario maggiore di cinque anni. Per lo stesso articolo la interdizione a tempo non vieta al condannato l' esercizio di ogni uffizio publico; ma bensì quello di uno o più de' dritti noverati nell' articolo medesimo.

Altronde la interdizione da' publici uffizj è per l' *Art.* 3 pena criminale; e conformemente all' *Art.* 14 consiste nella esclusione del condannato da ogni funzione o impiego publico.

VI.

VI. Avvicinati questi articoli; e visto che la pena segnata nell' articolo attuale eccede i cinque anni; e che non interdice uno o più diritti, ma ogni publico uffizio, è facil cosa l' intendere che l' azione costituisca un *misfatto*; e che la pena contro di esso stabilità, sia criminale.

ARTICOLO 210.

Quante volte la prevaricazione dell' avvocato o patrocinatore sia a danno dell' accusato, sarà punita ne' giudizj correzionali colla interdizione perpetua non meno dal proprio, che da ogni pubblico uffizio, con un' ammenda da cento a quattrocento ducati, e colla rilegazione; e ne' giudizj criminali, colla reclusione, colla interdizione perpetua, e coll' ammenda da cento a mille ducati.

I. *Quante volte la prevaricazione* . . . Cicerone chiama prevaricatore *qui in contrariis caussis, quasi varie positus esse videatur.*

Vulpiano rende sinonimi i termini *praevaricator et proditor. Advocatum*, egli dice, *sive publico, sive privato judicio praevaricatus sit*, hoc est prodiderit caussam, *extra ordinem puniri solere.*

Lo

Lo stesso giureconsulto in altro luogo maestrevolmente si esprime così: *Praevaricator est quasi varicator, qui diversam partem adjuvat prodita caussa sua. Quod nomen Labeo a varia certatione tractum ait. Nam qui praevaricatur ex utraque parte constitit, quinimmo ex altera* (1).

L'accusato ne' suoi momenti i più tristi ed i più urgenti è abbandonato. La sua libertà, il suo onore, la sua persona è esposta. Il suo difensore è cangiato, dirò così, nel suo sicario. La virtù, l'amicizia, lo stipulato, il prezzo, la guarentigia è invertita in vizio, in insidia, in perfidia. La legge arma giustamente il suo braccio contra un *misfatto* così turpe, così odioso, così dannevole.

ARTICOLO 211.

La prevaricazione *ne' giudizj di polizia sarà punita coll' interdizione dall' uffizio non minore di due anni, col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.*

I.

(1) *L.* 1, 3. *D. de praevaricatione.*

I. Il danno è uno degli *ordinarj* elementi che compongono il reato. Nella specie il danno è minore. La violazione è men sensibile per la società. Men sensibile esser dovea la repressione.

ARTICOLO 212.

Le pene stabilite negli art. 206 *e seguenti s'intendono sempre senza pregiudizio delle pene di falso, di calunnia o di corruzione degli uffiziali pubblici o impiegati, quante volte gli avvocati o patrocinatori fossero caduti in questa specie di reati* (1).

(1) Vedi con ispecialità gli *Art.* 188, 201, 280.

SEZIONE III.

Della malversazione de' funzionarj pubblici.

ARTICOLO 213.

Ogni ufiziale pubblico o impiegato qualunque che o apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persona, prenda un interesse privato nelle aggiudicazioni, appalti o amministrazioni, sia che egli ne abbia in tutto o in parte la direzione o la vigilanza, sia che l' avea nel tempo in cui queste aggiudicazioni, appalti o amministrazioni son cominciate, verrà punito con sei a venti anni d' interdizione da' pubblici uffizj, e con un'ammenda da cento a quattrocento ducati.

I. Da chi sarà guarentito e vigilato il publico interesse, se l' uffiziale publico ardisce aggiungervi il proprio? Non è nulla la vigilanza che si trova a contatto coll' interesse *personale* del vigilante? La massa de' cittadini non è ella giustamente inquieta, quando l'uffiziale publico prende un interesse privato su di oggetti alla sua cura commessi? Non è denigrata la sua morale; non è degradato il suo ca-

carattere; la fiducia publica non è ella alterata?

II. Elementi del *misfatto*.

1.° Qualità di ufficiale publico o d' impiegato di una publica amministrazione.

2.° Aggiudicazioni, appalti o amministrazioni.

3.° Direzione o vigilanza attribuita dall' impiego.

4.° Interesse privato preso su tali oggetti o apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persona.

III. Distinte in questo modo le idee, vuolsi avvertire che il *misfatto* esiste, ancorchè coll' interesse privato non vada congiunto un danno fraudolentemente arrecato all' amministrazione; che quando vi concorra un danno fraudolento, convien ritrovare la sanzione nell' *Art.* 215; che finalmente la disposizione attuale non riguarda che le aggiudicazioni, gli appalti o le amministrazioni.

ARTICOLO 214.

Ogni uffiziale pubblico o impiegato qualunque sarà ugualmente punito con sei a venti anni d' interdizione da' pubblici uffizj, e con un'ammenda da cento a quattrocento ducati, *quan-*

quando prenda un interesse privato in un affare sul quale egli è incaricato di dare ordini, di fare liquidazioni, di disporre o di fare alcun pagamento.

I. L'articolo precedente è limitato precisamente, come già indicai, alle aggiudicazioni, agli appalti, alle amministrazioni. L'articolo attuale comprende nella sua ampiezza ogni affare su 'l quale il funzionario publico sia incaricato di dare ordini, di fare liquidazioni, di disporre o di fare alcun pagamento. Cotesta ampliazione è dettata da un giusto accorgimento; poicchè non è in alcun caso conciliabile la doppia simultanea rappresentanza dell' uomo publico e dell' uomo privato.

II. *Sarà punito con sei a venti anni d' interdizione du' pubblici ufizj* . . . Questa pena è d' indole criminale (1).

AR-

(1) Vedi le osservazioni sull' *Art.* 209, e precisamente il §. IV. e seguenti.

ARTICOLO 215.

Quante volte nel caso de' due precedenti articoli si aggiunga il danno fraudolento commesso all' amministrazione cui l' affare si appartiene, la pena è del primo grado de' ferri nel presidio.

I. I due precedenti articoli preveggono la sola perigliosa influenza de' funzionarj su de' mentovati oggetti, ancorchè la cosa non abbia sofferto un danno frodolente. L'articolo attuale prevede il concorso di questo elemento interessante, per modo che porta de' cangiamenti essenziali sul carattere dell'azione. È violato l' impiego; è violata la confidenza publica; è violata la proprietà. È diverso il fine dell'agente; son diversi i risultamenti; le sue combinate intenzioni sono più malvagie. Certamente una pena men severa del primo grado de' ferri, non avrebbe avuto gli attributi nè di proporzione, nè di efficacia.

ARTICOLO 216.

Il percettore, l' incaricato di una percezione, il depositario di pubblico denaro, e chiunque è tenuto a rendimento di conti verso il pubblico, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, quante volte abbia distornato, o sottratto danari pubblici o privati, carte di credito, che li rappresentano, o documenti, titoli, atti o effetti mobiliari, che erano in suo potere per cagione delle sue funzioni.

I. La legge non distingue espressamente se la *somma distornata o sottratta* sia grave oppur tenue. Non distingue se sia ella o no coverta dalla cauzione somministrata. Ella in termini generali punisce l' infrattore col primo al secondo grado de' ferri nel presidio. La cosa diè luogo a profondo disame.

II. La proprietà, diceva qualche illustre oppositore, non ha un valore assoluto. È maggiore o minore il suo prezzo a misura dell' incremento o decremento del prezzo di quel dato oggetto. La violazione adunque della proprietà tanto è maggiore, quanto è maggiore il prezzo della proprietà violata. Per conseguenza la

gra-

gravezza estrinseca della distornazione o sottrazione e la più o men severa punizione, è attaccata al maggiore o minor valore della cosa distornata o sottratta.

È assurdo l'assumere che sia ugualmente reo un funzionario o che porti seco l' intero deposito, o che ne sottragga una frazione. Si metterebbero a livello due atti visibilmente differenti, sia che voglia attendersi alla loro origine, al progresso, a' mezzi preparati, alle combinazioni meditate; sia che vogliano calcolarsi le conseguenze ed i risultamenti finali attaccati tenacemente alla quantità della cosa sottratta.

La distinzione tra 'l furto tenue e 'l furto grande è ella preveniente, e conforme al fine della pena; *quest' ostacolo a' futuri reati.* Ella desta un interesse personale, onde si ponga freno alla malvagità. Ella rende, dirò così, moderato il misfatto medesimo. La parità della pena all'incontro consiglia, persuade e quasi spinge il colpevole a commettere il furto nella maggiore quantità possibile.

La uguaglianza della pena, quando la distornazione o la sottrazione è già incominciata, non è (in termini più chiari e più precisi) che un potente invito all'incaricato, onde trafugare la massa intera presso lui depositata; poichè dietro un calcolo quanto sempli-

plice, altrettanto funesto, troverebbe egli de' mezzi e delle risorse maggiori senza esponersi ad una pena maggiore.

Finalmente per gli *Art.* 407, 409, 424 il furto divien qualificato pe'l valore. Un furto tenue e semplice non è che un delitto. Quando (uguale tutt' altro) eccede i docati cento, è elevato a misfatto. La quantità dunque del danno influisce sulla quantità del reato e della pena. Perchè mai nel caso in disputa, limitare l' impero di questa regola con una eccezione così rigorosa?

III. A queste idee la cui forza ben si sentiva, se ne contrapponeano delle altre.

Evvi in mezzo il percettore, l'incaricato, il depositario. Ei si serve del deposito della publica confidenza per violare que' doveri che dipendono da questo stesso deposito. Una circostanza così imponente e poderosa, vince ed assorbe quella del valore della cosa.

L' oggetto interessa il tributo. Parte così essenziale alla vita dello Stato.

La occasione di commettere delle distornazioni o sottrazioni è costantemente prossima. Il periglio è assiduo. La passione del profitto è potente. Basta solo il volere questo misfatto, per eseguirlo con agio e con successo. Ma la facilità a commettere delle azioni cotanto perni-

niciose al corpo sociale; presenta una ragione ben grave onde contrapporvi un ostacolo più forte, ossia accrescere la possanza della repressione.

S'invocava per ultimo in questa precisamente anzicchè in altra semplice specie, il consiglio del divino Filosofo. *De furto autem, sive magnum quid, sive parvum, quis furatus sit, una lex, poenaque similis, omnibus sit.*

IV. Presso ad un freddo esame della cosa prevalse giustamente la opinione severa. Ma la severità non restò mai distaccata dalla moderazione. Il Legislatore con molta dirittura concedè nella ipotesi una latitudine dal primo al secondo grado de' ferri. Entro i punti di questa lunga linea penale può bene il giudice calcolare la tenuità o la gravezza della cosa sottratta, ed enunziare una pena proporzionata (1).

(1) La legge *Giulia* puniva il peculato (*peculatus, quasi pecuniae ablatio*) colla morte in un funzionario pubblico. Questa pena feroce favoriva l'impunità. È occultata non di rado e persino tradita la verità, quando la giustizia è violata nelle leggi.

V. Quistione 1.ª Ma se la *somma distornata o distratta* non ecceda i carlini trenta, avranno luogo quelle proporzionali *diminuzioni* di pene segnate nell' *Art.* 453?

VI. L' articolo di cui è parola, giace nel capitolo de' reati contro alle proprietà. L' articolo medesimo forma precisamente una delle disposizioni comuni al capitolo citato, e riguarda le sole pene in quello scritte. Si volga il pensiere alle parole ond' è concepito. *Le pene scritte nel presente titolo potranno nell' applicazione esser diminuite colla seguente proporzione.* Cotesta disposizione è ben provvida. Ma non può applicarsi oltre i termini tra' quali espressamente è ristretta.

Il misfatto in disame non appartiene direttamente alla classe de' reati contro alle proprietà. Prende esso il suo posto tra que' che formano l' oggetto della malversazione de' funzionarj pubblici.

VII. A questi pochi dati riunisco quelle idee che ho dianzi notate: e dico che le *diminuzioni* indicate nell' *Art.* 453 possono forse sembrare estranee all' oggetto.

VIII. Quistione 2.ª Se colui che sottrae il da-

danaro publico è l'uom privato, a qual pena andrà soggetto?

IX. La sezione attuale colpisce la malversazione de' funzionarj publici. Nella specie non è il funzionario, è il privato che sottrae la cosa publica. La sua pena adunque è straniera a questa sezione.

X. Comunque il danaro sottratto sia publico, la sua sottrazione non presenta nella nettezza del concetto che un reato contro la proprietà. Conviene dunque per regola rintracciare le pene nel capitolo riguardante la soggetta materia, val dire negli *Art.* 407 e seguenti; aggravandole secondocchè le circostanze che accompagnano il reato, sono più o meno gravi. Salve le eccezioni dettate da una combinazione di dati eminentemente interessanti. Una per esempio, sarebbe quella segnata nell' *Art.* 134.

ARTICOLO 217.

Quante volte la distornazione o la sottrazione, ai termini dello articolo precedente, non abbia avuto per oggetto il privato profitto, ma il danaro, le carte di credito, o gli effetti mobiliari, senza ordine di chi ne ha il potere, si sono invertiti in altro uso pubblico diverso da quello della loro destinazione, il colpevole sarà punito con sei a dieci anni d' interdizione da' pubblici uffizj.

I. Questo articolo porta la cosa al suo livello, e scioglie ogni dubbiezza che poteva presentare l'articolo precedente *singolarmente* riguardato.

ARTICOLO 218.

Saran puniti colla interdizione a tempo dalla carica gli uffiziali designati nell'art. 216, *che per eccesso di confidenza o per negligenza trascurino negl' introiti o negli esiti le forme stabilite nelle leggi, decreti o regolamenti.*

Se da ciò nascesse danno all'erario pubblico, saran puniti, oltre l'interdizione a tempo, col doppio del danno.

I.

I. *Colla interdizione a tempo dalla carica* . . . Questa pena è correzionale (1).

SEZIONE IV.

Sussistenze pubbliche, pubblici incanti, vendita di effetti pubblici, e commercj incompatibili colle cariche.

ARTICOLO 219.

Qualunque uffiziale pubblico, qualunque incaricato del Governo, cui sia commesso di fare o dirigere l' incetto de' generi per la pubblica annona, se dopo aver accettata la commessione, la ritardi o la trascuri dolosamente, sarà punito colla relegazione.

I. *Dolosamente* . . . Non è questo un ricordo inutile in una materia in cui non di rado posson presentarsi degli ostacoli invincibili e delle cagioni prepotenti.

II. Elementi del *misfatto*.

1.°

(1) Vedi l'*Art.* 27.

1.° Qualità di uffiziale publico, o incaricato del Governo.

2.° Commessione per fare o dirigere l'incetto de' generi per la publica annona.

3.° Accettazione della commessione.

4.° Ritardo o trascuraggine dolosa.

ARTICOLO 220.

Ogni persona che o individualmente, o come membro di compagnia sarà incaricato in tempo di guerra di provvisioni, di appalti o amministrazioni per conto delle armate di di terra e di mare, e che, senza esservi stato costretto da forza maggiore, abbia fatto mancare il servigio di cui è incumbenzato, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso d'intelligenza col nemico. In tempo di pace sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

I. L' oggetto è della più alta importanza. Se il *servizio di un fornitore* non è compiutamente eseguito, una operazione militare, un corpo di armata, una campagna, e fino lo Stato istesso può talvolta rimanere compromesso. Un' ora perduta, è sovente irreparabile. Ecco la ragione onde il solo aver fatto man-

mancare il servizio di cui si è incumbenzato, senza esservi stato costretto da forza maggiore, è considerato come un *misfatto* di suo genere.

II. *Senza esservi stato costretto da forza maggiore*... La libertà è il primo elemento per costituire un reato. *De vi majore nemo tenetur. Rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus praedonum a nullo praestantur* (1).

III. *Sarà punito col primo al secondo grado de' ferri*.... È impossibile il prevedere, limitare e calcolare esattamente le gradazioni, le modificazioni e le conseguenze di un *misfatto* di questa specie. La latitudine accordata risponde alla impossibilità della previsione, ed al sistema proporzionale della pena.

IV. *Senza pregiudizio delle pene più gravi*.... In questo caso è mestieri di rivolgersi al titolo de' reati contra lo Stato.

V. *In tempo di pace*... È minore l' al-
: lar-

(1) *L.* 23. *D. de regulis juris.*

larme e lo spavento, come il danno è men grave e meno esteso. Il tempo, il luogo, la cosa, non presentano la idea di una urgenza istantanea. Il riparo al male è egli men disagevole. In una parola, il peso morale dell' azione è minore.

ARTICOLO 221.

Gli uffiziali pubblici, o altri agenti incaricati o salariati dal Governo, se abbiano prestato ajuto a' colpevoli disegnati nell' articolo precedente per far mancare il servizio, saran puniti come complici.

I. *Gli ufiziali pubblici . . . saran puniti come complici.* Dimanda. La loro *complicità* è di primo o secondo grado?

II. L' articolo dichiara complici cotesti individui se abbiano prestato ajuto a' colpevoli per far mancare il servizio. Il grado dunque di complicità dipende dal grado dell'ajuto prestato. Se questo ajuto non è stato così attivo ed influente che senza di esso il reato non sarebbe stato commesso, la complicità potrebbe a buon dritto riputarsi di secondo grado; e darsi luogo in conseguenza alle regole stabilite nell' *Art.* 75.

III.

III. Questa risposta ch' è ben semplice, diviene ancor più forte se si porti un' attenzione particolare a que' termini dell' articolo: *Gli uffiziali pubblici . . . saran puniti come complici.* La legge non dice saràn dessi assolutamente puniti colle pene degli autori principali del reato; ma saran puniti come complici. Il grado adunque di complicità, e la pena che n' è conseguente, dee ritrovarsi ne' dettami scritti nel citato *Art.* 75.

IV. Altra Dimanda. La complicità non consiste unicamente nell' apprestare ajuto a' colpevoli. Sono, per un esempio, ancor complici coloro che danno un mandato per commettere un reato. Lo son coloro che per mezzo di doni, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, provocano un misfatto o danno delle istruzioni per commetterlo. L'essersi in questo articolo fatta menzione unicamente di quella complicità che risulta dall' *ajuto prestato*, esclude forse le altre specie di complicità?

V. L' articolo ha parlato del solo *ajuto*; dacchè questa specie di complicità è la più ordinaria, la più verisimile, la più facile ad aver luogo in simiglianti materie.

In

In oggetto cotanto dilicato ha il Legislatore voluto prestarsi ad una chiarezza maggiore. La particolar menzione ch'egli ha fatto di una data sorte di complicità, non è che una indicazione.

Finalmente le regole della complicità sono determinate negli *Art.* 74 e 75. Debbono esse serbare il loro impero assoluto sino a che una chiara eccezione non lo limiti. Nella ipotesi anzi che una eccezione limitativa, io non osservo che un saggio silenzio, mercè di cui rimane intatta l'autorità della regola preesistente e parlante abbastanza.

ARTICOLO 222.

Coloro che negl'incanti delle proprietà, dell'usufrutto, della locazione delle cose immobili o mobili, o di un appalto o obblazione qualunque ne turbino la libertà, arrestando o allontanando gli obblatori con minacce, doni, promesse, o producendo offerte supposte, saran puniti col primo grado di prigionia, e coll'ammenda.

I. L'*azione de' concorrenti* deve essere interamente libera. Quanto la libertà è più estesa, tanto il prezzo della cosa più si accosta alla sua giustezza.

V'ha

V' ha una estimazione generale della utilità di ciascuna cosa. Questa estimazione non risulta agevolmente che dall' attrito delle relazioni e dal libero conflitto delle convenienze reciproche degli uomini. In una parola, dalla libera concorrenza.

Il turbamento, la restrizione che comprime la forza animatrice degl' incanti, e che attacca il valor della cosa e la giustezza del prezzo, viola intimamente il diritto di proprietà.

II. *Coloro che negl' incanti* . . . *ne turbino la libertà* : . . Il *turbar la libertà* potea essere una espressione vaga, equivoca, dubbia. La legge ne ha determinato la significazione. È turbata, ella dice, la *libertà dell' incanto*, quando se ne allontanino o si arrestino gli obblatori. La intenzione della legge potea non essere ancora abbastanza precisa. A renderla tale ella spiega quando esista legalmente l' *allontanamento* e l' *arresto degli obblatori*. Esiste, ella continua a dire, quando v' intercedano minacce, doni, promesse, offerte supposte. Questi dati son dati precisi; esprimono de' caratteri determinanti; e presentano nell' oggetto una definizione legale.

III. *Con minacce* . . . Ha luogo la pena del

del primo grado di prigionia stabilita in questo articolo, ammenocchè non trattisi di minacce meritevoli per lor natura di pena maggiore (1).

ARTICOLO 223.

Gli ufiziali pubblici, o altri agenti o incaricati dal Governo, complici de' reati menzionati nell' articolo precedente, saran puniti colla rilegazione.

I. L' autor principale, colui cioè che turba la libertà degl' incanti, è punito co 'l primo grado di prigionia. L' ufficiale publico complicé di questo reato, è punito colla relegazione. Dond' è mai che il complice viene egli assoggettato in questo caso ad una pena più grave di quella ch' è stabilita per l' autor principale?

II. La regola generale segnata negli *Art.* 74 e 75, non è affatto alterata. Il privato che si rende complice del reato mentovato nell' articolo precedente, è punito precisamente giu-

(1) Vedi l'*Art.* 161 e seguenti.

giusta i dettami in cotesta regola indicati. Ma nel caso in disputa, non è già il privato che si è reso complice, è l' uffiziale publico; è colui che per un istituto particolare, è chiamato a guarentire da' mali la società; è colui che viola un doppio dovere: quello di cittadino; quello di uomo publico. Questa qualità non tocca la cosa, ma la persona; e l' aumento della pena è segnato alla persona, non alla cosa. E poicchè la qualità personale non è comunicabile, l' uffiziale publico complice ha una pena maggiore dell' autore principale. In termini ancor più semplici. L' uffiziale publico è complice del delitto. È dunque debitore della pena contra di quello stabilita. Più. È infrattore de' doveri dettati dalla sua carica. È dunque debitore di un' altra pena tutta personale (1).

(1) Vedi l' *Art.* 76 colle sue illustrazioni.

ARTICOLO 224.

Ogni comandante di divisione militare, di provincia o valle, piazza o città, ogn' Intendente o sottintendente che ne' luoghi di sua giurisdizione faccia apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persone, commercio di generi che non gli provengono dalle sue proprietà, sarà punito colla interdizione a tempo dalla carica.

I. È deconsiderata la carica; è afflitta la morale; è alterata la fiducia publica. Dubita ognuno che tali funzionarj co'l favore del carattere onde son rivestiti, non esercitino per proprio vantaggio una influenza ben periglio- sa. Ognun teme che l' autorità publica non graviti sulle sciagure altrui.

II. *Ogni comandante . . . che faccia . . . commercio di generi che non gli provengono dalle sue proprietà* . . . I *fondi*, sien dessi situati nel luogo ove il funzionario esercita la sua giuridizione, sieno altrove, sono sempre una sua *proprietà*. Questa parola non si è adoperata dalla legge che in un senso amplo ed assoluto. In conseguenza non avvi reato se il funzionario faccia nella provincia di sua giu-

giuridizione commercio de' generi che provengano dalle sue proprietà, comunque situate in altro luogo.

ARTICOLO 225.

Se al caso descritto nell' articolo precedente si aggiunga che l' uffiziale pubblico ivi designato impedisca in alcun modo con atti di autorità il commercio de' nazionali del regno delle Due Sicilie, o voglia rendere esclusivo quello che egli esercita, o entri con altri negozianti in collusione o monopolio per far incarire la pubblica annona, sarà punito colla reclusione.

I. È offesa l' autorità publica; la buona fede; la imparzialità civile: quella prima regola di giustizia. È offeso il commercio; la cui prosperità è posta nella libertà e nell' attività del suo moto. È offesa la proprietà fondiaria: quel dritto così rigorosamente legato alla proprietà personale; quel diritto prezioso di disporre privativamente e del fondo e delle produzioni di esso. È offeso finalmente il rispetto dovuto alla massa de' cittadini singolarmente e collettivamente interessati nella publica annona.

II.

II. *Entri con altri . . . in monopolio* . . . Sotto la parola *monopolio* come ella giace nell'articolo, può ben intendersi l'abuso che l'uffiziale publico fa delle sue facoltà, onde vendere esclusivamente delle derrate, e rendere esclusivo il commercio de' generi che debbe esser libero.

III. *Per far incarire la pubblica annona*. Quistione. L'uomo privato che incetta i generi, che fa de' monopolj, che fa *incarire l'annona publica*, a qual pena è soggetto?

IV. Rispondo in due parole. Il commercio è libero. Il sistema della libertà commerciale favorisce, non rincara l'annona.

L'azione non è scritta tra i reati. In conseguenza non è soggetta a pena (1).

SE-

(1) Questa materia è stata trattata da uomini di vasta dottrina e d'ingegno elevato, i quali han portato su di essa la luce della stessa evidenza. Io uscirei dalle regole di competenza se volessi sol toccare con la massima rapidità e le loro discussioni e le loro teorie.

SEZIONE V.

Dell' esercizio abusivo di autorità, e dello abusivo rifiuto d' interporla.

§. I.

Dell' esercizio abusivo di autorità contro l' interesse pubblico.

ARTICOLO 226.

Ogni ufiziale pubblico o impiegato destituito, richiamato ad altre funzioni, interdetto o sospeso, se dopo averne avuto legalmente notizia, abbia continuato nell' esercizio della carica, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

I. La sola *continuazione dell'esercizio della carica*, dopo la notizia giuridica della interdizione, è elevata ad un *delitto* di suo genere. La legge non prende in veduta la qualità degli atti dal funzionario emanati.

II. Quistione. Sarebbe *scusabile* il funziona-

 rio

rio se avesse egli *continuato l'esercizio della carica* pe'l bisogno di soddisfare al servizio publico ?

III. *Niun reato* (sono i termini dell'*Art.* 63) *può essere scusato, nè la pena mitigata, che nel caso e nelle circostanze in cui la legge dichiari il fatto scusabile, o permetta di applicare una pena men rigorosa.* Nella ipotesi non esiste la dichiarazione di legge, che è precisamente richiesta per la creazione della scusa.

La idea del bisogno di soddisfare al servizio publico è interamente estranea all'oggetto. L'ufficiale interdetto non ha più giuridizione, non ha poteri, non ha carattere. Egli sotto questo rapporto non è che un privato. Un privato che voglia esercitare funzioni publiche, lungi dal prestar servizio, non fa che attentare sulla cosa publica.

Il Governo quando destituisce, richiama, interdice, sospende, o ha già provveduto con misure generali al servigio; o vi provvede contemporaneamente con misure parziali.

IV. Pare in conseguenza che il bisogno che volesse allegarsi, non offrirebbe materia di una *scusa* legale.

AR-

ARTICOLO 227.

Qualunque concerto tra' depositarj dell'autorità pubblica, di misure riprovate dal Governo, e che sien diretti ad impedire l'esecuzione delle leggi e degli ordini del Governo stesso, sarà punito colla rilegazione.

I. Non esiste questo *misfatto* se le misure concertate tra' depositarj dell' autorità publica, non *sieno riprovate* dal Governo. L' elemento è tale che tocca la essenza della cosa.

ARTICOLO 228.

Se il concerto preveduto nell' articolo precedente abbia avuto luogo tra le autorità civili ed i corpi militari o i loro capi, coloro che ne sono gli autori o provocatori, saran puniti colla reclusione.

Gli altri colpevoli saranno puniti colla rilegazione.

I. Simili coalizioni tra' *depositarj dell'autorità publica*; qualunque essi sieno, turbano la tranquillità e la libertà dello spirito; sostituiscono alla freddezza dell' esame la effervescenca della passione; e portano sulla cosa uno

studio di parte. Elleno son sempre scandalose, inquiete, sospette; sempre sono un male; e talvolta un male funesto. È ben indicata una repressione vigorosa.

II. Quando però la *coalizione* abbia luogo tra le autorità civili ed i corpi militari o i loro capi, ella diviene e più grave e più perigliosa così ne' suoi principj e nelle sue progressioni, come nelle sue conseguenze. Con saggia economia è stata accresciuta la pena contra coloro che ne sono autori o provocatori. Con uguale saggezza i provocatori sono stati equiparati agli autori.

ARTICOLO 229.

Ogni uffiziale pubblico o impiegato che, senza fine di privato lucro, aggiunga un nuovo dazio, o alteri la tariffa degli antichi, sarà punito colla interdizione perpetua dalla sua carica.

I. Se l' *aggiugnere un dazio* dipendesse dalla mano arbitraria de' publici uffiziali o impiegati (inconsapevoli nella più gran parte de' bisogni dello Stato) la sua uniformità, la proporzione, la misura, la giustezza ne sarebbe violata; alla regola universale sarebbe so-

sostituita la volontà privata e la logica economica di ciascun uffiziale publico; e 'l corpo sociale rimarrebbe esposto in quel lato che più lo interessa. Il dazio è sacro. È l'anima dello Stato. Il fissarlo, l'alterarlo, il diminuirlo, non è che l'attributo della Sovranità.

II. *Sarà punito colla interdizione perpetua dalla sua carica.* Quistione. Siffatta pena *perpetua* è ella criminale o correzionale?

III. La interdizione da' publici uffizj è nell' *Art.* 3 allogata tra le pene criminali. Ella giusta la spiegazione che ne offre l' *Art.* 14, consiste nella esclusione del condannato da ogni funzione o impiego publico. Nel soggetto caso il colpevole non è escluso che dalla sola sua carica.

IV. È ben vero che la interdizione correzionale conformemente all'*Art.* 27, circonscrive i suoi divieti tra due mesi a cinque anni. È vero del pari che la interdizione di cui è disputa, è perpetua. Ma nella specie la perpetuità del divieto non presenta che una eccezione relativa al solo tempo. In tutto il resto la pena non cangia di carattere. Ella non riguarda che la privazione della sola carica. Que-

Questa eccettuata, può il colpevole esercitare delle altre funzioni. Esercizio manifestamente incompatibile colla interdizione criminale.

ARTICOLO 230.

Ogni uffiziale pubblico o impiegato che ordini o richiegga l' uso della forza pubblica per impedire l' esecuzione di una sentenza, decisione, ordinanza o mandato di legittima autorità, sarà punito colla rilegazione.

I. Esiste il *misfatto* ancorchè la forza non sia stata posta in attività. L' ordinarne o richiederne l' uso per l' oggetto nell' articolo indicato, è elemento bastante a costituire il reato nel suo genere.

ARTICOLO 231.

L' ufiziale pubblico dell' ordine giudiziario, che faccia regolamenti in materie amministrative, o vieti l' esecuzione degli ordini emanati dagli uffiziali pubblici dell' ordine amministrativo; l'ufiziale pubblico dell'ordine amministrativo, che faccia regolamenti in materie giudiziarie, o vieti l' esecuzione di sen-

sentenze o decisioni giudiziarie, sarà punito coll' interdizione da' pubblici uffizj da sei a dieci anni.

I. L'articolo non è che una conseguenza della divisione de' poteri; quel capo d'opera della sapienza sovrana.

È una esperienza eterna, che il funzionario sia inclinato a far abuso de' poteri ond'è fornito. Ei s' inoltra fin che non trova i confini. Chi oserebbe dirlo? Ha bisogno di confini la stessa virtù. Ecco la necessità di reprimere con misure attive gli attentati de'funzionarj che sorpassano le linee tirate dalla legge.

II. *L' ufiziale pubblico dell' ordine giudiziario, che faccia regolamenti in materie amministrative...* L'ufiziale publico giudiziario non può fare *regolamenti* in materia giudiziaria. Averebbero questi un doppio carattere e di giudizj e di regole. Di giudizj in riguardo alla quistione che nel momento colpiscono. Di regole in rapporto alle quistioni analoghe che potrebbero presentarsi per l'avvenire. Questo doppio carattere non è conciliabile nel magistrato.

Cotesti regolamenti giudiziarj sarebbero il-

illegali e di perniciose conseguenze. Illegali, poicchè la linea del potere è dalla legge visibilmente e rigorosamente fissata. Di perniciose conseguenze per ciò che vengo a dire. Fingasi a cagion di esempio, che una gran Corte criminale faccia una disposizione così detta *regolamentare*. Ella certamente sarebbe obbligatoria nel solo ambito della sua giuridizione. Ciascuna gran Corte della classe medesima potrebbe usare di un ugual diritto; promulgare in conseguenza ancor essa de' regolamenti nella materia medesima; ed esigere che del pari fossero obbligatorj nel proprio dipartimento. Qual ne sarebbe il risultato inevitabile? Ci troveremmo addosso in breve ora un numero prodigioso di regolamenti; vedremmo una folla di disposizioni contradittorie o difformi su' de' medesimi punti in ogni provincia o valle; e lungi dall' osservare la necessaria unione nelle diverse parti delle regole, non sorgerebbe che una sconnessione mostruosa. Il beneficio incalcolabile del *Codice generale*, che principalmente consiste nel rendere la legge uniforme da per tutto, verrebbe pressocchè annientato da regole parziali. Riunite insieme coteste masse di regole parziali, formerebbero entro breve giro di tempo un codice particolare per ciascun dipartimento, pugnante

te o difforme co 'l codice generale. Ed ecco che le regole dirette a servire di fiaccole per farci camminare, sarebbero delle pastoje che non ci lascerebbero dare un passo (1).

III. Segue che se il magistrato giudiziario non può emanare delle disposizioni regolamentari su di oggetti giudiziarj (2), molto meno il possa su di oggetti amministrativi. È sufficiente questo semplice cenno su di materia copiosamente e luminosamente trattata da' più riputati scrittori.

IV. *L' uffiziale pubblico dell' ordine amministrativo* . . . Si consulti l' *Art.* 467 delle *leggi penali*. Si consulti benanche l'*Art.* 136 delle *leggi della procedura penale*.

V. *Sarà punito colla interdizione da' pubblici uffizj da sei a dieci anni*. Ricordo che quest' azione costituisce un *misfatto*; che la in-

---

(1) Bacone.

(2) Vedi l' *Art.* 197 della *legge organica dell' ordine giudiziario* de' 29 maggio 1817.

Vedi l' *Art.* 3 delle *leggi civili*.

interdizione di cui è parola, comunque temporanea, è pena criminale. Ho ragionato su ciò presso agli *Art.* 209 §. IV. e 214. §. II.

ARTICOLO 232.

Ove i reati preveduti negli articoli precedenti abbiano i caratteri di alcuno de' casi divisati nel titolo de' reati contro lo Stato, *saran puniti colle pene ivi enunciate.*

I. Non è inopportuno il ricordare che ne' casi preveduti nell'articolo, colui che nel tempo e nel modo stabilito ne passa la conoscenza all'autorità, ha delle indulgenze dalla legge.

C. II.

§. II.

Dell' esercizio abusivo di autorità contro i privati.

ARTICOLO 233.

Ogni ufiziale pubblico o impiegato che col carattere della sua carica s' introduca nel domicilio di un cittadino fuori de' casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate, sarà punito coll' interdizione dalla sua carica da due mesi ad un anno.

I. La *casa propria* offre un' alta idea di sicurezza (1). Un asilo così sacro, non può violarsi impunemente. Ciò non di meno, come la specie contemplata nell' articolo non trae le sue sorgenti da spirito di vendetta, d' interesse o di altra bassezza; come un zelo malinteso può sovente produrre questo sconcio, il

(1) *Quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam* domus *uniuscujusque civium?*
CICERONE.

il Legislatore nella sua moderazione pronunzia una lieve pena, tolta dalla natura stessa della cosa; di facile proporzione; di agevole applicazione; in una parola, più efficace che severa.

II. *Col carattere della sua carica* . . . Il carattere della carica è il primo elemento costitutivo di un tal delitto.

III. *E senza le formalità dalla legge ordinate* . . . È necessario di consultare gli *Art.* 16, 28, 41, 61, 62, 63 delle *leggi della procedura penale.* In tali articoli sono stabilite le *regole* e le *formalità* delle visite domiciliari. L'uffiziale publico che s'introduca nel domicilio di un cittadino nel caso preveduto dalla legge, non è giustificato abbastanza. Egli non può usare di questo dritto che colle formalità dalla legge stessa prescritte. Se manca questo dato essenziale, ha luogo ed il delitto e la pena. Tanto è in pregio la santità del domicilio.

AR-

ARTICOLO 234.

Ogni ufiziale pubblico o impiegato che comanda o commette qualche atto arbitrario, sia contro la libertà individuale, sia contro i diritti civili di uno o più cittadini, sarà punito colla interdizione dalla carica da un anno a cinque. Se l' atto arbitrario si commetta per soddisfare una passione o un interesse privato, l' ufiziale pubblico che lo comanda o commette, sarà in oltre punito colla rilegazione: salve le pene maggiori ne' casi stabiliti dalle leggi.

Se nondimeno egli giustifichi di aver agito d' ordine de' suoi superiori per oggetti di loro ispezione, e pe' quali era dovuta loro una obbedienza gerarchica, sarà esente dalla pena; la quale verrà in questo caso applicata a' superiori che han dato l' ordine.

I. Questo *reato* investe la persona ne' suoi oggetti i più stimabili; turba quella tranquillità di spirito e quella pacifica opinione che ciascun cittadino dee avere sulla propria sicurezza; viola la *libertà civile*, quel diritto sacro di non poter essere costretto a fare una cosa che non è prescritta dalle leggi: quella facoltà preziosa di far ciò che si vuole; a ri-

serva di ciò ch'è dalle leggi vietato (1). Si consultino le illustrazioni sull' *Art.* 60.

II. *Sia contro i diritti civili di uno o più cittadini* . . . Per esempio. Un ufficiale publico impedisce che un cittadino intervenga come testimonio in un atto solenne; impedisce che questi disponga de' suoi beni. Ei commette un attentato su de' *dritti civili* del cittadino. Ei cade nella sanzione della legge.

III. *Se l'atto arbitrario si commetta per soddisfare una passione o interesse privato*... Non è più uno zelo malinteso. La sorgente dell' azione è turpe, degradante, perversa. Giustamente è ella elevata a misfatto.

IV. *Sarà in oltre punito colla rilegazione* . . . Convien tenere sotto un solo punto di

(1) *Nec magistratibus licet aliquid injuriose facere. Si quid igitur per injuriam fecerit magistratus, vel quasi privatus vel fiducia magistratus, injuriarum potest conveniri.*

L. 32. D. de injuriis et famosis libellis.

Lege Julia de vi publica tenetur, qui cum imperium, potestatemque haberet, adversus provocationem . . . verberaverit, jusseritque quid fieri, aut quid in collum injecerit.

L. 7. D. ad legem Juliam de vi publica.

di veduta così l' una, come l' altra parte dell' articolo. La legge ha chiaramente spiegato le sue intenzioni. Ella vuole, nella seconda specie, riunite le due pene: quella della interdizione dalla carica da uno a cinque anni; e l' altra della relegazione. La chiarezza diviene evidenza subitocchè si ponga mente alla espressione *in oltre*. L'ufficiale dunque che commette un atto arbitrario per un interesse privato, è punito colla relegazione; più colla interdizione dalla carica per uno a cinque anni. Ma vorrà opporsi. Per l' *Art.* 18 la condanna alla relegazione porta seco l' interdizione da' publici uffizj, ossia la esclusione da ogni funzione o impiego publico, per altrettanto tempo dopo espiata la pena, per quanto ella è durata. Rispondo. Questa regola che prescrive la interdizione da ogni funzione o impiego publico, non può coesistere con la disposizione attuale che non prescrive che la interdizione della sola carica. Questa regola che (sospeso ogni arbitrio) determina precisamente il tempo della interdizione, non può coesistere colla disposizione attuale che ne lascia la determinazione alla prudenza del giudice entro la latitudine di uno a cinque anni. E non coesiste in fatti. La legge provvidamente considerando che la regola generale

 se-

segnata nel citato *Art.* 18, era in riguardo al caso in esame soverchiamente dura, l' ha mitigata con una disposizione tutta precisa e tutta particolare; ossia, con una eccezione. Nella esistenza della eccezione, non coesiste la regola.

V. *Se nondimeno egli giustifichi* .... Se il *comando* è reso da' superiori; se l' oggetto è di loro ispezione; se per l' oggetto medesimo è loro dovuta una obbedienza gerarchica, l' uffiziale publico autor dell' atto arbitrario non è che un essere passivo. Il vero agente e per conseguente il vero colpevole, è colui che lo ha comandato.

Che se l' ordine non sia guarentito dai dati essenzialmente richiesti dalla legge, l' esecutore debb' essere punito come autore del delitto o misfatto; e colui che ha dato l' ordine debbe esser trattato o a seconda de' casi particolari, o colle regole generali della complicità indicate negli *Art.* 74 e 75. (2).

AR-

(2) *Non ideo* (è scritto nel vecchio dritto) *minus crimine, sive atrocium injuriarum judicio tenetur is, qui in justam accusationem incidit, quia dicit, alium se hujusmodi facti mandatorem habuisse. Namque hoc*

ARTICOLO 235.

I danni ed interessi dovuti per causa degli attentati indicati nell' articolo precedente non potranno in alcun caso essere al di sotto di ducati sei per ciascun giorno di detenzione illegale ed arbitraria, e per ciascun individuo.

I. I *danni ed interessi* debbono estimarsi, avuto un giusto riguardo alle qualità dell'avvenimento che n' è la cagione produttiva. Con altr' occhio riguardansi i danni cagionati da un disaccorgimento; con altro riguardansi quelli cagionati da mala fede e da volontà determinata. Il valore di una giornata di detenzione criminosa mal si uguaglierebbe a quello di una giornata di travaglio libero.

Nella soggetta materia trattasi di attentato; di privazione di libertà; d' impedito esercizio de' proprj diritti; di afflizione perso-

---

hoc casu praeter principalem reum, mandatorem quoque ex sua persona conveniri posse, ignotum non est.

L. 5. C. de accusationibus, et inscriptionibus.

nale. La estimazione dunque del danno non dovea essere fissata che su de' principj di rigorosa giustizia.

Questa misura soddisfa a tre indicazioni. Compensa i danni. Affigge il colpevole; ossia prende un certo carattere di pena. Previene somiglievoli attentati.

ARTICOLO 236.

Se i reati enunciati nell' art. 234 sien serviti di mezzo ad un altro misfatto o delitto, saran puniti col primo grado de' ferri nel presidio: se però il misfatto commesso sia punibile per se medesimo col primo grado de' ferri o con pena maggiore, la pena verrà accresciuta di un grado.

I. È colpevole il mezzo. È colpevole il fine. Son due reati in uno.

L' agente ha superato gli ostacoli che offriva il primo reato. Ha sormontato quelli che presentava il secondo. Una perseveranza così malvagia; un coraggio così vizioso, non potea non essere colpito da pena severa.

II. *La pena verrà accresciuta di un grado.*

do. Sono utili all' oggetto le osservazioni portate dappresso l' *Art.* 59.

ARTICOLO 237.

L' ufiziale pubblico, o esecutore de' mandati di giustizia o di ordinanze amministrative, che nell' esercizio o per occasione dell' esercizio delle sue funzioni, usi o faccia usare senza legittimo motivo violenze caratterizzate per delitti o misfatti contro alle persone, sarà punito in caso di delitto col massimo della pena, ed in caso di misfatto con un grado di più della pena del misfatto commesso.

§. III.

Delle omessioni ed abusi di autorità degli ufiziali, relativi a' detenuti.

ARTICOLO 238.

Gli uffiziali pubblici incaricati della polizia amministrativa o giudiziaria, i quali omettono o ricusano di deferire ad un richiamo legale diretto a comprovare le detenzioni illegali ed arbitrarie, nè giustificano di averlo

denunziato alle autorità superiori, saran. puniti colla interdizione da' publici ufizj da sei a dieci anni.

I. *Gli ufiziali pubblici* . . . È questo un peso ingiunto al giudice di circondario, al giudice istruttore, al publico ministero presso la gran Corte criminale; al presidente della medesima, ad un giudice da lui delegato, alla intera gran Corte criminale; ed in generale a qualunque uffiziale incaricato della polizia giudiziaria ed amministrativa. Cotesta spiegazione è rischiarata vieppiù dagli *Art.* 13 e 600 delle *leggi della procedura penale.*

II. *Gli ufiziali* . . . *i quali omettono o ricusano di deferire ad un richiamo legale* . . . Val dire ad una requisizione, ad un rapporto, ad una querela, ad una denunzia tendente a verificare le detenzioni illegali ed arbitrarie (1).

III. È ammesso chicchessia, comunque non offeso nè congiunto, a proporre questo richia-

(1) Vedi gli *Art.* 28, 29, 30, 31, 33 delle *leggi della procedura penale.*

chiamo che interessa la umanità. Una libertà e così ampla, e così giusta, e così preservatrice, è sanzionata generalmente dall'*Art.* 27, e precisamente dall'*Art.* 600 delle *leggi della procedura penale.*

IV. L' uffiziale cui è pervenuto il richiamo, è nell' obbligo di prendere sull' istante le misure conducenti, onde verificare le detenzioni e restrizioni illegali, le sevizie e gli atti arbitrarj commessi su 'l detenuto. È nell'obbligo di denunziare il richiamo alle autorità superiori, e di giustificare di averlo denunziato. Verificata la sussistenza del richiamo, è nell' obbligo ancora di dare le giuste disposizioni; e quelle sopratutto che sono dettate dalle *leggi di procedura penale* negli *Art.* 601 e seguenti.

V. Questa regola è sacra alla libertà individuale. Quando chicchessia indefinitamente è ammesso a reclamare; quando sin dal fondo di una *segreta* possono giugnere i lamenti all' uffiziale publico; quando ad ogni doglianza possono stabilirsi delle pruove; quando un accesso su'l luogo può forse cogliere o l'autore o il complice nella flagranza; quando una ispezione momentanea può verificare le vestigia delle

delle sevizie, de' tormenti, degli atti arbitrarj, è ben difficile che si osi commettere attentati di tal natura. La persona sarà rispettata e dall'uomo privato e dall'uomo publico, come lo è dalla legge.

VI. *Richiamo . . . diretto a comprovare le detenzioni illegali . . .* La proposizione è generale. Comprende così le case destinate dalla legge alla custodia de' detenuti, come qualunque altro luogo di detenzione, e quello spezialmente che viene sotto il nome di *carcere privato*.

VII. *Saranno puniti colla interdizione da' pubblici ufizj da sei a dieci anni.* La pena è criminale (2), malgrado che sia ella temporanea.

AR-

(2) Vedi le osservazioni su gli *Art.* 209 e 214.

ARTICOLO 239.

I custodi, o carcerieri che abbiano ricevuto un prigione senza legal mandato o sentenza di chi ne ha il potere dalla legge, son puniti col primo grado di prigionia, e colla interdizione di due a cinque anni dall'ufizio.

I. Il *ricevere nella prigione un individuo senza un mandato legale spedito da chi ne ha il potere dalla legge*, è un partecipare all' arbitrio dell' atto; un esporre il cittadino; un attentare alla sicurezza personale. È previdente e giusta la pena stabilita. Questa disposizione che riceve lume dalle altre segnate negli *Art.* 593 e 594 delle *leggi della procedura penale*, è pur tratta dal dritto romano. *Neminem* (diceano que' savj) *oportet injici custodiae absque jussione magistratuum* (1).

II. Sorge un Dubbio. Gli *Art.* 101 e 102 delle *leggi della procedura penale* sanzionano l' arresto di un imputato colto nella fla-

(1) *L. ultima C. de custodia reorum.*

flagranza, o nella quasi flagranza di misfatto o delitto portante almeno a pena di prigionia. L' *Art.* 465 della stessa *procedura penale* stabilisce, che ogni individuo della forza publica, ancorchè non fornito di un mandato, può arrestare quell' imputato (di cui è parola nel citato articolo) iscritto già nell' *albo* de' rei assenti. Quale è la condotta a tenersi in questi casi, ne' quali non esiste un mandato legale di arresto o di deposito?

III. Il dubbio è sciolto dall' *Art.* 598 delle *leggi della procedura penale.* Colui che negl' indicati casi è arrestato, debb' essere presentato all'ufiziale di polizia giudiziaria del luogo ove è il carcere. Questi è autorizzato a spedire il mandato; ed il mandato da lui spedito, autorizza il custode a ricevere il prigione.

IV. Avverto istantemente che simili *mandati* debbono essere in iscritto. Certi ordini verbali non presentano sovente che delle idee di mentita giustizia, di abuso, di attentato. Non sono per lo più che il risultamento di una condotta non leale, onde in ogni caso insidiare la buona fede dell' esecutore; mettere al coverto la mano che agisce; e rovesciare callidamente la severità della legge su di un infe-

felice non colpevole che di una ubbidienza inoltrata. È chiara la regola che offre al proposito l'*Art.* 593 della *procedura penale. Ogni individuo* (quivi è detto). *Incaricato dell'arresto di una persona non potrà eseguirlo, se non avrà ricevuto il mandato in iscritto*. Ricevere una persona nelle prigioni, è parte della esecuzione di un mandato di arresto. Se non può eseguirsi arresto senza madato in iscritto, neppure si può senza un uguale mandato, ricevere o ritenere la persona arrestata (2).

ARTICOLO 240.

I custodi o carcerieri che per qualunque titolo si permettano atti arbitrarj su' detenuti, o restrizioni non permesse da' regolamenti della polizia delle prigioni, saran puniti col primo al secondo grado di prigionia.

In caso che le restrizioni o atti arbitrarj suddetti degenerassero in sevizie, o costituissero per se stessi un misfatto o un delitto punibile col primo grado di prigionia, o con pe-

(2) Vedi anche gli *Art.* 595 e 597 *della procedura penale.*

pena maggiore, *la pena crescerà sempre di un grado.*

I. Questo articolo tra gli altri vantaggi presenta quello di garantire la nazione, onde sotto altra forma e per de' mezzi indiretti, quanto più secreti ed arbitrarj, tanto più perniciosi e fatali, non si riproduca *co 'l fatto* l'antica *tortura*; mentre è dessa altamente proscritta e nella ragione e nel diritto (1).

H.

(1) La *tortura*, quest'antica instituzione che deturpa la storia della umanità e de' giudizj, era abominata, ma pur costumata da' greci. Aristotile.

Era ella detestata da' romani. Ma le loro leggi neppure permettono di dubitare che presso di que' popoli veniva sovente in essa in uso con crudeltà e con degli effetti terribili. È famoso il lamento di Cicerone. *Dolorem fugientes multi, in tormentis ementiti persaepe sunt; morique maluerunt falsum fatendo, quam inficiando dolere.*

È pur famosa la risposta di Vulpiano nella L. 1. D. de quaestionibus. *Res est fragilis, et periculosa, et quae veritatem fallit. Nam plerique, patientia, sive duritia tormentorum, ita tormenta contemnunt, ut exprimi eis veritas nullo modo possit. Alii, tanta sunt impatientia, ut potius mentiri, quam pati tormenta mallent.*

Provvida la nostra legge prende delle disposizioni precise, perchè al tormento giuridico non sia so-

sti-

II. Un carceriere che renda più crudele la prigione (2); che percuota, che leghi, che tormenti il detenuto, onde sforzarlo a fare delle confessioni, a rivelare de' complici, entra precisamente in questa sanzione. Egli attenta sulla persona che è vieppiù sacra perchè sotto la sua custodia. Egli abusa del suo uffizio; dacchè la sua commessione è ristretta alla sicura custodia del prigioniero.

III. Ma il misfatto (è questa la grande opposizione) debb' essere punito. Non può esserlo se non è discoperto. Non si discopre per ordinario senza restrizioni, senza atti di rigore, ed a dir chiaro, senza tormenti.

IV.

---

stituito il tormento privato; e perchè quello che è proscritto nella ragione, nel diritto e dinanzi al pubblico, resti ugualmente proscritto nel fatto, nell' uso e tra le tenebre.

(2) L' *Art* 604 delle *leggi di procedura penale* addita una delle specie delle restrizioni vietate.

Anche le *leggi romane* riguardavano coteste *restrizioni* come un soggetto del più alto divieto. *Rei.., nec vinculis aut* intima sede *cruciandi, nec ferenda custodum avaritia, qui crudelitatem accusatoribus vendunt.*

Intima sedes (spiega un dotto interprete) *est locus ultimus carceris, ubi nulla lux.*

L. 1. C. de custodia reorum.

IV. È vero. Il misfatto non deve essere impunito. Ma colui che è nella integrità del suo stato; colui che non è ancora dichiarato reo, non debbe essere arbitrariamente tormentato. È una enorme ingiustizia consegnare al dolore un uomo; il cui misfatto non è ancora dimostrato.

Il *tormento* (decomposta e resa semplice la idea) non è che una specie di pena. La idea di pena desta nell' istante quella di reato, di accusa, di forme, di discussione, di autorità publica, di giudizio.

Quando il tormento che arreca l'altrui mano, non è pena, è desso un reato. Ma il reato fu sempre un mezzo straniero a ritrovare la verità. Val meglio non discovrire un colpevole occulto, che rendere colpevole se medesimo. Val meglio ignorare un misfatto incerto, che commetterne uno certo.

Finalmente (onde non m' intrattenga in una materia che per la evidenza de' suoi principj sdegna fino de' rapidi cenni che abbiano sembianza di esame) il forzare un uomo per mezzo di tormenti a denunziare il suo fratello, la sua sorella, la sua moglie; e ciò che è peggio a confessare il suo misfatto, ossia a denunziare fino se medesimo, non è che un tormentare la natura, ed un mettere, dirò così, la natura stessa in *tortura*.

V.

V. I reati debbono scoprirsi. Ma colla sagacità, colla speditezza, colla fermezza di carattere, colla *inflessibile volontà di scovrirli*, e co' mezzi autorizzati dalla legge. È la legge che vuole lo scovrimento de' reati. È la legge stessa che vieta e che punisce i *tormenti*.

VI. Quistione 1.ª Un *privato* che per mezzo di minacce, di promesse, di doni, di artifizj colpevoli provoca le restrizioni, le sevizie, gli atti arbitrarj commessi dal custode o carceriere, a qual pena sarà soggetto?

VII. La risposta sembra agevole. Il privato non è che un complice. Deve quindi essere in tale caso punito colle norme segnate sulla complicità nel capitolo V. del titolo II; sottratto però quell' aumento di pena, che la legge *precisamente* e *determinatamente* attacca alla qualità personale di publico uffiziale. È superfluo il ripeterne la ragione. L' uom privato viola i soli doveri di cittadino. L'uomo publico viola quelli di cittadino; più quelli ingiunti alla sua carica.

VIII. Quistione 2.ª Ma se è un *uffiziale publico* colui che provoca gli atti arbitrarj commessi dal custode o carceriere?

IX. Il custode o carceriere è ancor egli un uffiziale publico. Il suo incarico è di custodire i detenuti, e di vegliare su di essi secondo le regole. La legge, tenendo presente la sua qualità personale; e calcolando su i particolari doveri del suo impiego, ha contra di lui proporzionato la pena dettata nell' articolo. Quando il complice è pure un publicó uffiziale, non può essere similmente colpito che colla pena stabilita sulla complicità; ma senza addizione alcuna, poichè la qualità publica ed i rapporti dell' impiego, come già dissi, sono entrati a calcolo nel determinare la pena del reato.

X. Quistione 3.ª E se l' uffiziale publico *provoca* cotesti atti arbitrarj per occasione dell' esercizio delle sue funzioni?

XI. Io leggo nell' *Art.* 237 le seguenti espressioni. *L' ufiziale pubblico .... che per occasione dell' esercizio delle sue funzioni... faccia usare senza legittimo motivo violenze caratterizzate per delitti o misfatti contro alle persone, sarà punito in caso di delitto col massimo della pena, ed in caso di misfatto con un grado di più della pena del misfatto commesso.* La specie attuale riguarda appunto le violenze contro alle persone, fatte

te usare da un uffiziale publico per occasione dell' esercizio delle sue funzioni. Parrebbe dunque che la quistione dovesse risolversi colla norma in tale articolo dettata; applicando all' uffiziale colpevole la precisa pena in esso stabilita.

XII. Ma mi si permetta di riflettere in contrario che il citato *Art.* 237 riguarda gli abusi di autorità contra i privati in generale; che gli abusi di autorità contro i detenuti son presi particolarmente in mira negli *Art.* 238 a 241; che le detenzioni e restrizioni illegali, le sevizie e gli atti arbitrarj su de' detenuti sono il soggetto preciso dell' *Art.* 240; che in questo articolo ne è espressamente stabilita la pena; che questa pena è in qualche parte maggiore di quella stabilita nell' *Art.* 237; che sarebbe improporzionato ed inopportuno il punire le violenze fatte usare su de' detenuti, da un uffiziale publico per occasione delle sue funzioni, il punirle dissi, con pene minori di quelle dettate per violenze simili commesse su de' privati.

XIII. Presso a tali riflessioni opinerei che contro l' uffiziale publico provocatore per occasione delle sue funzioni, ed in conseguenza complice degli atti arbitrarj commessi dal

 cu-

custode o carceriere su' detenuti, debbano applicarsi le stesse pene scritte contra gli autori principali del reato nell' *Art.* 240, anzicchè quelle segnate nell' *Art.* 237.

XIV. Termino le mie osservazioni su questo articolo ricordando che le violenze, le sevizie, i tormenti, possono talvolta degenerare infelicemente anche in un omicidio. La pena in siffatto caso, è ben terribile per astenersi con fermezza da simili atti dalla legge rigorosamente vietati.

ARTICOLO 241.

Sarà punito coll' interdizione temporanea della carica l' uffiziale pubblico che senza necessità ritenga o faccia ritenere i detenuti fuori de' luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni.

I. Le *prigioni* debbono essere determinate e riconosciute come tali dalla legge (1). Luoghi arbitrarj, mansioni proscritte, non isvegliano che

(1) Vedi gli *Art.* 589, 590, 591 della *procedura penale* dettati da una previdenza la più filantropica.

che la idea di un carcere privato: val dire di un luogo di periglio, di terrore, di violenza, di attentato (2). Il cittadino teme e sente in ogni istante i colpi di una mano che clandestinamente agisce su di lui. Provvida la legge, non ha invigilato solamente per la libertà del cittadino. Ella ha preso delle interessanti cure, onde colui che giustamente l'ha perduta, non sia ingiustamente vessato.

II. *Senza necessità*... Questa imperiosa legislatrice. La lontananza del luogo destinato, la infermità sopravvenuta, la notte, gli elementi, la natura ed un complesso di circostanze momentanee, non esigono talvolta che il detenuto s' intrattenga in luoghi che non son publiche prigioni? Era indispensabile la limitazione di una regola che nella sua ampiezza risultava o impossibile ad eseguirsi, o rigorosa all' eccesso. La *necessità* per altro debb' essere giustificata.

(2) *Jubemus* (anche presso i romani era in alto abbominio il carcere privato) *jubemus nemini poenitus licere in quibuslibet provinciis, vel in agris suis, aut ubicumque domi*, privati carceris *exercere custodiam*.

L. 1. C. de priv. carc. inhib.

SEZIONE VI.

Del rifiuto di servizio legalmente dovuto.

ARTICOLO 242.

Ogni comandante, ogni ufiziale o sotto-uffiziale della forza pubblica, che, dopo d'esserne stato legalmente richiesto dall' autorità civile, abbia ricusato di far agire la forza messa sotto i suoi ordini, verrà punito col primo grado di prigionia.

I. L' *autorità civile* indirizza la dimanda al comandante della forza publica. Questi non ha il diritto di esaminarla. Il suo dovere è di uniformarvisi; le sue funzioni non sono che passive; ma a due dati ugualmente essenziali. Il primo, che la dimanda sia legale. E non sarebbe, per esempio, legale la dimanda di arresto, se non fosse accompagnata dal corrispondente mandato in iscritto (1). Il secondo, che l' autorità richiedente abbia dalle leggi il potere di richiedere. Un comandante, per esempio,

(1) Vedi l' *Art.* 597 delle *leggi di procedura penale.*

pio, giustamente ricusa di far eseguire un mandato di arresto spedito da un' autorità civile, cui dalla legge non sia stato concesso un tale attributo. Quando la dimanda è legale; quando l' autorità civile che la fa, ne ha il potere (val dire la fa nel nome della legge), il comandante che rifiuta di adempirla, non rifiuta in buon senso che un servizio legalmente dovuto; ossia disubbidisce manifestamente alla legge.

ARTICOLO 243.

I testimonj o periti che avranno allegato una scusa riconosciuta falsa, per presentarsi alle autorità che gli han richiesti, saranno puniti col primo grado di prigionia, e dell' ammenda correzionale, oltre i danni cagionati dal loro rifiuto.

I. L' obbligo di render *testimonianza* è sacro, come sacra è la giustizia cui ella serve di primo elemento (1). Portarvi delle eccezio-

 ni

(1) *Illud quoque incunctabile est, ut si res exigat, non tantum privati, sed etiam magistratus, si in praesenti sint, testimonium dicant. Item Senatus censuit, praetorem testimonium dare debere judicio adulterii caussa.*

L. 21. §. 1. D. de testibus.

ni in alcun caso, non sarebbe che portare delle sospensioni perigliose nell' esercizio della giustizia; che sopprimere delle pruove, base della reità o della innocenza; che esporre il cittadino pacifico; che proclamare la impunità del facinoroso. Godono, è vero, taluni esseri eminenti del diritto di prestare la loro testimonianza in una forma particolare. Ma debbono prestarla. La regola è assoluta.

II. Il testimone che legalmente citato per rendere testimonianza, non si presenta all' autorità corrispondente, è soggetto per la sola renitenza, alle misure segnate negli *Art.* 82 ed 83 delle *leggi di procedura penale.* Il testimone che non si presenta; che per non presentarsi all' autorità che lo ha richiesto, allega una scusa riconosciuta falsa, è soggetto alla pena del primo grado di prigionia. Nel primo caso, val dire della semplice renitenza, ossia di un semplice mancamento, le misure non sono che disciplinari; ed applicabili con delle forme ugualmente disciplinari segnate ne' due citati articoli. Nel secondo caso trattasi di un delitto e di una pena. Non può questa pronunziarsi che su i risultamenti di una procedura e di un giudizio formale.

SV.

SEZIONE VII.

De' reati degli ufiziali dello stato civile.

ARTICOLO 244.

L' ufiziale dello stato civile, o l' incaricato del registro o della conservazione de' registri dello stato civile, se manca ad alcuna delle disposizioni prescritte dalla legge, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con un' ammenda non maggiore di ducati cinquanta: salve le pene già stabilite ne' casi di altri reati de' quali gli ufiziali dello stato civile si rendessero per ragion di ufizio o autori o complici.

I. Tre grandi epoche segnano la vita dell' uomo; la *nascita*, il *matrimonio*, la *morte*. Son desse che costituiscono lo stato della persona; la sorgente di tutti i dritti civili; e che tanto interessano l'individuo, la famiglia, la società. Gli atti dello stato civile raccolgono ed offrono la prova di così grandi oggetti. Con saggezza adunque la legge civile ne ha fissato i principj, le regole, le forme. Con pari saggezza si è ella eretta in custode ed in depositaria di titoli così preziosi.

Ma

Ma tutto questo non bastava. Bisognava richiamare ed impegnare l' attenzione dell' uffiziale. Bisognava corredare di sanzioni efficaci le provvidenze già date. Bisognava determinare delle pene, applicabili quando l'incaricato fosse delinquente, mancando ad alcuna delle disposizioni prescritte. L' articolo è soddisfacente al bisogno.

II. *L' ufiziale dello stato civile . . . sarà punito col primo al secondo grado di prigionia . . .* Le disposizioni date dalle *leggi civili* possono secondo la varietà de' casi, essere più o meno interessanti; le forme violate più o meno gravi; i risultamenti più o meno nocevoli. La latitudine accordata, offre il mezzo onde rendere la pena proporzionata alla persona, alla cosa, alle circostanze; val dire onde renderla giusta.

III. *Salve le pene già stabilite ne' casi di altri reati . . .* Può portarsi l' attenzione su gli *Art.* 196 e seguenti riguardanti la concussione e corruzione de' publici uffiziali; e su gli *Art.* 287 e seguenti riguardanti il falso. Può osservarsi anche l' *Art.* 331.

IV. Quistione. Se la violazione della legge è co-

è coperta co 'l fatto degl' interessati, cessa o no la pena stabilita nell' articolo?

V. L' uffiziale che ha mancato ad alcuna delle disposizioni prescritte dalla legge, ha già commesso un reato. Ogni reato dà luogo all' azione penale. L' azione penale è essenzialmente publica (1). Può dunque il ministero publico sollecitare, ed il giudice pronunziare la pena corrispondente alla violazione; comunque questa per fatto degl' interessati sia rimasta coperta.

VI. Ma si oppone. Trattasi di *delitto*, non di misfatto. Ne' delitti non può esercitarsi l'azione penale senza istanza della parte privata (2). E nella specie proposta lungi dalla istanza v' ha la sua acquiescenza.

VII. Ecco la risposta. Il divieto legale non è assoluto. Può l' azione penale esercitarsi dall' accusatore publico senza bisogno d' istanza della parte privata, quando il delitto sia stato commesso da un uffiziale publico nell' esercizio

---

(1) Vedi gli *Art.* 1 e 2 delle *leggi di procedura penale.*

(2) Vedi l' *Art.* 38 delle *leggi di procedura penale.*

cizio delle proprie funzioni (3). Nella ipotesi l' ufiziale publico ha violato i doveri del suo ministero.

Può del pari l' accusatore publico esercitare liberamente l' azione penale, quando il delitto non offenda alcun individuo in particolare, ma offenda l' ordine publico in generale (4). Nel caso in disame è offeso direttamente l' ordine publico. I registri civili son publici; il deposito è sacro; gli atti sono la pruova dello stato del cittadino, ossia del suo stato publico, e de' suoi titoli alla famiglia, alla città, alla uguale protezione della legge. Atti di tale natura non sono il preciso affare della persona e della proprietà privata. Essi mirano le famiglie e la società, di cui le famiglie son gli elementi.

VIII. Quindi pare chiaro che debba aver luogo la pena.

AR-

(3) Vedi l' *Art.* 39 delle *leggi di procedura penale.*
(4) Vedi il §. ultimo dell' *Art.* 39 delle *leggi di procedura penale.*

ARTICOLO 245.

Il paroco o sottoparoco, o chi ne farà le veci, il quale contravvenga all'art. 81 *delle* leggi civili, *sarà punito col secondo grado dell' esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale* (1).

Disposizione comune alle sezioni del presente capitolo.

ARTICOLO 246.

Fuori de' casi ne' quali la legge determina specialmente le pene incorse pe' reati commessi dagli ufiziali pubblici o altri impiegati, quelli tra costoro che siensi renduti colpevoli di altri reati su' quali erano incaricati di vigilare, o che per cagion di uffi-
zio

(1) L' *Art.* 81 delle *leggi civili* è il seguente. *Il paroco dovrà ricusarsi a celebrare il matrimonio senza l'esibizione della copia dell' atto della solenne promessa fatta innanzi all' uffiziale dello stato civile, avvertendo i futuri conjugi, che senza questa promessa il matrimonio non produrrebbe gli effetti civili.*

zio dovevano reprimere, saranno puniti con un grado di più della pena stabilita per lo reato commesso.

I. Questa disposizione (che altamente onora la morale del Legislatore) non è relativa che a' soli funzionarj publici od impiegati. Ella però non più li considera come colpevoli di quel dato reato commesso nell'esercizio, o per occasione dell' esercizio delle proprie funzioni. Le sue vedute sono sotto il rapporto di delinquenti nell' ordine comune; ed allora precisamente quando eglino abbian commesso un reato comune, della cui vigilanza e repressione erano stati dalla legge incaricati.

II. Nella disamina di questo dilicato oggetto si elevò la Quistione. Un reo di tal classe debbe egli esser punito come ogni altro reo? Un uffiziale publico, per esempio, un impiegato incaricato a vigilare e reprimere i furti, se commetta un furto, dee punirsi colla stessa pena scritta per ogni altro ladro?

III. Si considerò che l'uffiziale publico è più famigliare ai principj della legge; ai doveri del cittadino; ai confini che reggono la giustizia:

Che ei conosce più; ed in conseguenza più vuole:

Che

Che la quantità della volontà regola la quantità morale del reato :

Che l' uffiziale, per l' istituto che ei professa, è debitore al corpo sociale di una condotta più pura, più esatta e dirò meglio, di una condotta severa :

Che la società sarebbe atterrita, se vedesse il deposito della vigilanza e della repressione de' reati confidato a colui che osa il primo di fornirne degli esempi così colpevoli.

IV. La conseguenza ne fu che i rei di tale classe fossero soggettati alle pene comuni attaccate al genere del reato commesso ; ma coll' aumento di un grado.

V. Noto che questa regola non ha luogo senza due condizioni *combinate*. La prima, che pe' reati commessi dagli uffiziali publici, non abbia di già la legge determinate specialmente le pene. La seconda, che i reati de' quali si son dessi renduti colpevoli, sieno di quelli che dovevano per uffizio vigilare o reprimere.

CA-

CAPITOLO V.

Delle violazioni de' pubblici archivj, de' luoghi di pubblica custodia, e de' pubblici monumenti.

SEZIONE I.

Della rottura di suggelli, e dello involamento di documenti o depositi da' pubblici archivj.

ARTICOLO 247.

Coloro che si saranno renduti rei di rottura di suggelli apposti o per ordine del Governo, o per effetto di un' ordinanza del potere amministrativo o giudiziario, in qualunque materia essa sia stata pronunziata, saranno puniti col primo al secondo grado di prigionia. I custodi per la sola negligenza saranno puniti col primo grado di prigionia o confino: se sono conniventi o autori, saranno puniti col terzo grado della prigionia. Agli uni ed agli altri sarà ancora applicata l' ammenda da trenta a trecento ducati.

I. La

I. La cosa, il luogo guarentito dall' autorità publica, il carattere della persona, il dolo, la negligenza, sono i principj che reggono e che modificano le pene in questa sezione stabilite. Mi piace di fare questa particolare avvertenza, la quale rende visibilmente chiara la soggetta materia.

II. La prima parte dell' articolo colpisce in termini generali qualunque infrazione di suggelli operata da mano privata. Il Legislatore nella sua moderazione non ne forma che un *delitto*, e no'l punisce che co'l primo al secondo grado di prigionia.

III. La seconda parte dell' articolo contempla precisamente l' incaricato publico. Medita il Legislatore sulla dilicatezza dell' oggetto, e su 'l periglio di perniciose conseguenze. Trova cosa saggia il reprimere in tali casi anche la sola negligenza; e pronunzia contro dell' incaricato negligente il primo grado di prigionia o confino. Lo contempla indi sotto il rapporto di un agente doloso; osserva ch' ei viola più patti; che rovescia più doveri; e lo punisce co'l terzo grado della prigionia.

IV. *Agli uni ed agli altri sarà applicata l' ammenda* . . . Sarà applicata ai soli custo-

di negligenti ed ai custodi dolosi? Oppure lo sarà ai privati ed ai custodi, sieno questi dolosi, sieno semplicemente negligenti?

V. L' articolo riguarda due soli *soggetti*, i privati cioè, ed i custodi. Agli uni dunque ed agli altri; cioè a' privati ed a' custodi debb' essere applicata l' ammenda. La negligenza o il dolo non è che un rapporto ed una modificazione del soggetto medesimo; val dire del custode.

VI. La unità delle disposizioni; il contèsto del discorso; l' ampiezza della locuzione; il sistema di esattezza, rendono evidente cotesta intelligenza. Dissi il sistema di esattezza; poichè sentirebbe di dissomiglianza e d' improporzione che l' uomo privato agente volontario sia talvolta punito colla prigionia anche nel solo primo grado, e'l custode non debitore che di un disaccorgimento, lo sia colla stessa prigionia, più coll' ammenda da trenta a trecento ducati. Ciò condurrebbe al grave assurdo che la negligenza sarebbe punita più sensibilmente di un' azione direttamente voluta.

AR-

ARTICOLO 248.

Se si sieno rotti i suggelli apposti a carte, o a cose di un individuo incolpato o accusato di un misfatto che la legge punisce colla morte, coll' ergastolo o coll'ultimo grado de' ferri, i colpevoli saranno puniti colla rilegazione. I custodi negligenti saranno puniti col terzo grado di prigionia; se sono conniventi o autori, saranno puniti colla reclusione. Contra gli uni e gli altri sarà applicata l' ammenda da cinquanta a cinquecento ducati.

I. Vede il Legislatore che la materia su di cui sono stati apposti i suggelli, può essere della più grande importanza; che può ella riguardare oggetti criminali; che quanto la materia è più importante, tanto risulta più grave la violazione. Non di meno, senza far delle sanzioni particolari, è egli contento che il giudice s' incarichi di tali dati nella latitudine penale accordatagli nel precedente articolo.

Quando però il Legislatore riflette che gli oggetti criminali di cui è parola, riguardano talvolta degl' individui incolpati di misfatti punibili per legge colla morte, coll' ergastolo o coll' ultimo grado de' ferri; quando me-

medita che in questi casi è compromessa la punizione de' facinorosi tanto influente sull'ordine sociale, e la salute così preziosa di un innocente calunniato capitalmente (di un innocente che nella identità degli oggetti suggellati appoggia la sua giustificazione), eleva egli il delitto a misfatto. Ma fermo costantemente sulle vie della clemenza, ei mitiga gli antichi eccessivi rigori (1), e non pronunzia contro il privato che la rilegazione.

Prende poi in mira il custode; ed accresce contra di lui la pena. Se è desso soltanto negligente, lo punisce co'l terzo grado di prigionia; e se è connivente o autore, colla reclusione: val dire, colla pena immediatamente superiore alla relegazione. Le idee sono terminate; le regole di gradazione sono precise; evidenti sono i legami tra ciò che precede e ciò che consegue.

II. *Contra gli uni e gli altri sarà applicata l' ammenda*. . . Han quì luogo le stesse dilucidazioni portate sull'articolo precedente.

AR-

(1) La clemenza della legge manoduce alla severità de' giudizj.

ARTICOLO 249.

Ogni furto commesso per mezzo di una rottura di suggelli, sarà punito come furto commesso con frattura.

I. Passa la legge a contemplare il caso del furto commesso per mezzo della *rottura di suggelli*. Ella scorge che l' azione se non è identica, ha de' molti punti di simiglianza co 'l furto commesso con frattura. Scorge che se la specie pratica presenta talvolta della varietà, è ella il soggetto della latitudine penale accordata a' magistrati; e scrive pe 'l furto commesso per mezzo di rottura di suggelli la stessa pena sanzionata pe 'l furto con frattura. La pena del furto con frattura è la reclusione (1). Il privato dunque colpevole di un furto per mezzo di rottura di suggelli, è punito colla reclusione.

II. Si presenta ora spontanea la QUISTIONE: Il *custode* connivente, oppure autore del furto commesso per mezzo di *rottura di suggelli*, a quale pena è soggetto?

(1) Si consultino gli *Art.* 413, 414, 424.

III. La risposta per un canto pare pronta. È soggetto alla pena della reclusione. L' articolo è concepito in termini generali. Comprende tutti i colpevoli, sien dessi privati, sieno rivestiti di carattere publico.

La legge usa la seguente frase: *Ogni furto commesso*.... Non evvi limitazione alcuna, nè di persona, nè di carattere. Questa locuzione comunque concisa, è amplissima nel suo senso.

Ne' due precedenti articoli la legge ha voluto distinguere i privati da' custodi; ed ella si è limpidamente pronunziata. Poteva, se voleva, pronunziarsi ugualmente nella disposizione attuale. Non si è pronunziata. Dunque non ha voluto. Dunque ha lasciato alla saggezza del magistrato il calcolare la qualità personale de' custodi nella latitudine del grado penale.

Finalmente il testo è chiaro. Estenderlo, non è che violarlo. Accrescere la pena, non è che crearla. Creare una pena, non è che attentare alla legge.

IV. Sento il prezzo del ragionamento. Ma non me sono perfettamente persuaso.

Può riflettersi in contrario, che la distinzione di privato e d' incaricato è nella natura della cosa; che tocca la parte intrinseca della giu-

giustizia; che è una delle regole direttrici del travaglio.

Può riflettersi che nel caso dell' *Art.* 347 (che è caso di minor ordine) la legge ha distinto la qualità di custode, ed ha contra di lui premuto la mano punitrice; che la distinzione medesima, e 'l proporzionato accrescimento di pena ha avuto luogo nel caso dell' *Art.* 248, caso parimente di minor ordine. Non veggo chiaro che questa interessante distinzione adottata in casi meno gravi, siasi voluta omettere in casi di gravezza maggiore.

Coteste riflessioni sono vieppiù raccomandate dallo stesso *Art.* 248. Quivi è detto che il custode, *conniyente o autore* della rottura di suggelli, senza che abbia commesso alcun furto, *è punito colla reclusione.* Nella ipotesi contraria, lo stesso custode incolpato della rottura stessa di suggelli accompagnata dal furto, non sarebbe punito che colla pena medesima della reclusione.

Il privato, colpevole d'infrazione di suggelli, è punito or colla prigionia, or colla rilegazione, secondo la diversità de' casi contemplati negli *Art.* 247 e 248. Quando però la infrazione medesima è accompagnata da furto, il privato è punito con pena maggiore; val dire colla reclusione. Questa regola progressiva adottata con-

tra i privati, cesserebbe ella contro i custodi? Rimarrebbe contra de' custodi nel piede medesimo la pena della reclusione, sia o no la infrazione di suggelli accompagnata da furto?

V. Io dubito di uscire dal mio sistema, e trovarmi senza volerlo in una prolissità stemperata. Ho cennato quanto basta alla cosa. Ho presentato delle ragioni in questa disputa ben grave. Apparterrà a' lumi delle gran Corti criminali il decidere; ed a que' delle Corti supreme il regolare conformemente alla legge.

ARTICOLO 250.

Riguardo alle sottrazioni, distruzioni ed involamenti di documenti, o di processi criminali, o di altre carte, registri, atti ed effetti qualunque contenuti negli archivj, o nelle cancellerie, o ne' pubblici depositi, ovvero consegnati ad un pubblico depositario o funzionario qualunque per ragione di tal qualità; i colpevoli saranno puniti colla rilegazione. I cancellieri, gli archivisti, i notaj, e gli altri depositarj o funzionarj negligenti saranno puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino: se sono stati conniventi o autori, saranno puniti colla reclusione.

ne. Contra gli uni e contra gli altri sarà applicata l' ammenda da ducati sessanta a seicento.

I. Negli articoli precedenti si è parlato della infrazione de' suggelli in generale; della infrazione de'suggelli riguardanti oggetti di maggiore interesse; e finalmente della infrazione de' suggelli seguita da furto. Nell' articolo attuale parlasi di sottrazioni, di distruzioni di oggetti contenuti ne' publici depositi; ma senzacchè quelle sieno state consumate per mezzo di rottura di suggelli. La legge ferma nelle sue distinzioni regolatrici, guarda sotto aspetto diverso il privato e 'l depositario. Ella eleva a misfatto la sottrazione o distruzione operata dal solo privato; e la punisce colla relegazione. Colpisce di reclusione questa stessa sottrazione o distruzione, quando l'agente o il connivente ne sia il publico depositario. La disposizione e la progressione non potrebbe essere più sennata. Gli archivj, le cancellerie, i depositi publici sono un asilo sacro. Il violarlo, non è violare solamente la proprietà altrui, ma il rispetto dovuto alle leggi; gl' interessanti monumenti diretti ora a salvare la società dal terrore de' facinorosi, ora a preservare la innocenza insidiata dalla calunnia;

la

la fiducia publica; la quiete publica; la guarentigia sociale.

II. *Riguardo alle sottrazioni . . . di processi criminali. . . .* Sotto nome di *processi criminali* non debbono intendersi i soli processi relativi a' misfatti, comecchè soli punibili con pene criminali. La voce *criminale* è sinonima in questo articolo alla voce *penale*. Ella abbraccia il processo sia criminale, sia correzionale, sia di polizia. L'attenta lettura dell' articolo; il riflettere sugli oggetti in esso nominati per modo d' indicazione e di esempio; il considerare talune espressioni complesse e generali sapientemente adoperate, rendono chiarissima la volontà della legge.

III. *Ovvero consegnati ad un pubblico depositario o funzionario qualunque per ragione di tal qualità. . .* Se un oggetto *consegnato* all' archivario, al cancelliere, al depositario publico, ma non per ragione delle sue funzioni, è dallo stesso depositario involato o distrutto, il reato che ne risulta, è estraneo alla disposizione di questo articolo.

AR-

ARTICOLO 251.

Ogni soppressione, ogni apertura di lettera o plichi affidati alla posta, commessa o agevolata dolosamente da un ufiziale, da un impiegato dell' amministrazione delle poste o da altro incaricato, sarà punita coll' ammenda correzionale. L' impiegato in oltre sarà punito coll' interdizione a tempo del suo uffizio.

I. È violato il segreto della corrispondenza e della comunicazione reciproca. È violata la franchezza, la speditezza del commercio e la publica confidenza. È violata la proprietà. È violato in fine anche il rispetto al regime domestico; ed è squarciato quel velo sacro che copre talvolta i sconci di una famiglia, e tanto utilmente ne arresta i progressi.

II. *Dolosamente*... Si fermi il pensiere a questa interessante parola. La emissione, il disavvedimento, la negligenza, son fuori delle linee tirate in questo articolo.

III. *Lettera o plichi affidati alla posta*... Si ponga pure attenzione alle indicate parole. La determinazione della legge non riguarda che le lettere *affidate alla posta*. Ella è straniera per quelle che sono state con privata fi-

fiducia affidate a mano privata. I motivi sono semplici. Non debbono le lettere date ai privati, godere della protezione della publica fede che hanno le lettere consegnate agli uffici di posta. Imputi a se medesimo l'avvenimento, quando alcuno pone la sua confidenza in un messo capace di violarla. Finalmente se la legge penale dovesse occuparsi anche di questo caso, a molto maggior ragione dovrebbe occuparsi de' segreti confidati all'amicizia, e dall' amicizia stessa violati.

IV. Questione 1.ª Se l'*uffiziale*, l'impiegato dell' amministrazione delle poste sopprimendo o aprendo una lettera affidata alla posta, *serve alle mire di un privato*, è questi, nel silenzio dell' articolo, soggetto a pena alcuna?

V. Le intenzioni della legge sono state palesate abbastanza ne' precedenti *Art.* 74, 75 e 76. Quando il privato per mezzo di doni, di minacce, di abuso di autorità provoca il *delitto* commesso dall' uffiziale; quando il privato ha a suo carico quegli elementi che per legge costituiscono la complicità, egli è certamente un complice. La pena del suo delitto è quella segnata nelle regole di complicità. Nel caso attuale in conseguenza, sottrat-

tratto ciò che è inerente alla qualità personale dell' incaricato, la pena applicabile contra il privato è l' ammenda.

VI. Quistione 2.ª Il *privato* che sopprime o apre una lettera affidata alla posta, è egli punibile? Motivo del dubbio. Potrebbe sembrare che l' articolo non parli dell' uomo privato; e che non colpisca precisamente che l' uffiziale o l' impiegato.

VII. L' articolo punisce ogni soppressione, ogni apertura di lettera o plico affidato alla posta, commessa da un impiegato. L' articolo stesso punisce ogni soppressione, ogni apertura di lettera *agevolata* da un impiegato. Si ponderi la parola *agevolata*. Ella è parola complessa; ed offre nettamente una idea doppia: il concorso cioè di due individui al delitto medesimo. Sotto questa espressione la legge ha esattamente compreso e 'l privoto che agisce, e l' uffiziale che agevola.

La dilucidazione data, prende un grado di chiarezza maggiore da quelle parole: *L' impiegato in oltre sarà punito colla interdizione a tempo del suo uffizio.* La legge contempla ed il privato e l' impiegato. All' uno ed all' altro rende comune la pena dell' ammenda correzionale. All' impiegato *in oltre*, come con-

contravventore a doppi doveri, adatta la pena tutta particolare dell'interdizione a tempo del suo uffizio.

VIII. Discende che 'l privato colpevole dell'indicato delitto, è punibile coll' ammenda.

ARTICOLO 252.

Se la rottura de' suggelli, le sottrazioni, gl' involamenti o le distruzioni di documenti sieno state commesse con violenza contro alle persone, la pena contro chiunque sarà del primo grado de' ferri nel presidio; senza pregiudizio delle pene più gravi, se queste hanno luogo per la natura delle violenze, e per gli altri misfatti che vi fossero uniti: nel qual caso queste pene non saranno mai applicate nel minimo del grado.

I. La legge osserva che la infrazione de suggelli, e gli altri reati di cui è parola in questo articolo, si commettono talvolta con *violenza* contro alle persone. Penetrata del valore di una circostanza così imponente pronunzia contro il colpevole la pena del primo grado de' ferri nel presidio. Ella non discende a gradazioni precise; non distingue nè per-

so-

sona, nè carattere. Comprende chiunque nella sua disposizione; persuasa che entro la latitudine del grado penale, val dire di sette a dodici anni, possa il giudice attemperare in modo soddisfacente la pena al reato.

II. *Con violenza contro alle persone . . .* Si consultino per un esempio, gli *Art.* 356. . 357 . . . 408. . . .

III. *Senza pregiudizio delle pene più gravi . .* È opportuno il portare lo sguardo su gli *Art.* 408, 418, 419.

SEZIONE II.

Delle violazioni de' luoghi di pubblica custodia, della fuga de' detenuti e de' condannati, e del ricettamento de' rei.

ARTICOLO 253.

La fuga semplice de' condannati è punita coll' ottavo al quarto della pena residuale che ad essi rimane, purchè non ricada a più di due anni.

La pena della fuga sarà espiata immedia-

diatamente dopo quella dalla quale il condannato si è sottratto.

La fuga da' luoghi di custodia o di pena; eseguita con violenza o frattura violenta, verrà punita colla reclusione tanto ne' prigioni, che ne' condannati.

Questa pena però sarà cumulata pe' prigioni alla pena cui dovranno soggiacere per gli altri reati, se ne sieno colpevoli; e sarà pe' condannati cumulata alla pena dalla quale si sono sottratti; salve sempre le pene maggiori ne' casi di violenza pubblica, di attacco o di resistenza alla forza armata, o di altri misfatti.

I. I condannati (si dicea nel discutere l'oggetto) che senza far violenza alcuna, fuggono dal luogo di pena (che ritrovano aperto), non servono che all'istinto; non obbediscono, che alla natura. La loro semplice fuga non è colpevole.

II. Ma guardando l'oggetto medesimo per ogni lato, si osservò che la libertà de' condannati è limitata dalla condanna; che l'oltrepassar questi limiti è un eccesso; che questo eccesso è un oltraggio alla giustizia pubblica. Si osservò in oltre, che il principio contrario porterebbe a risultamenti evidentemen-

te

te assurdi. La relegazione, l'esilio, il confino non si espiano che in luogo aperto. Sarebbe mai vero, che tali pene potessero tutto giorno frangersi impunemente, sull' appoggio che oltrepassandosi le linee tirate nella condanna, non si è praticata violenza alcuna; non si è servito che all' istinto; non si è obbedito che alla natura?

III. Su' d' idee così giuste la fuga de' condannati, comunque semplice, fu riputata degna di punizione.

IV. *La fuga semplice*... Chiamasi *fuga semplice* quella che non è eseguita con violenza, con attacco, con resistenza...

V. *La* fuga semplice *de' condannati*... È colpito dalla pena mentovata in questo articolo, il condannato che fugge, profferita appena la condanna?

VI. È la legge che parla. Le parole che ella adopera, debbono intendersi nel senso legale. *Si ha per condannato* (sta scritto nell' *Art.* 78) *ogni individuo, contro il quale si trova profferita irrevocabilmente una pena, in modo che se ne renda legale l' esecuzione.* Segue da ciò, che non basti all' oggetto la

 sola

sola condanna profferita, publicata, e notificata. Ella debb' essere irretrattabile.

Questa intelligenza risulta evidente dai termini medesimi dell' articolo in disputa. La pena che è quivi stabilita contra del condannato colpevole di fuga semplice, è l' ottavo al quarto di quella che è residuale. Si suppone dunque che la pena sia di già cominciata ad eseguirsi, dacchè non evvi residuo senza principio. Se la pena si suppone in parte eseguita, si suppone divenuta già irretrattabile la condanna (1).

VII. Corollario di questo ragionamento si è; che la fuga semplice di un condannato, la cui condanna non è irretrattabile, debba essere legalmente riputata come quella di un *detenuto*.

VIII. *La fuga da' luoghi di custodia o di pena* . . . Il *luogo di custodia o di pena* non deve prendersi in un senso prettamente materiale, per modo che non s' intenda sotto tal nome che la casa di forza, che la casa di correzione, che i cosiddetti corpi di guardia, che i così detti bagni, che il presidio, che il forte di un' isola . . . Fugge dal luogo di cu-

(1) Vedi l' *Art.* 52.

custodia o di pena anche colui che esegue la sua fuga ne' momenti del trasporto da un luogo all' altro; del riposo; del trattenimento suggerito dalle circostanze del viaggio. . . .

IX. *La fuga da' luoghi di custodia o di pena eseguita con violenza o frattura violenta* . . . Aprire le prigioni, ove sono i depositi della giustizia publica e del publico esempio, per rimetterli impuniti nella società, è un grave reato. La repressione colla *reclusione* non è che moderata (2).

X. È qui opportuno di proporre un dubbio. La fuga violenta di cui è parola, è punita colla reclusione. Se ella rimane ne' soli termini di tentativo, è punita con uno a due gradi meno; val dire colla rilegazione o colla prigionia. Il giudice dee in questo caso per necessità pronunziare il terzo grado di prigionia; oppure è egli l' arbitro di questa pena nella sua intera dimensione?

V 2 XI.

(2) Erano capitali le antiche pene sull' oggetto. *Saturninus probat, eos, qui de carcere eruperunt effractis foribus, capite puniendos. Quod si per negligentiam custodum evaserunt, lenius puniendos.* L. 1. D. de effractoribus et expilatoribus.

XI. La legge (nell'*Art.* 55 n. 8.° e 9.°) ha dettato le norme onde applicarsi con esattezza una pena di uno o più gradi inferiore ad un' altra; ed ha espressamente stabilito che dalla rilegazione si passi alla *prigionia*. La voce è generale. Ella indica la prigionia tal quale è; val dire in tutta la sua estensione.

La legge stessa (nell' *Art.* 57) ha dettato benanche le norme onde da una pena minore passare ad una pena maggiore; e lungi dall'adoperare *genericamente* la voce *prigionia*, non l' ha indicata che con tre differenti gradi. Uguale divisione ed indicazione avrebbe ella usata nel primo caso; se l' avesse voluta. Nel discendere da una pena maggiore ad una pena minore, il Legislatore è stato facile ed indulgente. Lento e difficile si è mostrato nel-l' ascendere da una pena minore ad una pena maggiore.

XII. È equa la risoluzione che il giudice sia l' arbitro della *prigionia* nella intera dimensione (3).

XIII.

(3) Consultata la Corte suprema di Napoli, è stata di questo avviso.

XIII. Quistione 1.ª La fuga semplice di un *detenuto* a qual pena è soggetta?

XIV. La fuga semplice de' condannati è riguardata un reato. La fuga de' prigioni da' luoghi di custodia eseguita con violenza o con frattura violenta, è riputata precisamente un misfatto. Sulla fuga di un detenuto semplice senza violenza o frattura violenta, la legge tace. Nel suo silenzio annunzia abbastanza, che ella non ne forma un oggetto nè di reato, nè di pena. Non è altronde dato a' giudici di erigere delle azioni in reati. Non è dato loro di creare od applicare delle pene dal Legislatore non indicate. Questa idea è sacra alla libertà civile (4).

XV. Quistione 2.ª Se il detenuto che fugge con violenza dal luogo di custodia, risulta innocente del primo reato a lui imputato; sarà ciò non di meno punibile la sua fuga violenta?

XVI. Le parole della legge son generali. Colpiscono la fuga qualificata de' prigioni da' luoghi di custodia.

V 3 Ella

(4) Vedi l'*Art.* 60 e le note apposte.

Ella non guarda che la sola qualità di prigione. Abbandona sapientemente il rapporto di reità o d'innocenza.

Il luogo di custodia è sacro. Violarlo, è un reato di suo genere.

Finalmente il detenuto è sotto la mano della giustizia. Non può sottrarsene che co' mezzi legali (5).

XVII. La sua fuga adunque sarà punibile; e lo sarà colla pena della reclusione.

ARTICOLO 254.

In caso di negligenza o imprudenza nella fuga de' prigioni o de' condannati, di coloro che sono incaricati della loro guardia o trasporto, la gradazione delle pene sarà la seguente:

1.° *se il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettibile di pena maggiore della re-*

(5) *Qui cum recepti essent in carcerem, effracto carcere, evadant,* quamvis innocentes inveniantur ex eo crimine, propter quod impacti sunt in carcerem, *tamen puniendi sunt.*

L. 13. D. de custodia, et exhibitione reorum.

reclusione , o pure si ritrovi legalmente prigione per ogni altra causa, che per reato, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia :

2.° se il fuggitivo sia condannato ad una delle altre pene criminali , eccetto l'ergastolo o la morte , o sia imputato di misfatto portante ad una di tali condanne criminali , eccetto le due anzidette , la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia.

3.° se il fuggitivo sia condannato all'ergastolo o alla morte , o sia imputato di misfatto portante ad una di queste condanne , la pena sarà della rilegazione.

I. *Se il fuggitivo sia imputato . . .* Evvi una differenza visibile tra oggetto civile , ed oggetto penale ; tra imputazione , accusa e condanna; tra contravvenzione , delitto e misfatto ; tra misfatto punibile coll' esilio ; oppure colla relegazione , colla reclusione , co' ferri. Il Legislatore non si è occupato di cotesta varietà. Pieno di fiducia ne ha confidato la cura alla saggezza de' suoi magistrati nella latitudine del grado penale. Latitudine , che con molta dirittura, è chiamata il *supplimento alla giustizia individuale.*

II. *O pure si trovi legalmente prigione per*

 ogni

ogni altra causa . . . A modo d' esempio, per convenzione, per disposizione della legge, per permissione della legge nelle materie civili (1) . . .

ARTICOLO 255.

In caso di connivenza o corruzione nella fuga de' prigioni o condannati, coloro che sono incaricati della loro custodia o del loro trasporto, saran puniti nel modo seguente:

1.° *se il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettibile di pena maggiore della reclusione; o pure si ritrovi legalmente prigione per ogni altra causa che per reato, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia:*

2.° *se il fuggitivo sia imputato e condannato per misfatti maggiori, eccetto quelli che son puniti di ergastolo o di morte, la pena sarà la reclusione:*

3.° *se il fuggitivo sia condannato all'ergastolo*

(1) Vedi gli *Art.* 1932 e seguenti delle *leggi civili*.

gastolo o alla morte, o sia incolpato di misfatti portanti a queste condanne, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri.

I. Continuano le distinzioni normali di negligenza o imprudenza; di connivenza o corruzione; d'imputazione o condanna di misfatto semplice, grave, oppure gravissimo. Coteste distinzioni non abbondano che di saggezza. E di vero, altra idea desta la fuga di un debitore, di uno scroccone; altra quella di un infrattore di suggelli; altra in fine (e piena di costernazione, di spavento e d'interesse) ne desta quella di un parricida, di un assassino, di un inimico publico.

ARTICOLO 256.

Le pene stabilite negli articoli precedenti si accresceranno sempre di un grado contro i custodi o incaricati negligenti, e di uno a due gradi contra i conniventi, quando la fuga sia stata eseguita con frattura violenta, o con introduzione di armi o stromenti per agevolarla.

I. Quando la fuga è eseguita con frattura violenta, o con introduzione di armi o stromenti

menti per agevolarla; la negligenza de' custodi o incaricati è più grave, la connivenza è più perversa. La pena non dovea essere che più severa.

ARTICOLO 257.

Se la fuga sia stata eseguita in tempo di tumulti popolari, le pene enunciate negli articoli precedenti son sempre accresciute di un grado.

I. Ne' tumulti popolari è maggiore il periglio, maggiore lo spavento publico. Le conseguenze sono più complicate, più estese, più interessanti. È quindi più punibile la negligenza, vieppiù punibile la perversità de' custodi. In momenti di così alta importanza, la connivenza di un custode non offre che l' eccesso della depravazione.

AR-

ARTICOLO 253.

I fautori o complici nella fuga de' prigioni o condannati, non incaricati della loro custodia o trasporto, saranno puniti con un grado meno della pena stabilita pe' custodi o incaricati conniventi: saranno però puniti con egual pena ne' casi de' due articoli precedenti.

I. Il Legislatore ha distinto il condannato o 'l prigione che fugge, dal custode o incaricato negligente o connivente; ed ha proporzionato le pene. Or distingue dall' incaricato l' uom privato che si rende complice nella fuga. Ei vede, che questi non offende la legge che sotto il rapporto di semplice cittadino. Pronunzia quindi una pena minore in un grado di quella determinata pe' custodi o incaricati.

II. *I fautori o complici nella fuga . . . saranno puniti con un grado meno . . .* In questo caso preciso la pena del complice non dipende dalle regole generali scritte sulla complicità nell'*Art.* 75. Ella è particolarmente determinata. L' arbitrio di uno a due gradi attri-

tribuito al giudice nell' articolo citato, non ha luogo nella specie attuale.

III. *Saranno però puniti con egual pena...* La fuga eseguita con frattura violenta, o con introduzione di armi o stromenti per agevolarla; la fuga eseguita in tempo di tumulti popolari, minaccia davvicino la cosa publica. Una idea così grave ha giustamente dettato una eccezione di rigore. La legge punisce colla stessa specie di pena il privato e 'l custode.

ARTICOLO 259.

Le pene di prigionia sopra stabilite contro le scorte o i custodi in caso di sola negligenza, cesseranno quando i fuggitivi saranno ripresi o presentati, purchè ciò avvenga fra i quattro mesi della evasione, e purchè non sieno arrestati per altri reati.

I. La legge viene in soccorso dell' errore, del disaccorgimento, della negligenza. Soccorso equo, indulgente, ben conosciuto pur nelle *leggi romane* (1).

II.

---

(1) *Solet praeterea amissa culpa-custodia* (*), *si ta-*

(*) *Amissa custodia*, id est amissa persona custodita.

II. Quistione. Ha luogo questa benigna disposizione, se il custode al tempo del nuovo arresto o della presentazione del fuggitivo, sia già stato giudicato?

III. La regola è assoluta. Ella non ha altri limiti che quelli della condizione apposta. Adempita dunque la condizione, cessa necessariamente la pena.

ARTICOLO 260.

Coloro che volontariamente avranno ricettato o fatto ricettare qualche condannato a' ferri anche nel presidio, o ad altre pene più gravi, saran puniti col secondo al terzo grado di prigionia.

Saran puniti col primo grado di prigionia, o di confino, se avranno ricettato persone contro le quali siasi spedito un mandato di deposito o arresto per misfatti suscettibili delle pene anzidette.

So-

---

tamen intersit eam apprehendi, tempus causa cognita militi dari, ad eam requirendam, applicito (**) *ei alio milite.*

(**) *Applicito*, id est adjuncto ei alio milite, ut secum vadat.

L. 14. D. de custodia, et exhibitione reorum.

Sono esenti da pene gli ascendenti e discendenti, il marito e la moglie, i fratelli e le sorelle in secondo grado, e gli affini nello stesso grado de' rei ricettati.

I. *Coloro che volontariamente* . . Volontariamente; dunque scientemente; poicchè non avvi cosa voluta, se prima non sia conosciuta. La scienza per altro (trattandosi di condannato a gravi pene) sorge sovente dalla cosa stessa. Fama elevata nel momento, arresto, accusa, giudizio solenne, condanna, publicazione di condanna, evasione dal luogo di pena, offron degli elementi molto interessanti all' oggetto.

II. *Volontariamente*. . . Saggio e frequente ricordo a' giudici. In tali materie non è raro il caso della forza e della necessità.

III. *Se avranno ricettato persone contro le quali siasi spedito un mandato di deposito o arresto* . . . Se avranno, cioè ricettato *scientemente* e *volontariamente*.

IV. *Saran puniti* . . . La ricettazione di cui è parola, non ha legame co 'l reato già commesso dal colpevole ricettato. Ella costituisce un atto separato, sostanzialmente diverso, e sen-

e senza influenza. Ella in conseguenza non presenta idea di complicità. Una pena superiore alla correzionale sarebbe stata veramente insobria.

V. *Sono esenti da pene...* La legge oblia la sua severità in questo caso, in cui è toccata per un motivo di carità inspirata dalla natura medesima. Ella nel padre che ricetta il suo figlio condannato, nella moglie che ricetta il marito, nel fratello... vuol contemplare un tratto di ospitalità anzicchè di malvagità (1).

SE-

(1) *Eos, apud quos, adfinis vel cognatus latro conservatus est, neque absolvendos, neque severe admodum puniendos. Non enim par est eorum delictum; et eorum, qui nihil ad se pertinentes latrones recipiunt.*

L. 2 D. de receptatoribus.

Jura sanguinis, nullo jure civili dirimi possunt.

L. 8. D. de diversis regulis juris.

SEZIONE III.

Della violazione di monumenti pubblici.

ARTICOLO 261.

Chiunque avrà distrutto, abbattuto, mutilato o in qualunque modo deteriorato monumenti, statue o altri oggetti di arte destinati all' utilità o all' ornamento pubblico, ed inalzati dall' autorità pubblica, o per sua autorizzazione, sarà punito col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale; salve le pene maggiori stabilite nel caso dell' articolo 141.

I. I *monumenti publici* sono l' omaggio publico alla sapienza, al genio sublime, alla vera grandezza. Eccitano, accendono, istruiscono, adornano. Trasmettono a' tempi i più rimoti la magnificenza sovrana, la memoria dell' uomo illustre, l' onore della nazione.

Le *statue* presentano il simulacro degli animi, la effigie della virtù. Sono l' oggetto ancor elleno dell' ammirazione (1), il modello della imitazione.

L' ar-

(1) *Saepe audivi Q. maxumum, P. Scipionem. . . soli-*

L' articolo attuale forma la salvaguardia preservatrice di creazioni così preziosa.

ARTICOLO 262.

Chiunque avrà violato tombe o sepolture riconosciute ed autorizzate dalla pubblica amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale.

I. La sepoltura de' cadaveri è sacra (1). È sacro il rispetto alle ceneri dell' uomo. Sacro è l'asilo estremo. L'amor di se stesso, la umanità (2), la compassione (3), la pietà, la na-

---

solitos ita dicere. Quum majorum imagines intuerentur, vehementissime sibi animum ad virtutem accendi. *Scilicet, non ceram illam, neque figuram tantum vim in sese habere; sed memoria rerum gestarum, eam flammam egregiis viris, in pectore crescere.*

SALUSTIO.

(1) Vico la derivava da uno de' tre sensi comuni del genere umano. Il contrario ei dicea, è uno *stato nefario.*

(2) Quell' affezione che noi dobbiamo agli esseri della nostra specie, come membri della società universale.

(3) Quel sentire, dirò così, ciò che altri sente. Quel

natura, la identità del destino, la cosa publica, la religione in fine, inspirano e guarentiscono concordemente un così onorevole sentimento; e giustificano la pena contra il colpevole stabilita, ricondotta altronde ne' confini della moderazione e della saggezza.

II. *Chiunque avrà violato* . . . *Eum* (avverte Vulpiano) *ex hoc plecti*, *qui dolo malo violavit* (4).

La legge contenta di non discendere a minute indicazioni, adopera la parola generale *violazione*. Stimo quindi cosa utile di presentarne degli esempj, che ho tratti dal dritto antico.

Era presso de' romani reo di *sepolcro violato* colui che impediva, che il defunto fosse seppellito: *Sepulcri violati crimen est* . . . *si qui fecerit quid*, *quominus aliquis funeretur*, *sepeliaturque* (5);

Colui che spogliava *dolosamente* il cadavere: *Adversus eos*, *qui cadaverem spoliant prae-*

Quel mettersi nel luogo altrui, e partecipare in certo modo dell' altrui sciagura.

(4) *L.* 1. §. 1. *D. de sepulcro violato.*

(5) *L.* 8. *D. de sepulcro vilato.*

praesides severius intervenire . . . Divus Severus rescripsit (6);

Colui che estraeva *dolosamente* i corpi dal sepolcro, o ne cacciava le ossa. *Rei sepulcrorum violatorum si corpora ipsa extraxerint, vel ossa eruerint . . . relegantur, vel in metallum damnantur* (7).

(6) *L.* 1. §. 7. *D. de sepulcro violato.*
(7) *L.* 11. *D. eodem titulo.*

TITOLO V.

De' reati contro la fede pubblica.

CAPITOLO I.

Della falsità di monete, di carte, di bolli e di suggelli reali.

SEZIONE I.

Della falsità di monete.

I. La lontananza del consumatore dal luogo della produzione; la varietà de'bisogni del venditore e del compratore; la difficoltà del trasporto e della conservazione delle ricchezze in natura, dimostrarono quanto fossero angusti al commercio ed al ben essere sociale i limiti della *permuta*. Forza fu dunque di rinvenire e scegliere un mezzo rappresentativo del valor delle cose. Cadde la scelta sulla *specie metallica* per la sua rarità e per la sua incorruttibilità, come per la facile divisione e pe 'l facile trasporto. *Improntata* questa materia, divenne *moneta*. Ella

Ella è chiamata il mallevadore di tutti i nostri bisogni (1);

Il segno che rappresenta il valore di tutte le mercanzie, ossia di tutto ciò che ha prezzo (2);

La misura comune de' valori di tutte le cose che sono in commercio (3).

Nel senso legale però (il solo che è della competenza precisa di uno scritto penale) ella non è *che una massa di oro, di argento o di rame del peso, del titolo, della forma e del valore stabilito dal Sovrano, onde rappresentare il valore a tutte le cose* (4).

ARTICOLO 263.

Chiunque avrà contraffatto o alterato il peso o la bontà del fino delle monete di oro o di argento che han corso legale nel regno, sarà punito coll' ergastolo.

Chiunque avrà contraffatto le monete di rame che han corso legale nel regno, sarà punito col secondo grado de' ferri.

(1) Aristotile, Melon, Forbney.
(2) Montesqieu.
(3) Loke.
(4) Domat.

Gl' impiegati con nomina regia o ministeriale delle regie zecche di Napoli o di Palermo, i quali con abuso del proprio uffizio e della confidenza che il Governo in loro ripone, nelle stesse officine per causa di farne lucro abbian commesso questo misfatto su monete di oro o di argento che han corso legale nel regno, saran puniti colla morte: se lo abbian commesso su monete di rame che hanno parimente corso legale nel regno, saran puniti col terzo grado de' ferri.

I. *Chiunque avrà contraffatto* . . . Il *contraffacimento delle monete* è un misfatto di suo genere. Egli è perfetto subito che la moneta è contraffatta.

Il contraffacitore al momento che ha contraffatto la moneta, ha violato già lo stemma del principe, la garantia sovrana, la fede publica, il credito publico, il commercio publico.

II. È corollario, che la *spendizione* della moneta non è parte integrante del misfatto di contraffacimento; comunque per verità non si contraffaccia la moneta che per ispenderla; e la *spendizione* non sia che una ordinaria conseguenza della contraffazione.

III.

III. *Chiunque avrà . . . alterato . . .* La voce *alterare* è voce di genere. Chiude in se le specie *tagliare*, *limare*, *tosare*, *corrodere*, *abradere e simili.*

IV. L' *alterazione della moneta* è ancor ella un misfatto di suo genere. Non evvi cosa che debba esser tanto guarentita dalle alterazioni, quanto quella che è la comune misura di tutte le cose. Perciocchè la inalterabilità è il carattere essenziale della misura.

Alterata la moneta, ella scende nella classe delle deboli. Il suo valor civile diviene notabilmente maggiore del valore intrinseco; ossia di quello che è proporzionato alla finezza ed al peso del metallo. Alterato il valor civile, la moneta non può indicare fedelmente il rapporto delle quantità alle quali debb' essa servire di mezzo di paragone. Quindi disordini nel commercio esterno, come nella circolazione interna. Quindi aumento di prezzo delle derrate, delle manifatture, delle fatiche. Quindi, a dir breve, violazione della proprietà individuale, della proprietà publica.

V. *Che han corso legale nel regno . . .* Questo aggiunto è egli un elemento essenziale, onde esista il misfatto mentovato nell' articolo.

VI. Rammento che il *tipo* dalla legge fissato, è il costitutivo specifico della moneta (1). È desso la marca autentica che assicura i popoli del giusto peso, della giusta bontà, del valor civile, del corso legale della moneta.

VII. *Sarà punito coll' ergastolo...* Per tutti gli antecedenti è chiaro che questo misfatto sia per sua natura ben grave. Ma qualunque sia la gravezza, era egli mal collocato tra i misfatti di lesa maestà (2). Era ciò un confondere la natura e le gradazioni de' reati. Era un applicare la stessa idea di scelleratezza a colui che tosa una moneta, come a colui che stende sullo Stato la sua mano parricida. Era un togliere l' orrore profondo, che deve naturalmente inspirare la denominazione di *lesa Maestà*; denominazione colla quale non dovrebbe familiarizzarsi giammai. Un falso monetiere non è guidato già da spirito di conspirazione, ma di profitto. Ei vuol rubare, non tradire la patria.

VIII.

(1) Convien consultare la *legge de' 20 aprile* 1818 *su'l sistema monetario del regno.*

(2) *Obnoxii majestatis crimen committunt.* L. 2. C. de falsa moneta.

VIII. Qualunque sia la gravezza del misfatto, non era *per una regola generale* punibile colla morte (3). Il Legislatore ha considerato che le pene debbono esser determinate dai rapporti della cosa; che fra le pene deve regnar l'armonia; che deve schivarsi con pena maggiore un misfatto che più intimamente investe la società; che in fine, a parlar diritto, è assurda la equazione di un grave danno pecuniario colla vita dell' uomo.

IX. Il Legislatore adunque ha ricondotto la pena della falsa moneta ne' confini della ragione. Egli per *regola generale* ha proclamato quella dell' ergastolo (4).

X. *Chiunque avrà contraffatto le monete di rame . . . sarà punito col secondo grado de' ferri . . .* Le monete di oro e di argento sono

(3) *Quicumque nummos aureos partim raserit, tinxerit, vel finxerit, summo supplicio affici debet.* L. 8. D. ad L. Corneliam de falsis.

Capitali supplicio puniendos qui aeternales vultus duxerit violare.

L. 3. C. de veteris numismatis potestate.

(4) A questo misfatto era pur attaccata la *confiscazione de' beni.* Il Legislatore filantropo l'ha cancellata. Vedi le osservazioni sull' *Art.* 3.

sono più esposte alla cupidigia de' falsatori. La loro passione trova una maggior lusinga nel maggiore interesse.

La quantità di argento che la natura ci ha somministrato, è quasi mezzana tra l' abbondanza del rame, e la scarsezza dell' oro. Il valor venale del rame è minore (5). Minore è il danno. Minore la costernazione publica. Ecco le ragioni della minore punizione.

XI. *Gl' impiegati con nomina regia o ministeriale . . .* Dissi che l' ergastolo è *per regola* la pena del contraffacimento o dell' alterazione delle monete di oro o di argento. Avvi una eccezione di rigore. Quando il *misfatto* è caduto,

1.° su di monete di oro o di argento che han corso legale nel regno;

2.° quando è stato commesso da impiegati con nomina regia o ministeriale;

3.° da impiegati delle regie *zecche* di Napoli o di Palermo;

4.°

(5) Vi ebbe una età in cui l' oro, l' argento, il rame e 'l ferro valevano quasi del pari.

Scrive Erotodo che tra gli etiopi del suo tempo il rame era valutato assai più dell' oro.

4.° con abuso del proprio uffizio e della confidenza in loro riposta dal Governo;

5.° nelle stesse officine;

è desso punito di morte. Scorge chicchessia che la violazione combinata di tanti doveri; che la forza di tante circostanze riunite, hanno sospinto, dirò così, la mano della legge a segnare in questo caso la pena estrema.

XII. Quistione 1.ª Se il valor della moneta è *esatto*, il privato che la conia, è colpevole di contraffacimento?

XIII. Rifletto che non è lecito al privato di *contrafformare* il suo metallo in metallo monetato;

Che egli viola i diritti e le prerogative del principato;

Che la moneta da lui battuta, è moneta intrinsecamente falsa; e che la falsità intrinseca che diggià esiste, non è cancellata dalla esattezza del valore.

Rifletto che l'oro o l'argento monetato diviene *in alcun modo* più prezioso del non monetato;

Che questo interesse, comunque lievissimo, può ben essere la causa finale dell'agente;

Che

Che è diritta la presunzione, che il coniare monete di giusto valore, non serva che di pretesto a coniarne delle deboli, e ad aprir la via alla impunità del misfatto.

Rifletto (in particolar proposito alla moneta plateale) che questa non deve eccedere la misura dal Sovrano determinata sulle viste di publica economia;

Che aumentata da mano privata la moneta di rame, cresce il così detto *agio* relativamente a quella di argento e di oro;

Che in questa guisa la moneta di rame è degradata dal suo valor nominale;

Che cotesta degradazione trae seco una serie visibile di conseguenze altamente perniciose all' individuo, alla cosa publica, allo Stato.

XIV. Quindi sarei di avviso che il privato il quale conia siffatte monete, sia un contraffacitore; e sia punibile come tale.

XV. Quistione 2.ª Colui che ha incominciato a battere una moneta falsa, e che non l' ha interamente formata, può punirsi come colpevole del misfatto di falsa moneta?

XVI. Risponde Paolo: *Qui falsam monetam percusserint, si id totum formare noluerunt, suf-*

suffragio justae poenitentiae absolvuntur (1). La risposta del giureconsulto è analoga alle regole del tentativo, dettate negli *Art.* 69 e seguenti.

Nondimeno egli è da por mente all' *Art.* 73. Quivi è scritto: *Se il corso del reato sia stato interrotto per causa del pentimento del colpevole, egli allora non soggiacerà che alla pena degli atti già eseguiti, quante volte questi sieno dalla legge caratterizzati per reati.* In conseguenza di questa disposizione, l'incolpato che viene assoluto dal tentato misfatto di falsa moneta, potrebbe forse rimanere reo di quello di privata fabbricazione di conj e di altri strumenti esclusivamente destinati alla formazione delle monete. Fabbricazione che per l' *Art.* 168 è carattrrizzata come un misfatto di suo genere.

XVII. Quistione 3.ª Se mai non sia contraffatta od alterata che una od altra moneta di argento o di oro, per esempio, un cosiddetto *carlino*, una così detta *oncia*, è, nella leggerezza della cosa, applicabile la pena segnata nell' articolo?

XVIII.

(1) *L.* 19. *D. ad L. Corneliam de falsis.*

XVIII. Sembra applicabile.

Motivi. 1.° Il disegno del colpevole non era certamente limitato a così angusti confini.

2.° Egli ha già violato la impronta regale; la forma autentica della moneta. Ha già attaccato l' ordine publico, la fede publica, il credito publico, il commercio publico. Ha già consumato il misfatto.

3.° L' elevare la tenuità del valore ad una scusa legale, non sarebbe che crear delle scuse private; che contravvenire ai divieti dettati nell'*Art.* 63.

4.° L' oggetto per ultimo, sarebbe di pernicioso esempio e di perniziose conseguenze (1).

ARTICOLO 264.

Chiunque avrà dolosamente introdotto o speso le suddette monete di oro o di argento contraffatte o alterate, sarà punito col secondo grado de' ferri.

AR-

(1) Vedi le osservazioni sull' *Art.* 9. §. XVI.

ARTICOLO 265.

Chiunque avrà dolosamente introdotto o speso monete contraffatte di rame, che han corso legale nel regno, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio.

I. *Dolosamente* . . . Val dire conoscendo che le monete introdotte o spese, erano già contraffatte o alterate.

II. *Chiunque avrà . . . introdotto* . . . Avviene talvolta che le monete aventi corso legale nel regno, si contraffacciano in territorio straniero; e che dappoi s' introducano nel regno. La introduzione è colpevole nel suo genere. Ovunque il falso sia stato consumato, è sempre vero che si sono rese esistenti nel regno delle monete contraffatte; che si è turbata la misura e la rappresentazione delle ricchezze; che si è in conseguenza attaccata la cosa publica, il credito publico, la fede publica.

AR-

ARTICOLO 266.

Chiunque abbia nel regno contraffatto o alterato monete straniere ad oggetto di diffonderle; chiunque abbia avuto parte alla introduzione o allo spaccio nel regno delle dette monete contraffatte o alterate, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio.

I. Decomposto l' articolo, e portata un' attenzione particolare sulle parole *nel regno. . . introduzione. . .*, risulta che esso contempla più casi:

1.° Che le monete straniere sieno state contraffatte o alterate nel regno ad oggetto di diffonderle;

2.° Che queste monete straniere contraffatte o alterate nel regno, sieno state spacciate nel regno;

3.° Che le monete straniere contraffatte o alterate nello straniero, sieno state dolosamente introdotte e spacciate nel regno.

Queste tre specie di azioni sono elevate a *misfatto*. Ma la pena non è che del primo grado de' ferri. La ragione di così fatta diminuzione è nella cosa stessa. Non è direttamente attaccato lo stemma sovrano e la dignità del Governo. La circolazione di tali monete è me-

meno pericolosa; il valore di esse è puramente commerciale; la moltitudine non è obbligata a riceverle.

ARTICOLO 267.

La pena contro gli espensori *preveduta ne' precedenti articoli, non potrà applicarsi a coloro che abbiano messo in circolazione le monete contraffatte o alterate, quando non consti che le abbiano acquistate per false.*

Se coloro però contro i quali non consta che abbiano ricevuto tali monete per false, se ne sieno avveduti quando le han rimesse in circolazione, saran puniti col primo grado di prigionia e con un' ammenda doppia del valore delle monete che hanno poste in circolazione: questa ammenda non potrà mai esser minore di tre ducati.

I. *La pena contro gli* espensori . . . Colui che ha ricevuto per vere le monete false; colui che senza conoscerne la falsità le mette in circolazione, è in error di fatto. Manca in esso l' elemento essenziale della reità; val dire la conoscenza e la intenzione. Egli non è affatto colpevole. La sua buona fede è interamente guarentita.

II. *Quando non consti che le abbiano acquistate per false* ... Limitazione giudiziosa. La legge ferma nella equità de' suoi principj, non presume che l' acquisto delle monete contraffatte sia colpevole. Questa prova è un elemento essenziale dell' accusa, ed un obbligo dell' accusatore.

III. *Se coloro però* . . . Può ben essere che la moneta falsa siasi di buona fede ricevuta per legittima. Può pur ben essere che il vizio della cosa ignorato in origine, siasi discoverto in progresso. Può in fine ben essere che colui che ha in siffatto modo acquistato e conosciuto la falsa moneta, abbia la bassezza di metterla in circolazione. Il Legislatore non vede nell' agente una scelleragine, ma piuttosto una debolezza. Ei non trova un uomo di fondo perverso, ma uno che nel momento è sospinto a deviare per un torto ricevuto, e per lo stimolo di un interesse avvenutogli senza fatto proprio. Non vede che un uomo, il quale vuol rigettare sulla massa sociale la sua perdita individuale. La legge, a buon senno, non lo percuote che con delle lievi pene correttive.

AR-

ARTICOLO 268.

La privata fabbricazione de' conj e di ogni altro istrumento o macchina esclusivamente destinati alla formazione delle monete che hanno corso legale nel regno, è punita colla reclusione.

I. La *fabbricazione* di cui è parola, è un misfatto di suo genere. Esiste da per se ed indipendentemente dal misfatto di contraffacimento di monete. La legge però esige il concorso di due essenziali elementi:

1.° Che la *fabbricazione* sia *privata*; val dire non guarentita dall' autorità publica.

2.° Che i conj, gli strumenti o le macchine sien destinati *esclusivamente* alla formazione delle monete.

II. Dissi che la fabbricazione de' conj è un misfatto di suo genere. Ma può ben esso divenire un misfatto di complicità nel contraffacimento della falsa moneta, quando colui che fabbrica il conio falso sia di accordo con colui che forma la falsa moneta. Egli in questo caso fornisce scientemente de' mezzi al fine. Egli ne' termini legali procura degli strumenti che servono all' azione, sapendo che debbono

servirvi. È compreso in conseguenza nelle regole della complicità scritte negli *Art.* 74 e seguenti.

ARTICOLO 269.

Chiunque abbia scienza di una fabbrica di monete false, e tra le ventiquattr'ore dal momento che ne ha avuto scienza non la riveli alle autorità amministrative o giudiziarie, sarà pel solo fatto del non rivelamento punito col primo al secondo grado di prigionia, salve le pene maggiori in caso di complicità.

I. Il misfatto di *falsa moneta* è gravissimo. Gravissimi ne sono i risultamenti. Attiva per conseguente debb' esserne la persecuzione.

Un misfatto così pernicioso, meditato, concertato, preparato, non si consuma che dentro le tenebre. In difetto di mezzi *straordinarj*, si renderebbe egli le più volte senza persecuzione e senza punizione. Ecco il motivo che ha consigliato una eccezione delle regole comuni, ed ha imposto l' obbligo del rivelamento.

II. Le *leggi romane* adottarono questo principio: ma in una estensione molto maggiore. *Cun-*

Cuncti agnoscant necessitatem sibi incumbere hujusmodi homines inquirendi (1).

Le stesse *leggi romane* punirono la scienza del misfatto come il misfatto medesimo, e portarono la punizione fino all' eccesso: val dire fino all'ingiusto. *Id quod de praedictis ... cavimus, etiam de ... consciis*, filiisque eorum *simili severitate censemus* (2).

III. La provvidenza del Re ha riportato le cose entro i suoi veri confini. Egli non ha punito la *reticenza* che con una lieve pena emendativa.

IV. *Chiunque abbia scienza . . .* La *sola* scienza non forma reato. Ella non è che una operazione dell' intelletto. La scienza divien colpevole (nella data specie straordinaria) quando è unita alla reticenza.

V. *Salve le pene maggiori in caso di complicità*. Il sapere, giova ripeterlo, non è un reato. Il sapere e non rivelare; lo è nella *soggetta materia*. Ma egli è ben distinto dal coo-

 pe-

(1) *L.* 1. *C. de falsa moneta.*
(2) *L.* 5. §. 6. *C. ad L. Jul. majestatis.*

perare, dall' esser complice. La cooperazione, la complicità ha bisogno di altri peculiari elementi (1).

ARTICOLO 270.

Sono eccettuate dalla disposizione del precedente articolo le persone de' conjugi, degli ascendenti o discendenti, de' fratelli o sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi.

I. Questa eccezione è sacra alla morale. *Filius*, dicevano i legislatori romani, *non quidem prohibitus est de facto matris queri, si dicat suppositum ab ea partum; quo magis coheredem habeat. Sed ream eam lege Cornelia facere permissum non est* (1).

Si magnum et capitale crimen frater contra fratrem suum *instituerit, non solum audiendus non est, sed etiam exilii poena plectendus est* (2).

Temeva e teme giudiziosamente la legge di esporre la fiducia de' congiunti; di turbare la

(1) Vedi gli *Art.* 74 e seguenti.

(1) *L.* 11. *D. de accusationibus et inscriptionibus.*

(2) *L.* 13. *C. de his qui accusare non possunt.*

la tranquillità domestica; di creare de' germi di nuovi reati; di sciorre le famiglie, che è nell' interesse sociale il tenere strettamente legate.

ARTICOLO 271.

I colpevoli de' misfatti enunciati negli articoli precedenti saranno esenti da ogni pena, se innanzi alla consumazione de' mentovati misfatti, e anteriormente ad ogni procedimento, ne abbian dato le prime notizie, e rivelato gli autori alle autorità costituite.

Potranno ciò non ostante essere sottoposti alla malleveria.

I. La indulgenza legale posa sulle più solide basi. Il misfatto di falsa moneta è uno de' più perniciosi. Egli attacca quasi su tutt' i punti la cosa publica. La società è altamente interessata di allontanarlo dal suo seno.

Il fine veramente nobile delle pene, è la prevenzione de' reati. Fine tanto più vantaggioso, quanto il misfatto è più enorme. A questo fine appunto rispondono le generose misure del Legislatore. Egli, anzicchè attendere la consumazione del misfatto per punirlo, vuol avere la deliziosa compiacenza di averlo prevenuto. Ecco come la politica, la giustizia, la

morale (sia glorioso il ridirlo) son dalla mano del Legislatore riunite nel più stretto legame.

II. Tre condizioni assolute esige il Legislatore, onde il colpevole possa godere delle sue benigne disposizioni:

1.ª Che i misfatti mentovati non sieno diggià consumati.

2.ª Che non siasi aperto il procedimento.

3.ª Che il colpevole abbia fornito le prime notizie, e rivelato gli autori alle autorità costituite (1).

SE-

(1) Vedi gli *Art.* 143 e seguenti colle illustrazioni rispettive.

SEZIONE II.

Delle falsità di fedi di credito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni delle autorità, di suggelli e di bolli dello Stato.

ARTICOLO 272.

Chiunque falsifichi una fede di credito del banco delle Due Sicilie, o di altri banchi che potranno in seguito essere stabiliti ne' dominj al di quà o al di là del Faro, sia che il falso consista nella sua contraffazione, sia nelle sottoscrizioni di uno o più uffiziali del banco, sia nell'alterazione della somma, sia finalmente nel bollo, sarà punito coll' ergastolo.

I. *Sarà punito coll' ergastolo.* Giova vederne chiaro il perchè. La moneta è il segno de' valori delle cose. La *fede di credito* è il segno del valor della moneta.

La prosperità del commercio ha delle solide basi nell' attività del suo moto. La carta publica risponde compiutamente a quest' oggetto.

Una

Una carta che rappresenti una grande somma, si manda agevolmente ed utilmente nel seno de' regni. Ella previene i bisogni, gl' inconvenienti, i dispendj. Il ladro, tentato d' impadronirsi della carta publica, resiste al suo concetto medesimo, meditando su i perigli che d'ordinario sono inseparabili dall' uso di essa.

La falsità di una carta publica cotanto utile, trova un grande stimolo nel grande interesse; nelle tenebre tra le quali suol consumarsi; nella difficoltà della prova; nella conseguente fiducia della impunità del suo autore.

Son tutti titoli per una repressione efficace, che non poteva per verità essere minore dell' ergastolo; dopo che una pena simile era stata già nell'*Art.* 263 stabilita pe'l contraffacimento delle monete.

II. Noto che la esazione parziale o totale della somma contenuta nella fede falsificata, non è un elemento assoluto del misfatto di cui trattasi in questo articolo. Il misfatto esiste ed è perfetto nel suo genere, al momento che esiste il contraffacimento della carta publica (1).

AR-

(1) Vedi l'*Art.* 299.

ARTICOLO 273.

Chiunque su fedi di credito, vere faccia false girate, sarà punito col secondo grado de' ferri.

Chiunque faccia polizze false con notate in fede vere, o polizze vere con notate in fede false, sarà punito col terzo grado de' ferri.

I. Le specie sono diverse. Pe 'l sistema di proporzione penale è diversa la pena.

ARTICOLO 274.

Tutte le altre specie di falso che riguardano le carte di banco, comprese quelle delle due tavole *di Palermo e Messina, saran punite col secondo al terzo grado de' ferri. Ove però nelle dette* tavole *di Palermo e Messina il falso consista nell' apertura d' un credito ne' libri delle medesime senza l' effettivo deposito, sarà applicata la pena de' falsificatori delle fedi di credito.*

ARTICOLO 275.

Chiunque falsifichi i registri del pubblico lotto o i bullettini del medesimo, sulla presentazione de' quali si possa eseguire un pagamento qualunque; chiunque falsifichi le iscrizioni del debito pubblico; chiunque falsifichi le ordinanze della tesoreria reale, o i mandati de' magistrati o degli uffiziali pubblici che han dritto di tirare o far tirare pagamenti dalla cassa di ammortizzazione o da qualunque officina di pubblico danaro; chiunque falsifichi i bullettini de' particolari per esigere da qualunque officina di pubblico danaro, rendite pubbliche o private, o vi apponga girate false; chiunque alteri le somme notate ne' suddetti bullettini, registri, ordinanze, mandati; sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri.

I. I casi indicati in questo articolo sono ben differenti tra loro. È differente la materia che riguardano; son differenti le amministrazioni, le autorità, i risultamenti. Questa differenza è talvolta sublimata vieppiù dal numero, dalla varietà e dalla influenza delle circostanze che può accompagnare l'avvenimento.

to. Il giudice dee tutto religiosamente porre a calcolo ond'esser giusto in ciascun caso individuale come giusta è la legge.

ARTICOLO 276.

Chiunque scientemente faccia uso delle carte false enunciate negli articoli precedenti, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio.

I. Il contraffacimento di una fede di credito è per l'*Art.* 272 punito coll' ergastolo. L'*uso* di cotesta fede falsa è per l'articolo attuale punito con pena che non può eccedere il terzo grado de' ferri nel presidio. Un intervallo ben considerevole agli occhi della legge divide queste due azioni. È quindi ben diversa la pena.

II. Il falso di cui è parola nel primo paragrafo dell'*Art.* 273, è punito co'l secondo grado de' ferri.

Quello in termini generali contemplato nell'*Art.* 274, può esser punito benanche co'l secondo grado de' ferri.

Possono similmente co'l secondo grado de' ferri esser punite tutte le moltiplici specie di fal-

falso in termini generali comprese nell' *Art.* 275.

Un grande intervallo divide anche l'autore di tali carte false, e colui che scientemente ne fa uso. La pena quindi dovrebbe esser del pari attemperata e diversa; e quegli il quale scientemente fa uso della carta falsata, dovrebbe esser punito men severamente di quello che n' è l' autore. Queste intenzioni (che generalmente parlando e salve le eccezioni dettate da particolari circostanze, sono assistite da' principj sacri di equità e di proporzione) queste intenzioni, io dicea, della legge, sono chiare a bastanza. Sarebbero apertamente violate, se i magistrati facessero un uso *indiscreto* della latitudine loro accordata in questo articolo; e mentre che colpiscono co 'l secondo grado de' ferri l' autor della carta falsa, colpissero (uguali le altre circostanze) co'l terzo grado colui che senza esserne l' autore ne faccia un uso doloso.

ARTICOLO 277.

L' uffiziale de' banchi o altro funzionario de' banchi stessi, comprendendosi sotto nome di banchi *le due* tavole *di Palermo e Messina, che con abuso del proprio ufizio si ren-*

da

da colpevole delle falsità di banco prevedute negli articoli 272, 273 e 274, sarà punito colla morte.

I. La qualità di *banco*, che desta la idea di una fiducia inviolabile; la qualità di uffiziale publico; quella di uffiziale de' banchi medesimi; ed in fine l' abuso del proprio ufizio, hà consigliato la rigorosa eccezione segnata in questo articolo.

ARTICOLO 278.

Ogni uffiziale pubblico o impiegato che con abuso del proprio uffizio si renda colpevole delle falsità prevedute nell' articolo 275, sarà punito con un grado di più della pena ivi stabilita.

I. È ben provvido che la pena commune si aumenti di un grado. L' uffiziale publico che abusa delle sue funzioni per vie meglio deludere altrui, è più reo di un semplice cittadino.

Quando avrà prodotto l'esecuzione di una condanna di morte sospesa, commutata o condonata per grazia del Re, la pena sarà quella di morte.

I. *Quando però la falsità sia servita di mezzo ad un misfatto* . . . In questo caso v'ha una riunione di misfatti. È ben convenevole ed è anche analogo alle regole della reiterazione, spiegate nell'*Art.* 86, che il colpevole sia punito co'l *maximum* della pena stabilita pe'l misfatto maggiore, cui la falsità è servita di mezzo.

II. *Quando* la falsità *avrà prodotto la esecuzione di una condanna di morte* . . . Non più trattasi di falso, ma di assassinio. Il pugnale morale ond'esso è stato consumato, è il falso. Questo *biforme* misfatto non poteva non esser colpito di morte.

III. Quistione. La parola *falsità* scritta nel terzo e sottintesa nel quarto paragrafo di questo articolo, riguarda ella il solo atto falso, o benanche l'uso doloso di esso? Ragion del dubbio. Il valor della parola *falsità* mal forse si estenderebbe all' uso della carta falsa. Sembrano elleno due idee disgiunte, ed esigenti due separate locuzioni.

IV. La parola *falsità* com' ella giace nell' articolo, è relativa a' due paragrafi che immediatamente precedono. Ne' due paragrafi si tratta precisamente e del falso, e dell' uso del falso. Sembra dunque che la parola *falsità* siasi adoperata per esprimere non men la carta falsa, che l' uso di essa.

Pongo mente al contesto dell' articolo e specialmente alla dizione: *Quando però la falsità sia servita di mezzo ad un misfatto*: .. Non è il solo atto falso, ma ancor l' uso di esso che serve di mezzo ad un misfatto maggiore.

Pongo mente all' altra locuzione: *Quando la falsità avrà prodotto la esecuzione di una condanna di morte* . . . Non è il solo atto falso, ma l' uso di esso che produce (e forse più precisamente e più davvicino) la esecuzione della condanna di morte.

L' articolo di cui è parola, riceve luce dal seguente *Art.* 281. Ivi il Legislatore tratta primamente del falso di diversi atti; dappoi dell' uso doloso di questi atti falsi; nel fine adopera la espressione: *Salve le disposizioni della legge, quando queste falsità fossero servite di mezzo per misfatti maggiori*. Notinsi le parole: *queste falsità*. Riguardano elleno evidentemente e l' atto falso, e l' uso doloso di esso. È questo il linguaggio pratico della legge.

V.

V. Può quindi accogliersi con sicurezza la risoluzione affermativa (1).

ARTICOLO 281.

Chiunque falsifichi una decisione, o sentenza, o ordinanza di qualunque magistrato o uffiziale pubblico, con cui s' ingiunga una obbligazione, o si dia o neghi un dritto qualunque ad alcuno, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

Chiunque scientemente faccia uso di tal carta falsa, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio: salve le disposizioni della legge, quando queste falsità fossero servite di mezzo per misfatti maggiori.

I. Le decisioni, le sentenze, le ordinanze sono degli atti tra di loro differenti. Evvi pur differenza tra le materie che sono il soggetto dell' articolo; tra le obligazioni che s' ingiungono; tra i diritti che altrui si accordano o si negano. Risponde congruamente alla differenza la lunga dimensione della pena specifica.

Z 2 AR-

(1) Vedi l' *Art.* 74.

ARTICOLO 282.

Chiunque abbia contraffatto uno o più bolli o punzoni, *che servono a marchiare oggetti o di proprietà pubblica, o posti sotto la pubblica garentia; chiunque faccia uso di bolli e* punzoni *falsificati, sarà punito colla reclusione.*

I. Il *contraffacimento* di tali *bolli o punzoni* è misfatto di suo genere, indipendentemente dall' uso di essi. L' *uso* indipendentemente dal contraffacimento, è ancor esso un misfatto da per se. V' ha diversità tra l' uno e l' altro misfatto. La pena è la stessa nella specie; ma il giudice nella sua saggezza (non sia nojoso il ripeterlo) la rende diversa nel numero.

ARTICOLO 283.

Sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia chiunque, avendosi indoverosamente procurato i veri bolli o punzoni, *destinati ad uno degli usi espressi nell' articolo precedente, ne avrà fatto un' applicazione o un uso pregiudizievole a' dritti o agl' interessi dello Stato: salve le pene maggiori ne' casi*

casi che con questo uso si commetta un misfatto.

I. Altro è il formare un bollo falso; altro è il far uso di un bollo falso già formato. Altro è il far uso di un bollo falso; altro è il falso impiego di un bollo vero: ossia il procurarsi un bollo vero; e farne dappoi un uso nocevole a' dritti o agl' interessi dello Stato. Questa notabile varietà ha prodotto la varietà della pena.

ARTICOLO 284.

Quelli che avranno contraffatto i marchj destinati ad essere apposti in nome del Governo sulle diverse specie di derrate o mercanzie, saran puniti colla reclusione: se ne avranno fatto uso dopochè si trovavano da altri falsificati, saran puniti colla rilegazione. Se la contraffazione sia di bollo o marchj di un' autorità qualunque, di uno stabilimento particolare, di banca o di commercio, la pena de' falsatori sarà la rilegazione, e di coloro che ne avranno usato, quella del terzo grado di prigionia.

ARTICOLO 285.

Sarà punito colla rilegazione chiunque avendosi indoverosamente proccurato i veri suggelli, bolli o marchj destinati ad uno degli usi espressi nell' articolo precedente, ne avrà fatto un' applicazione o un uso pregiudizievole a' dritti o interessi dello Stato, o di un' autorità qualunque. Sarà punito col terzo grado di prigionia, se ne avrà fatto uso a danno o pregiudizio di uno stabilimento particolare: salve le pene maggiori ne' casi che con questi usi si commetta un misfatto più grave.

ARTICOLO 286.

Le disposizioni degli articoli 269, 270 e 271 sono applicabili a' misfatti menzionati negli articoli 272 e seguenti.

I. La sezione attuale ha della stretta affinità con quella che precede. Sapientemente le disposizioni di cui è parola nell' articolo, sono rese comuni.

CA-

CAPITOLO II.

Del falso in altre scritture pubbliche o private.

SEZIONE I.

Del falso nelle scritture pubbliche.

ARTICOLO 287.

Ogni impiegato o ufiziale pubblico che nell' esercizio delle proprie funzioni avrà commesso una falsità con false soscrizioni, con alterazione degli atti, delle scritture o soscrizioni, con supposizione di persone, con iscritture fatte o inserite ne' registri o in altri atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura, sarà punito col terzo grado de' ferri.

I. Le principali circostanze che aggravano o diminuiscono il reato di *falso in iscrittura*, derivano dalla natura dell'atto falsificato; dalla qualità publica della persona che ha commesso la falsità; dallo scopo cui l'agente ha mirato; dai risultamenti più o meno lucrosi, più o meno nocevoli.

 II.

II. Per una regola generale ogni reato costa di due elementi. Del fatto che ne costituisce la materialità; della intenzione che mena a cotesto fatto, e che ne determina la moralità. Questa regola amplissima comprende senza dubbio anche il falso nelle scritture publiche. Ma debb' ella essere intesa ed applicata co 'l più sodo giudizio. La intenzione non dev' essere riguardata solamente ne' suoi rapporti coll' interesse particolare, ma precipuamente in quelli coll' interesse generale e sociale. Si commette, per un esempio, un falso in iscrittura publica. Che che sia delle relazioni individuali, già per lo meno esiste un danno recato all' ordine publico, al deposito publico, alla fede publica, alla verità publica, alla forma publica, alla santità del ministero, alla sicurezza che le carte publiche debbono sempre inspirare a' coevi ed a' posteri. Si commette, per altro esempio, un falso in un passaporto. Commettendosi e facendosene uso, non si è forse nociuto nè voluto nuocere ad alcun individuo precisamente. Ma si sarà voluto sottrarre un uomo alla sorveglianza della polizia, all' azione dell' autorità. Questa intenzione, considerata nell' interesse publico, è colpevole. Comunque un danno individuale non esista, ella caratterizza abbastanza la moralità dell'azione.

III.

III. Subitocchè per le premesse il *falso* esige due elementi: fatto materiale; ed intenzione colpevole, segue che non vi sia falso, senza mendacio e senza dolo. Questa proposizione per altro non si *converte* ne' termini logici. Può bene in un' azione esservi mendacio e dolo, senzacchè vi sia *falso legale*.

IV. Dovea la legge appalesare le sue intenzioni sulla materia; e dettare gli elementi costitutivi del falso. Ella ha scelto sapientemente la via di descrivere anzicchè definire. I modi ch'ella enumera nella sua descrizione, non servono ad indicar degli esempi, ma sono limitativi (1); salvi gli altri particolari modi e le altre

(1) La scuola antica diffiniva la *falsità*.

Dolosa veritatis immutatio in alterius praejudicium facta. Carpsovio. Ma ogni doloso cambiamento del vero, non presenta costantemente il carattere di una *falsità legale*.

Fraudolenta veritatis imitatio vel suppressio in praejudicium alterius facta. Mattei. Anche questa difinizione (salvi gli omaggi giustamente dovuti ad un giureconsulto di tanto nome) non presenta i caratteri differenziali.

Quidquid in veritate non est, sed pro vero adseveratur. Einnecio. Ma questo anzicchè un falso, è un mendacio.

altre specie particolari espresse ne' seguenti articoli.

V. Gli elementi di questo *misfatto* sono,

1.° Falsità commessa in uno de' modi determinati e limitati nell' articolo.

2.° Falsità commessa da un impiegato o uffiziale publico.

3.° Falsità commessa dall' impiegato o uffiziale publico nell' esercizio delle proprie funzioni.

VI. *Sarà punito col terzo grado de' ferri*. Que-

Interrogato il giureconsulto Paolo cosa mai fosse il *falso*, abbandonò ancor egli la via della definizione, e scelse quella della descrizione. *Quid sit* falsum *quaeritur . . . Et videtur id esse si quis alienum chyrographum imitetur, aut libellum, vel rationes intercidat, vel describat, non qui alias in computatione vel in ratione mentitur.*

L. 23 D. ad L. Corneliam de falsis.

Lo stesso giureconsulto descrive altrove il *falso* ne' seguenti modi. *Qui testamentum amoverit, celaverit, eripuerit, deleverit, interleverit, subjecerit, resignaverit; quive testamentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit dolo malo, cujusve dolo malo id factum erit, legis Corneliae poena damnetur.*

L. 2. D. de L. Cornelia de falsis.

Questo misfatto attacca la giustizia publica, l'oracolo publico, la fede publica. Attacca l'asilo della verità, e lo trasforma in soggiorno della impostura e della mensogna (1).

VII. Quistione. Se un privato si rende complice nel *falso* commesso dal funzionario publico, sarà per entrambi identica la pena?

VIII. Rispondo. L'ufiziale publico debb'esser considerato sotto due rapporti: di cittadino; di funzionario. Come cittadino viola le leggi generali e comuni. Come ufiziale publico viola i proprj patti; la carica publica; la santità dell'istituto.

La qualità di uffiziale publico è personale. Sono personali i doveri. Personali sono le colpe e le pene.

IX. Non è quindi identica la pena. La persona publica è punita co 'l terzo grado de' ferri. Il privato, che rendendosi *complice*, non ha cessato di esser privato, è punito co 'l primo al

(1) Vedi l'*Art.* 299, il quale dee riguardarsi come parte integrante di ciascuno degli articoli precedenti a cominciare dall'*Art.* 272.

al secondo grado; pena segnata nell'*Art.* 291 contro i privati colpevoli di falso publico (1).

ARTICOLO 288.

Sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio ogni impiegato o ufiziale pubblico, il quale redigendo gli atti del proprio ministero, ne avrà fraudolentemente disnaturato la sostanza o le circostanze, sia scrivendo convenzioni diverse da quelle che sarebbero state dettate o distese dalle parti, sia dichiarando come veri fatti falsi, o come fatti riconosciuti quelli che non lo sono.

I. Questa disposizione comprende generalmente ogn' impiegato o uffiziale publico. Tocca però più davvicino i notari. Depositarj, com' essi sono, de' più grandi interessi; regolatori sovente della volontà de' contraenti, quando non ne appajono che redattori; interpreti delle leggi che l'artifizio, la perfidia e le combinazioni dell' orgoglio tentano di eledure, esercitano una specie di giudicatura. Il loro ministero è sacro. È detestabile il violarlo.

II.

(1) Vedi l'*Art.* 76 colle note.

II. *Redigendo gli atti del proprio ministero* . . . È questo un altro *limitato* elemento del falso oltre di quelli noverati già nell' articolo precedente.

III. *Ne avrà fraudolentemente disnaturato la sostanza* . . . È mestieri della più fredda ponderazione, onde non si qualifichi talvolta per misfatto ciò che nella *sostanza* non si risolve che ad un semplice malinteso. Non è raro che l' estensore di un atto pubblico abbia o non ascoltato o non ben compreso la volontà delle parti, e le minute circostanze che l'hanno accompagnata. Egli non entrerà ne' termini della legge, che quando avrà *fraudolentemente* disnaturato la sostanza o le circostanze dell' atto. Circostanze però non inutili, e che nulla mettano in essere; ma influenti, nocevoli, sostanziali.

ARTICOLO 289.

Quando un ufiziale pubblico dia fuori una copia legale di un atto autentico che non esiste; quando la falsità si faccia dall' ufiziale pubblico su di una copia legale ed autentica, dandola fuori per effetto del suo ministero in un modo contrario o diverso dal-

dall' originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, la pena sarà della reclusione.

I. Il deposito publico è illeso. Sono illesi gli *autografi*.

La falsità sulla copia si discopre; e si distrugge in un momento. Basta una visita, un confronto solo per discovrirla. Una falsità che così agevolmente si discopre, o non produce effetti, o non ne produce d'ordinario che momentanei.

Il valor dell' azione è men grave. Meno severa è la pena.

II. *In un modo contrario o diverso dall' originale* . . . Contrarietà o diversità *sostanziale*, e *scientemente* operata. Una diversità interamente oziosa, nulla, incapace a produrre alcun effetto, non è il soggetto di questo articolo.

III. V' ha de' certificati che compariscono estratti da un atto autentico che non esiste. Ve n' ha degli altri che contengono delle cose contrarie o diverse dall' originale cui si rapportano. Cotesti atti falsi formati da' publici ufiziali, entrano nella classe indicata nell'articolo

colo attuale. Certificati di simil natura non sono che delle copie abbreviate. L'abbreviazione non ne altera il carattere.

ARTICOLO 290.

Ove il reato preveduto nella seconda parte dell' articolo precedente accada per semplice inavvertenza o negligenza dell' ufiziale pubblico, questi allora verrà punito colla interdizione a tempo dalla sua carica.

I. Compiuto il tempo della interdizione dalla carica, può il colpevole reclamarla?

II. Vulpiano rispose: *Ordine decurionum decem annis advocatum motum, qui falsum instrumentum, cognoscente praeside, recitavit, post finem temporis, dignitatem, respondi, recuperare . . . Eadem ratione plebejum ob eadem causam exilio temporaneo punitum, decurionem post reditum recte creari* (1).

III. Quistione. L'uffiziale publico commette per semplice disaccorgimento il falso contemplato

(1) *L.* 13. *D. de L. Cornelia de falsis.* Vedi gli *Art.* 21, 27, 28.

plato in questo articolo. Egli è punito colla interdizione a tempo dalla sua carica. Un privato ch' è interessato, si rende dolosamente complice del falso, oppure dolosamente ne fa uso. Quale è la pena applicabile a quest' ultimo?

IV. L' ufiziale publico ha peccato di sola negligenza. Il privato è concorso nell'atto falso con volontà e con intenzione colpevole. I loro reati son diversi. Diversa debb' essere la pena. L' assumere il contrario sarebbe lo stesso che rovesciare gli assiomi della scienza morale; che mescolare delle idee essenzialmente diverse; che confondere la volontà diretta co 'l disavvedimento, l' errore dell' intelletto co 'l vizio del cuore.

V. Quindi o il privato è *complice*, e sembra che la sua pena debba rinvenirsi nell'*Art.* 289 ch' è il soggetto di simili carte dolose; prendendo per altro in considerazione, che quivi la pena è segnata per l' ufiziale publico, e la ipotesi non riguarda che un privato: o il reato è di *uso doloso dell' atto falso*, e deve la pena rinvenirsi nella seconda parte dell'*Art.* 292.

Segue il terzo Volume.